



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2728

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Indice

1. DDL S. 2728 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2728	5
1.3. Trattazione in Commissione	110
1.3.1. Sedute	111
1.3.2. Resoconti sommari	113
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	114
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 215 (pom.) del 28/03/2017	115
1.3.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 230 (pom.) del 09/05/2017	119
1.3.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 238 (pom.) del 23/05/2017	139
1.3.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 239 (pom.) del 13/06/2017	143
1.3.2.1.5. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 242 (pom.) del 20/06/2017	150
1.3.2.1.6. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 243 (pom.) del 27/06/2017	155
1.3.2.1.7. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 245 (ant.) del 13/07/2017	160
1.3.2.1.8. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 246 (pom.) del 18/07/2017	167
1.3.2.1.9. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 247 (pom.) del 18/07/2017	172
1.4. Trattazione in consultiva	182
1.4.1. Sedute	183
1.4.2. Resoconti sommari	184
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	185
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/07/2017	186
1.4.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	189
1.4.2.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 258 (ant.) del 12/04/2017	190

1. DDL S. 2728 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2728
XVII Legislatura

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Titolo breve: *Riorganizzazione vertici Ministero difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare*

Iter

13 giugno 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2728 in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro della difesa [Roberta Pinotti](#) (Governo [Gentiloni Silveri-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#) , Ministro senza portafoglio per la semplificazione e pubblica amministrazione [Maria Anna Madia](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **10 marzo 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 783 del 14 marzo 2017.

Classificazione TESEO

DIFESA NAZIONALE , MINISTERO DELLA DIFESA , AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE ARMATE

Articoli

COMPETENZA (Artt.1, 3, 4), MINISTRI (Art.1), UFFICI (Art.1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), BILANCI PUBBLICI (Art.1), DIRETTORI (Artt.2, 3), SEGRETARI GENERALI (Artt.2, 4), CAPO DI STATO MAGGIORE (Artt.2, 3, 8), ARMA DEI CARABINIERI (Artt.2, 3, 7), PROGRAMMI E PIANI (Artt.2, 3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.2), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.2),

GENERALI E AMMIRAGLI (Art.3), ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI (Art.3), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.3), EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI MILITARI (Art.3), ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE MILITARE (Artt.3, 5, 8), MARINA MILITARE (Artt.3, 7, 9), ESERCITO (Artt.3, 7, 9), AERONAUTICA MILITARE (Artt.3, 7, 9), INCARICHI (Art.3), ABROGAZIONE DI NORME (Art.4), ACCADEMIE E SCUOLE MILITARI (Artt.5, 10), SANITA' MILITARE (Art.6), AVANZAMENTO DI MILITARI (Artt.7, 9), COMMISSIONI DI AVANZAMENTO (Art.7), UFFICIALI (Art.7), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Art.7), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.7), GRADUATORIA (Art.7), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.8-10), PERSONALE MILITARE (Art.9), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.9), ETA' PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.9), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.9), FORZE ARMATE (Artt.2, 8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Nicola Latorre](#) (PD) (dato conto della nomina il 28 marzo 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla [4^a Commissione permanente \(Difesa\)](#) in sede referente il 24 marzo 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 793 del 28 marzo 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2728

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2728

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della difesa** (PINOTTI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

e con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** (MADIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2017

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è inteso ad avviare il processo di implementazione normativa del progetto di riforma strutturale e organizzativa del Ministero della difesa e, in particolare, dello strumento militare, attuando alcune delle indicazioni tracciate dal *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*, approvato dal Consiglio supremo di difesa il 21 aprile 2015 e presentato alle Commissioni riunite e congiunte 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati il 14 maggio 2015.

Come enunciato dal *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 8), il progetto di riforma è inteso a delineare, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di *governance* e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine, sono individuati quattro ambiti di intervento (§ 295-299):

1) la revisione della *governance*, con l'obiettivo di ridurre il livello di risorse umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili (§ 146), consentendo una più efficace direzione politica e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, da attuare secondo i seguenti principi (§§ 147-149):

-- organizzazione per funzioni strategiche - direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze e supporto alle forze - eliminando ogni duplicazione e accorpendo le unità che svolgono le medesime funzioni;

-- unicità di comando, al quale è affiancato il principio della direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, con l'obiettivo di realizzare una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare della Difesa e una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione e impiego delle capacità e del supporto integrato;

-- efficienza ed economicità di funzionamento, che rappresentano gli obiettivi principali dell'azione riformatrice;

2) l'adeguamento del modello operativo, mediante: il passaggio da una visione interforze delle Forze armate ad una maggiore integrazione fra le varie componenti, nel rispetto degli specifici domini di

azione; l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure; il rafforzamento delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento;

3) la conseguente rimodulazione del modello professionale, da realizzare mediante un incremento dell'aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, in modo da assicurare la graduale diminuzione dell'età media dei militari in servizio;

4) la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca.

Attraverso il progetto di riforma lo strumento militare risulterà più allineato con quelli degli altri principali Paesi europei e questo favorirà una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea. La possibilità di un confronto e di una collaborazione su basi più omogenee è già di per sé un valore aggiunto perché ridurrà le attuali distanze, realizzando: strutture operative, assetti organizzativi, *iter* formativi più simili ai maggiori *partner*; definizione comune dei requisiti; programmi collaborativi di ricerca, sviluppo e produzione. La nuova Difesa dovrà, quindi, essere più europea, pur rimanendo profondamente italiana, nella consapevolezza che una maggiore efficienza del nostro strumento militare rappresenta anche il nostro contributo alla costruzione di una sicurezza e difesa più europea.

In relazione alla particolare complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge, composto di undici articoli suddivisi in due capi, prevede due modalità di intervento:

-- disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione complessiva della *governance* dello strumento militare, ispirata ai principi del rafforzamento della direzione politica, dell'unicità di comando e della distinzione delle competenze (articoli 1, 2, 3 e 4), nonché ad adottare misure organizzative nei settori della formazione (articolo 5), della sanità militare (articolo 6) e dell'avanzamento dei dirigenti militari (articolo 7), in funzione del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare;

-- il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione del modello operativo delle Forze armate (articolo 8), la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate (articolo 9), la riorganizzazione del sistema della formazione (articolo 10), prevedendo altresì il procedimento per l'esercizio delle stesse (articolo 11).

Il capo I prevede disposizioni di diretta applicazione relative alla riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture (articoli da 1 a 7).

Al fine di escludere che dall'attuazione delle misure previste possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ciascuna delle disposizioni racchiuse nel capo I contiene una clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

In particolare l'articolo 1 prevede interventi di revisione delle attribuzioni del Ministro della difesa, al fine di adeguare alle esigenze di sicurezza internazionale e di difesa gli strumenti per l'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo e in vista della graduale definizione di una politica di difesa comune europea. È previsto altresì il riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, attualmente ricompresa in quella degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del codice dell'ordinamento militare.

In conformità alle indicazioni contenute nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§§160, 204 e 206), gli interventi di revisione delle attribuzioni del Ministro della difesa sono intesi innanzitutto a rafforzare la direzione politica del Dicastero, adeguandola alle nuove esigenze emerse nell'attuale contesto di crisi socio-economica, mediante l'inserimento di alcune disposizioni volte ad assicurare l'autonomia decisionale del Ministro nella definizione delle strategie e nell'elaborazione delle politiche per l'indirizzo del Dicastero.

Le misure di intervento possono così riassumersi [lettera a)]:

-- rafforzamento delle attribuzioni del Ministro della difesa, previste dall'articolo 10, comma 1 lettera b), del codice dell'ordinamento militare, mediante la previsione di un potere di direttiva del vertice politico in materia di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore della Difesa;

-- attribuzione al Ministro della difesa del compito di approvare la «strategia di sviluppo tecnologico e industriale della Difesa» (SIT), intesa quale programmazione delle più idonee soluzioni tecnico-operative in termini di struttura delle forze, mezzi e sistemi di arma per l'adeguamento e l'evoluzione dello strumento militare;

-- attribuzione al Ministro della difesa del compito di proporre, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, un disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa.

Con tali interventi viene affidata al Ministro della difesa la piena responsabilità politica nella conduzione del Dicastero, estendendo il suo potere di iniziativa a tutti i settori della complessa organizzazione.

In particolare la previsione di una legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale si propone di assicurare una programmazione nel lungo termine, comunque rivedibile con cadenza triennale ed inserita nell'ambito della programmazione finanziaria nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196), garantendo attraverso il pieno coinvolgimento del Parlamento la stabilità delle risorse e, di conseguenza, una corretta pianificazione dei programmi di spesa. Va sottolineato, al riguardo, come la maggior parte dei sistemi di difesa ad alto contenuto tecnico e tecnologico, siano essi finalizzati a scopi prettamente militari ovvero a finalità dualistiche, necessitano di un sostegno economico duraturo non solo per l'acquisizione ma anche per gli aggiornamenti degli stessi, questi ultimi essendo divenuti sempre più frequenti e necessari alla luce dei rapidissimi progressi scientifici, tecnologici e della contingente situazione di instabilità internazionale.

La previsione di una legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale impone la modifica anche dell'articolo 536, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, mediante l'inserimento di tale nuovo meccanismo di finanziamento, con l'indicazione dei relativi contenuti; mentre viene lasciata invariata la modalità di finanziamento dei restanti programmi, i quali continueranno ad essere deliberati in ambito governativo [lettera d)].

Al fine di aumentare i livelli di trasparenza nella individuazione, scelta ed approvazione dei piani di investimento di interesse della Difesa e, al tempo stesso, per aumentare la responsabilizzazione in tali decisioni per le relative scelte politiche, è altresì previsto che il Ministro della difesa, all'atto della presentazione del disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale, illustri al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.

In conformità con le indicazioni del *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* [§ 160 - § 163], si passa, dunque, da un sistema di programmazione degli investimenti e di previsione della spesa nell'ambito della Difesa di responsabilità prevalentemente governativa, ad uno a preponderante rilevanza parlamentare, aprendo, quindi, in tema di finanziamento delle attività della Difesa, soprattutto in fase programmatica, ad un dibattito più ampio che coinvolge i rappresentanti del popolo non solo all'atto dell'approvazione della legge di stabilità, ma anche puntualmente nella discussione del disegno di legge sessennale per il finanziamento dei programmi di investimento della Difesa i quali il più delle volte sono accompagnati da importanti scelte non solo di politica militare, ma anche e soprattutto di politica industriale dell'intera Nazione, atteso l'immediato e rilevante ritorno in termini economici e di prodotto interno lordo delle risorse pubbliche investite in tale ambito.

In riferimento al riassetto della disciplina riguardante l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), l'intervento è inteso a separare le relative disposizioni da quelle riferite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro nel rispetto del carattere autonomo e indipendente

dell'Organismo. Tali disposizioni vengono, pertanto, espunte dal vigente articolo 14 del codice dell'ordinamento militare -- che si provvede a riformulare -- ed inserite in articolo autonomo (articolo 18-*bis* del codice dell'ordinamento militare), nel quale è richiamata la disciplina generale stabilita dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché è previsto che il Ministro si avvalga del supporto dell'OIV per la definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva ministeriale annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 [lettere *b*) e *c*)]. L'articolo 2, comma 1, prevede disposizioni intese a modificare la disciplina del codice dell'ordinamento militare con riguardo ai vertici militari, al fine di garantire il migliore esercizio della funzione di direzione strategico-militare attribuita al Capo di stato maggiore della difesa, assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, una maggiore integrazione interforze e l'effettiva unicità di comando. Anche questa rimodulazione va letta in funzione della graduale definizione di una politica di difesa comune europea.

Le modifiche introdotte attuano le indicazioni contenute nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 170), configurando uno strumento militare il cui impiego risalga alla responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa e che si connoti in quanto capace di operare come un corpo unico, in grado di integrarsi in coalizione con le forze multinazionali.

A tal fine le misure introdotte possono così sintetizzarsi:

- in conseguenza della creazione della figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (di seguito denominato anche «DNAL») ad opera dell'articolo 3 del presente disegno di legge, se ne prevede la dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni, ad eccezione di quelle in materia di politica industriale per le quali il DNAL dipende direttamente dal Ministro della difesa [lettera *a*)];
- viene attribuita al Capo di stato maggiore della difesa [lettera *b*), numero 1)] la responsabilità:
- della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, non limitata alle attività interforze, ma estesa anche alle operazioni delle singole Forze armate;
- della logistica, ad eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative;
- della direzione unitaria della formazione;
- si prevede che la responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa in materia di pianificazione operativa non sia limitata a quella di livello interforze, ma sia riferita alla pianificazione unitaria dello strumento militare [lettera *b*), numero 2)];
- viene attribuito al Capo di stato maggiore della difesa il comando operativo dello strumento militare nelle operazioni, anche nei casi in cui per l'esecuzione è sufficiente l'impiego di una sola componente, nonché nelle esercitazioni interforze e multinazionali, prevedendo che possa delegare la direzione delle operazioni, secondo le relazioni di comando e controllo già previste in ambito NATO dalla direttiva ATP-3.2.2 *Command and Control of Allied Land Forces (edition B, Version 1)* e recepite a livello nazionale, al Vice comandante per le operazioni, nel caso in cui l'attività da svolgere sia di carattere interforze, ovvero ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nel caso di operazioni di interesse di una singola Forza armata. In tal senso, in linea con la dottrina NATO, potrà essere delegato il controllo operativo dell'operazione, così consentendo al Vice comandante per le operazioni ovvero ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di impiegare le forze assegnategli per l'assolvimento di specifiche missioni o compiti, normalmente limitati nelle funzioni, nel tempo e nello spazio, nonché di schierare le unità interessate. Al fine di evitare, in tal caso, la creazione di apposite nuove strutture o comandi operativi, la disposizione stabilisce che l'operazione venga condotta solamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata [lettera *b*), numero 2)].

Per effetto di tali modifiche, il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito della funzione strategico-militare, diventa l'unico responsabile verso l'autorità politica di tutti gli aspetti relativi alla pianificazione finanziaria e operativa, alla generazione, alla preparazione e all'impiego delle Forze

armate, alla formazione diversa da quella di base e al supporto generale logistico con esclusione di quello di supporto alle unità operative. In altri termini, la riforma non solo aumenta quantitativamente le responsabilità del vertice tecnico-militare della difesa, ma lo rende esplicitamente l'unico soggetto responsabile verso l'autorità politica delle funzioni fondamentali dello strumento militare.

La lettera *c)*, prevede che, per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di stato maggiore della difesa si avvalga dello stato maggiore. Rispetto al vigente testo dell'articolo 27 del codice dell'ordinamento militare, viene espunto il riferimento al Comando operativo di vertice interforze.

Tale esclusione è motivata dalla previsione di cui al nuovo articolo 27-*bis* del codice dell'ordinamento militare, inserito dalla lettera *d)* dell'articolo in esame, che configura la nuova carica di Vice comandante per le operazioni quale comandante del Comando operativo di vertice interforze: di tale Comando, pertanto, non si avvale solo il Capo di stato maggiore della difesa, ma anche il Vice comandante per le operazioni in caso di delega del comando delle forze in operazioni ed in esercitazioni interforze e multinazionali.

La lettera *d)*, come già accennato, inserisce nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 27-*bis* relativo alla configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni, prevedendo:

- la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della difesa, in ragione dell'attribuzione a tale figura dell'incarico di comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il quale l'articolo 29, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 14, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, stabilisce tale procedimento di nomina;
- la dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa;
- le attribuzioni proprie e quelle delegate;
- la esclusione della disciplina prevista per i gradi di vertice, in ragione della dipendenza del Vice comandante per le operazioni dal Capo di stato maggiore della difesa.

La lettera *f)* adegua alle nuove disposizioni introdotte dalla lettera *d)* il contenuto del comma 1 dell'articolo 29 del codice dell'ordinamento militare, precisando che il Comando operativo di vertice interforze è retto dal Vice comandante per le operazioni e si avvale degli esistenti comandi operativi delle Forze armate. Sotto questo ultimo profilo, la modifica riprende e sviluppa in senso marcatamente unitario quanto previsto dal testo vigente dell'articolo 29, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, prevedendo una più schietta e diretta dipendenza dei comandi operativi delle Forze armate rispetto al Comando operativo di vertice interforze in modo da assicurare una vera unità di comando delle operazioni. Gli esistenti comandi operativi di ciascuna Forza armata mantengono la loro funzione operativa per le esercitazioni della singola Forza armata nonché per le operazioni e le esercitazioni eventualmente delegate dal Capo di stato maggiore della difesa ai Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero, limitatamente ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La previsione è conforme con quanto previsto nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 173), laddove si prevede che gli esistenti comandi operativi delle Forze armate mantengano la competenza specifica per dominio d'impiego e un collegamento funzionale con i responsabili della generazione delle forze, vale a dire con i Capi di stato maggiore delle Forze armate, pur se non sono più direttamente responsabili delle forze in operazioni. È disposta, altresì, l'abrogazione del comma 1-*bis* del medesimo articolo 29, conseguente all'inserimento, all'articolo 27-*bis*, comma 1, lettera *a)*, introdotto dalla precedente lettera *d)*, delle modalità di nomina (previste dal comma abrogato).

La lettera *e)* modifica la denominazione e la composizione dell'attuale Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate di cui all'articolo 28 del codice dell'ordinamento militare, che viene ridenominato «Comitato di vertice delle Forze armate», mantiene la sua funzione di organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, è integrato nella composizione con la presenza del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e del Vice comandante per le operazioni. In conformità alle indicazioni del *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 148), si persegue, in tal modo, l'obiettivo di un armonico equilibrio fra la direzione accentrata e le

esigenze della più ampia condivisione delle scelte e della rappresentazione delle varie peculiarità delle Forze armate.

La lettera g) modifica l'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo, in conformità alla indicazione contenuta nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ n. 103), alle tre tradizionali dimensioni di impiego dello strumento militare (territorio nazionale e vie di comunicazione marittime e aeree) anche quella relativa alla difesa dello spazio, inteso come spazio extra-atmosferico, e, limitatamente agli aspetti di competenza delle Forze armate, quella relativa alla difesa cibernetica, cioè alla tutela delle infrastrutture e delle reti informatiche, dello spazio elettromagnetico d'interesse e delle informazioni ivi scambiate, nonché delle relative interazioni umane tra identità virtuali e delle loro caratteristiche socio-cognitive.

La responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa in materia di impiego delle Forze armate nelle operazioni e nelle esercitazioni interforze e multinazionali e la possibilità di delega delle operazioni ai Capi di stato maggiore delle Forze armate o, limitatamente ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rende necessario l'adeguamento delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative ai comandi operativi di ciascuna Forza armata. Di conseguenza, sono apportate modifiche agli articoli 102, 112, 143 e 164 del codice dell'ordinamento militare [lettere h), i), l), m)], prevedendo che il Comando operativo di ciascuna Forza armata svolga, oltre alle funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni d'interesse, anche le funzioni di comando e controllo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali eventualmente delegate.

Infine, alla lettera n), si procede alla modifica del comma 3 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare, al fine di coordinarne le previsioni in riferimento all'istituzione della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, e alla riconfigurazione della carica di Segretario generale, di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge, prevedendo altresì che l'incarico di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, abbia durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. La normativa vigente prevede che i mandati dei vertici militari abbiano durata non inferiore ai due anni, senza limitazione a proroghe o rinnovi, con richiamo in servizio automatico, ai fini del completamento del biennio, in caso di raggiungimento del limite di età prima del termine dei mandati stessi. La scelta di modificare la durata del mandato, rendendolo improrogabile, è motivata dalla necessità di assicurare alle alte cariche militari della Difesa un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione, senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. Un ulteriore intervento è inteso a omogeneizzare il trattamento dei vertici in parola con quello già previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, per il Comandante generale della Guardia di finanza, incarico conferibile, oltre che ai generali di corpo d'armata del medesimo Corpo, anche a quelli dell'Esercito. La misura prevede che l'interessato, al termine del mandato, qualora non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, possa chiedere il collocamento in congedo conseguendo tutti gli effetti connessi al raggiungimento dei limiti di età. Diversamente, sia nella situazione attuale che in quella futura, lo spirare del termine del mandato, senza proroga o rinnovo, prima del raggiungimento del limite di età comporta per gli interessati una penalizzazione in termini previdenziali, in quanto la speciale indennità pensionabile loro dovuta per l'incarico, ove non percepita al momento del collocamento in congedo, non è computabile né nella quota «A» di pensione calcolata con il sistema retributivo né nell'indennità di buonuscita. In riferimento a tale disposizione, il comma 3 stabilisce che, qualora derivino eventuali oneri, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare.

Il comma 2 prevede una disposizione di coordinamento, intesa a completare l'allineamento della disciplina relativa a tutti i vertici militari, estendendo all'incarico di Comandante generale della

Guardia di finanza la modifica dell'articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, sopra illustrata, nella parte in cui prevede che gli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. Anche per il Comandante generale della Guardia di finanza, il cui incarico attualmente ha durata pari a due anni, rinnovabile, si pone l'esigenza -- al pari dei vertici militari della Difesa -- di avere a disposizione un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. Peraltro, tenuto conto che l'autorità di vertice della Guardia di finanza può essere scelta, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, anche tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito (oltre che del Corpo medesimo), l'intervento risponde altresì all'esigenza di evitare che un generale di corpo d'armata preposto al comando della Guardia di finanza abbia un mandato di durata difforme rispetto a quella dei parigrado preposti al comando delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 3 disciplina la nuova figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (di seguito denominato anche «DNAL»), con la finalità di assicurare l'unitarietà nell'esercizio della funzione di supporto logistico alle forze, esclusa la logistica di aderenza riferita a ciascuna Forza armata.

In armonia con le indicazioni del *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* (§174), talune funzioni, opportunamente riordinate, e attualmente attribuite al Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti posto al vertice dall'area tecnico-amministrativa, vengono attribuite alla nuova figura del DNAL, nel quale vengono unificate le competenze relative sia all'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma, sia alle infrastrutture e alla logistica ad eccezione di quelle di supporto diretto alle Forze armate. Pertanto, oltre alle competenze relative al *procurement*, finora esercitate dal Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti, vengono attribuite al DNAL anche le funzioni di supporto generale e logistico alle forze che, invece, nel sistema attuale sono attribuite ai Capi di stato maggiore delle singole Forze armate. In aderenza al principio dell'unità di comando ed in virtù della dipendenza del DNAL dal Capo di stato maggiore della difesa per l'esercizio di tali attribuzioni, anche le competenze in materia logistica risalgono, in tal modo, al Capo di stato maggiore della difesa, rendendo quest'ultimo unico responsabile verso l'autorità politica dell'intero settore tecnico-operativo.

A tal fine, è previsto l'inserimento, nel libro primo, titolo III, capo III, del codice dell'ordinamento militare, dedicato all'area tecnico-operativa, di una sezione II-*bis*, rubricata «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, organi e strutture dipendenti», costituita dagli articoli 31-*bis*, 31-*ter*, 31-*quater* e 31-*quinqies* [lettera *a*]), che istituiscono la nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e ne disciplinano le attribuzioni, nonché gli organi e le strutture di supporto.

In sintesi, con le disposizioni inserite nella sezione II-*bis* si introducono le seguenti modifiche:

-- si prevede la nomina del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, stabilendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19);

-- si prevede la dipendenza del DNAL dal Ministro della Difesa per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della Difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato, d'interesse della Difesa, ovvero dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni (inerenti sia

l'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma sia le infrastrutture e la logistica); si dettano disposizioni per la sostituzione in caso di assenza [articolo 31-*bis* introdotto dalla lettera a)];

-- vengono attribuite al DNAL le competenze in materia di politica industriale di interesse della Difesa, con la connessa pianificazione finanziaria, in materia di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, nonché le responsabilità con riferimento all'area tecnico-industriale, alla ricerca, sviluppo e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi di arma e alla logistica interforze [articolo 31-*ter* introdotto dalla lettera a)];

-- si stabilisce che dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica dipendono:

a) il Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo articolo 19), assicurando l'alternanza civile/militare rispetto al DNAL;

b) il Comandante logistico della difesa, di cui vengono regolate le modalità di nomina; la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, costituita dalle strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al DNAL; l'Ispettorato generale della sanità militare [articolo 31-*quater* introdotto dalla lettera a)];

-- vengono elencate le funzioni svolte dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica in conformità con le attribuzioni del DNAL e se ne prevede l'articolazione in due strutture distinte (Direzione nazionale degli armamenti e Comando logistico) deputate l'una al *procurement*, all'innovazione tecnologica e alla politica industriale e l'altra all'alta direzione tecnica dell'attività logistica esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative; la disciplina di dettaglio di tali articolazioni viene affidata alle modifiche da introdurre con norma regolamentare, [articolo 31-*quinquies* introdotto dalla lettera a)].

Come conseguenza delle competenze attribuite al DNAL in materia di *procurement*, viene modificato l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare nella parte in cui attribuiva al Segretariato generale la tenuta del registro delle imprese operanti nel settore degli armamenti e si prevede che tale registro venga gestito presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [lettera b)].

La lettera c) modifica la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale, trasferita dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica.

Le lettere d), e), i), l), m), n), o), p) e q) coordinano con le nuove norme introdotte dal presente disegno di legge le disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di composizione dei tribunali militari e della Corte militare d'appello, alloggi ASIR, dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili della Difesa, impugnazione dei decreti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa, attività addestrative e tutela dell'ambiente, collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, attribuzione dei gradi di vertice, autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, composizione delle commissioni di disciplina, unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa, sostituendo nei relativi articoli alle parole: «Segretario generale della difesa» e: «Segretariato generale della difesa», rispettivamente, le parole: «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica» e «Direzione nazionale degli armamenti e della logistica», in ragione sia della nuova configurazione della carica di Segretario generale della difesa, civile e non più militare, come è nel sistema vigente, sia in ragione della limitazione delle relative attribuzioni a quelle di natura tecnico-amministrativa.

Le lettere f), g) e h), infine, coordinano gli articoli 105, 113 e 145 del codice dell'ordinamento militare, relativi alla organizzazione logistica dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,

prevedendo che, in tale ambito, restino ferme le attribuzioni del DNAL in materia logistica, e limitando, di conseguenza, le residue attribuzioni in materia di ciascuna Forza armata alla sola logistica di supporto alle unità operative.

L'articolo 4 prevede disposizioni intese a modificare la conformazione della carica e le attribuzioni del Segretario generale della difesa, al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative in coerenza con il nuovo assetto delle funzioni strategico-militari e di supporto alle forze, nell'ottica del conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

L'obiettivo, così come indicato nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* (§ 143), è l'adozione di un diverso modello di *governance* che sia più leggero, lineare, caratterizzato da una riduzione dei livelli gerarchici e della complessità organizzativa, nonché il perseguimento di una maggiore efficienza ed economicità di funzionamento in linea di continuità con i recenti provvedimenti governativi volti, più in generale, alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'area tecnico-amministrativa della Difesa, il *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* (§ 178) prevede che le funzioni tecnico-amministrative, con esclusione di quelle associate alle attività risalenti al Capo di stato maggiore della difesa, siano riordinate all'interno di un Segretariato generale della difesa, la cui direzione venga affidata a un Segretario generale civile posto alle dipendenze del Ministro della difesa, e che le funzioni dell'area tecnico-industriale, attualmente spettanti al Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti, vengano invece attribuite alla nuova figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

In attuazione di tali indicazioni, il presente articolo introduce disposizioni di diretta applicazione che possono così riassumersi:

- mediante la riformulazione dell'articolo 40 del codice dell'ordinamento militare, si prevede la nomina del Segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La scelta esplicita di attribuire ad un civile un incarico di vertice nella Difesa si colloca in linea con un processo di apertura del dicastero, iniziato con la riforma Andreatta del 1997, e con una impostazione condivisa a livello europeo, dove si rinvencono molte figure apicali estranee non militari (a mero titolo di esempio, si pensi al Regno unito, con la figura del *Permanent Secretary*; alla Francia, con il *Secrétaire général pour l'administration*; ma figure simili sono presenti in Olanda e, parzialmente, anche in Germania);
- si stabilisce la dipendenza diretta dal Ministro della difesa e si delineano le modalità di raccordo con il Capo di stato maggiore della difesa per le esigenze dell'area tecnico-operativa e gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale [lettera a)];
- mediante la sostituzione dell'articolo 41 del codice dell'ordinamento militare, vengono eliminati i riferimenti alle attribuzioni in materia di pianificazione generale finanziaria dell'area industriale e in materia di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, che l'articolo 3 del presente disegno di legge attribuisce al DNAL; si disciplinano le attribuzioni del Segretario generale, cui resta affidata la responsabilità della gestione dell'area tecnico-amministrativa, nell'ambito della quale cura il coordinamento amministrativo, il contenzioso e la consulenza giuridica, fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione, la gestione delle risorse umane, ad eccezione delle competenze in materia di impiego (che restano in capo alle Forze armate), nonché le attività inerenti le onoranze ai caduti; si prevede la possibilità di delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [lettera b)];
- mediante la sostituzione dell'articolo 42 del codice dell'ordinamento militare, vengono rideterminati gli organi di supporto del Segretario generale, ossia il Segretariato generale della difesa e le strutture di livello dirigenziale da individuare con il regolamento [lettera c)];
- come conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 41 del codice dell'ordinamento militare viene abrogato l'articolo 43, che attualmente prevede le competenze del Segretariato generale della

difesa [lettera e]);

-- come conseguenza della attribuzione al Segretario generale delle competenze relative alle onoranze ai caduti, viene modificato l'articolo 18, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, ponendo alle dipendenze del Segretario generale le attività del Commissario generale per le onoranze ai caduti, che la disciplina attuale poneva alle dipendenze dirette del Ministro della difesa [lettera f)].

L'attribuzione delle competenze relative all'area tecnico-amministrativa al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica comporta la necessità di riassetare la disciplina del Registro delle imprese, in modo da separarla da quella dell'area tecnico-amministrativa in cui è attualmente collocata; pertanto, la lettera d) sopprime la sezione II del capo IV dedicata al Segretariato generale della difesa ed inserisce in sostituzione un capo IV-*bis* «Registro nazionale delle imprese», che si compone dell'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Comando della formazione interforze e del polo per l'alta formazione e la ricerca, al fine di conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, connotata da una direzione unitaria che ne permetta lo sviluppo secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Viene, in tal modo, anticipata una parte del più ampio progetto di revisione del sistema della formazione del personale delle Forze armate, di cui all'articolo 10 del presente disegno di legge, in armonia con i principi e criteri direttivi ivi previsti e secondo le linee tracciate in materia dal *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*.

Quest'ultimo prevede che (§§ 182, 183 e 184), per conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, e nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, il sistema della formazione deve essere strutturato prevedendo:

- un organismo di direzione unitaria che consenta di guidarne lo sviluppo e la gestione in maniera complessivamente più efficiente ed economica, salvaguardando le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa;
- il mantenimento alle accademie delle attività riferite alla formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;
- una spiccata integrazione organizzativa delle attività che presentano una comune matrice;
- l'unificazione e la razionalizzazione di scuole e centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia.

In conformità a tali indicazioni, le disposizioni in esame prevedono misure di intervento che possono così riassumersi:

- istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca;
- costituzione del polo per l'alta formazione e la ricerca.

Secondo il sistema attualmente vigente, gli organismi a cui è affidata la formazione del personale delle Forze armate sono quelli individuati dalle disposizioni del codice dell'ordinamento militare previste dal libro primo (Organizzazione e funzioni), titolo VI (Istituti di istruzione e formazione), capi I (Disposizioni generali) e III (Istituti di formazione), sezioni I (Accademie militari), II (Istituti militari di istruzione superiore per ufficiali) e III (Altre scuole).

In particolare, sulla base della classificazione stabilita dall'articolo 214 del codice - istituti di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali, istituti di formazione superiore degli ufficiali, scuole carabinieri - tali organismi sono così individuati:

- accademie militari distinte per Forza armata, a cui è affidata la formazione iniziale o di base degli ufficiali, finalizzata all'ammissione in ruolo (articoli 221-223 del codice dell'ordinamento militare);

-- Istituto superiore di stato maggiore interforze, Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano, Istituto di studi militari marittimi, Istituto di scienze militari aeronautiche e Scuola ufficiali carabinieri, a cui è affidata la formazione superiore degli ufficiali (articoli 224 e 225 del codice);

-- scuola sottufficiali dell'Esercito italiano, scuole sottufficiali e volontari della Marina militare, scuola marescialli, scuola specialisti e scuola volontari dell'Aeronautica militare, scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri dell'Arma dei carabinieri, alle quali è affidata la formazione finalizzata all'immissione in ruolo delle relative categorie di personale (articoli 226-228 del codice dell'ordinamento militare).

In forza del rinvio previsto dall'articolo 216 del codice dell'ordinamento militare, l'articolo 276 del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) individua, altresì, nell'ambito degli enti e istituti di istruzione interforze, il Centro alti studi della difesa (CASD), che comprende, oltre al già menzionato Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), anche l'Istituto alti studi della difesa (IASD) e il Centro militare di studi strategici (CeMiSS). In particolare:

-- l'ISSMI cura lo svolgimento del corso superiore di stato maggiore interforze (a cui si può accedere solo dopo il superamento dei corsi di stato maggiore di Forza armata), inteso a far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacità necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali (articoli 751-753 del codice dell'ordinamento militare); al corso è associato il *master* universitario di I livello in «Studi internazionali strategico-militari», organizzato e gestito in convenzione con l'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Presso l'Istituto sono svolti, altresì, il corso di formazione per formatori in metodologie esperienziali innovative e il corso per consigliere giuridico nelle Forze armate;

-- lo IASD si occupa di alta formazione rivolta alla dirigenza militare e civile - non disciplinata dal codice dell'ordinamento militare, ma approvata annualmente dal Capo di stato maggiore della difesa - mediante sessioni di studio, seminari e tavole rotonde incentrati sull'analisi di problematiche inerenti la difesa, la sicurezza, le relazioni internazionali e, più in generale, le politiche economiche e industriali a livello globale. Alla sessione di studio ordinaria è associato il *master* universitario di II livello in «Strategia globale e sicurezza», organizzato e gestito in convenzione con l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

-- il CeMiSS svolge attività di studio e ricerca nelle materie di interesse strategico-politico-militare, secondo gli indirizzi definiti da un Comitato scientifico presieduto dal Ministro della difesa e composto dai Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dai Segretari generali dei Ministeri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Presidente del CASD e da eventuali esperti nominati dal Ministro. L'ente, oltre alle attività di studio e ricerca, ha altresì il compito di sviluppare la collaborazione tra Forze armate, università, centri di ricerca italiani e stranieri, amministrazioni che svolgono attività di studio nel settore della sicurezza e della difesa.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuna Forza armata dispone di un comando per la direzione e la gestione della formazione, da cui dipendono i relativi istituti, in particolare, per l'Esercito, il Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, per la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri, il rispettivo Comando delle scuole (articoli 104, 116, 146, 172 del codice dell'ordinamento militare). Ciascun comando è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della relativa Forza armata ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Diversamente, gli istituti di formazione interforze, in mancanza di un'analogia struttura di comando, sono attualmente inseriti alle dipendenze del Centro alti studi per la difesa (CASD). Configurato dall'articolo 93 del regolamento quale ente interforze dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa, il CASD è organicamente strutturato in una presidenza, uno stato maggiore e quattro istituti -- i già menzionati IASD, ISSMI e CeMiSS, a cui si aggiunge il Centro per la formazione logistica interforze (Ce.FLI) -- ciascuno dei quali dotato di una struttura di direzione per la conduzione e il controllo delle attività di specifica

pertinenza. Il Presidente del CASD dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa, si avvale dello stato maggiore del CASD per il supporto generale e il coordinamento delle attività di interesse comune dei quattro istituti ed è assistito, per l'esercizio delle sue funzioni, da un Consiglio direttivo da lui stesso presieduto, composto dai direttori dello IASD, dell'ISSMI, del CeMiSS e del Ce.FLI. Il Consiglio direttivo esprime pareri in merito ai programmi di formazione e al sistema di valutazione degli ufficiali frequentatori, nonché sugli aspetti organizzativi e funzionali del CASD suscettibili di accrescere il livello di sinergia realizzabile nell'impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili.

In siffatto quadro, tornando all'articolo 5 del presente disegno di legge, il comma 1, lettera *a*), inserendo nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 29-*bis*, istituisce il Comando della formazione interforze per lo svolgimento delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, ponendolo alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e attribuendo lo svolgimento delle relative attività al CASD.

La soluzione organizzativa adottata, che identifica il Comando della formazione interforze con il CASD e attribuisce al relativo Comandante anche l'incarico di Presidente del CASD, senza costituire nuovi organismi, oltre a mantenere sostanzialmente invariati i relativi costi di gestione, determina, nell'immediato, la dipendenza da tale unica struttura di comando degli istituti di formazione interforze e di ricerca già inseriti nel CASD, consentendo, in virtù della direzione e gestione unitaria così realizzata, un più efficiente impiego delle risorse e un più efficace controllo delle attività svolte da tali organismi, e pone altresì le basi per i successivi, ulteriori interventi di accentramento organizzativo della formazione specialistica interforze.

Le lettere da *b*) a *e*) prevedono interventi di integrazione e riorganizzazione sistematica delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative agli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate, intesi a enucleare gli istituti di formazione a connotazione interforze rispetto a quelli propri di ciascuna Forza armata, al fine di costituire il polo per l'alta formazione e la ricerca.

Riguardo al settore della formazione, il vigente articolo 224, comma 2, del codice dell'ordinamento militare considera infatti, nell'unico contesto della formazione superiore degli ufficiali, i seguenti organismi:

1) Istituti interforze:

- Istituto alti studi della difesa (IASD);
- Istituto superiore di Stato maggiore interforze (ISSMI);

2) Istituti di Forza armata:

- Istituto di studi militari marittimi della Marina militare;
- Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare;
- Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
- Scuola ufficiali carabinieri dell'Arma dei carabinieri.

In tale quadro, la prevista costituzione del polo per l'alta formazione e la ricerca, in cui confluiscono IASD, ISSMI e CeMiSS, posto alle dipendenze del CASD, a cui sono attribuite le funzioni di comando della formazione interforze e della ricerca, determinerà, oltre a un più efficiente impiego delle risorse e a un più efficace controllo delle attività svolte da tali organismi, già evidenziati, anche maggiori sinergie tra l'ambito dell'alta formazione destinata ai comandanti e al personale di *staff* e quello della ricerca.

A tal fine, la lettera *b*) integra l'articolo 214 del codice dell'ordinamento militare, inserendo la menzione degli istituti di alta formazione degli ufficiali, a connotazione interforze, nell'elenco generale degli istituti di formazione, che attualmente contempla scuole militari, istituti di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali, istituti di formazione superiore degli ufficiali, scuole carabinieri e scuole allievi operai.

La lettera *c*) sostituisce -- al libro primo, titolo VI, capo III del codice dell'ordinamento militare -- la rubrica della sezione II, integrando il riferimento agli istituti di formazione superiore per gli ufficiali, attualmente previsto, con la menzione degli istituti di alta formazione.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 224 del codice dell'ordinamento militare, riformulandolo in modo da prevedere i soli istituti di formazione superiore propri di ciascuna Forza armata (Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano, Istituto di studi militari marittimi, Istituto di scienze militari aeronautiche e Scuola ufficiali carabinieri).

La lettera *e*) dispone l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare dell'articolo 224-*bis* (Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca), il quale:

-- al comma 1, individua gli istituti a cui è affidata l'alta formazione degli ufficiali (IASD e ISSMI):

-- al comma 2, istituisce il polo per l'alta formazione e la ricerca, in cui confluiscono IASD, ISSMI e CeMiSS, posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa.

L'articolo 6 prevede disposizioni in materia di Ispettorato generale della sanità militare, intese ad assicurare la gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture.

L'obiettivo, in linea con le previsioni contenute in materia nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 174), è quello di una gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle strutture e delle funzioni.

Il processo di interforzizzazione delle strutture sanitarie territoriali di diagnosi, ricovero, cura e di medicina legale è stato avviato, nelle more dell'approvazione di una legge dello Stato, con la direttiva del Capo di stato maggiore della difesa del 7 giugno 2005, discendente dalla direttiva ministeriale del 12 novembre 2004. La riorganizzazione ha strutturato la sanità militare sostanzialmente in due macro aree: la sanità territoriale, comprendente le strutture di diagnosi, ricovero e cura e di medicina legale a connotazione e valenza interforze; la sanità di aderenza, ovvero operativa, intesa quale attività «logistica» a favore del personale militare, posta alle dipendenze della rispettiva Forza armata/Arma dei carabinieri.

Per gli organismi della sanità territoriale, la direttiva del Capo di stato maggiore della difesa ha confermato la pregressa dipendenza dalla Forza armata/Arma dei carabinieri di appartenenza nell'ambito del funzionamento e del supporto logistico-amministrativo, riservando al Capo di stato maggiore della difesa l'approvazione delle «tabelle ordinarie organiche interforze», con cui si definiscono il volume delle risorse umane (interforze) necessarie per l'attività dell'organismo, i compiti analitici e il sistema di relazioni.

La situazione sopra delineata ha fatto emergere la necessità di stabilire connessioni funzionali tra la sanità territoriale (riconfigurata in senso interforze) e lo stato maggiore della difesa, mediante l'individuazione di un referente unico con la capacità di emanare direttive/disposizioni per conto dell'autorità militare di vertice e di verificarne l'attuazione. Pertanto, il 1° gennaio 2007, su disposizione del Capo di stato maggiore della difesa, è stato istituito l'Ufficio generale della sanità militare (UGESAN), posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa ed organizzato per funzioni, con compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività sanitarie in materia di organizzazione degli organismi di diagnosi, ricovero e cura e di medicina legale, formazione del personale, programmazione finanziaria, attività sanitaria internazionale, coordinamento delle azioni sanitarie di valenza interforze e internazionale. Successivamente, a seguito della soppressione, ai sensi del decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2011, della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN), in data 29 novembre 2012, su disposizione del Capo di stato maggiore della difesa, è stato costituito l'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), posto alle dirette dipendenze prima del Capo di stato maggiore della difesa e poi del Sottocapo di stato maggiore della difesa.

Su tale assetto interviene il presente articolo, che riformula l'articolo 188 del codice dell'ordinamento militare.

Con tale riformulazione [lettera *a*)] sono introdotte le seguenti modifiche:

-- vengono individuati quali organi centrali della sanità militare esclusivamente l'Ispettorato generale della sanità militare e il Collegio medico-legale (attualmente sono annoverati come organi centrali anche gli organi direttivi individuati da ciascuna Forza armata); viene attribuita all'Ispettorato della sanità militare la funzione di organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa in materia sanitaria; l'Ispettorato generale della sanità militare viene posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e connotato come vertice sanitario interforze (attualmente l'Ispettorato generale della sanità militare è collocato alle dipendenze del Sottocapo di stato maggiore della difesa);

-- viene attribuito all'Ispettorato generale della sanità militare il potere di emanare disposizioni tecniche attuative relative ai servizi di sanità operativa demandati alle singole Forze armate; a tali disposizioni devono dare attuazione gli organi direttivi di Forza armata, che devono occuparsi dell'organizzazione e del coordinamento delle attività dei servizi di sanità operativa che sono di competenza degli enti sanitari di ciascuna Forza armata;

-- l'Ispettorato generale della sanità militare assume il ruolo di organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate ed è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità.

In ragione delle nuove competenze e della struttura dell'Ispettorato come vertice sanitario interforze, la lettera *b*) modifica l'articolo 191 del codice dell'ordinamento militare, ridefinendo le attribuzioni e la struttura degli organi direttivi della sanità di ciascuna Forza armata.

La lettera *c*) attribuisce la definizione della competenza territoriale delle Commissioni mediche di prima e di seconda istanza al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (attualmente la competenza territoriale delle suddette Commissioni è definita dal Capo di stato maggiore della difesa).

La lettera *d*) attribuisce la definizione della struttura ordinativa organica della Commissione medica interforze di seconda istanza all'Ispettorato generale della sanità militare (attualmente la struttura ordinativa organica della Commissione medica interforze di seconda istanza è definita dallo Stato maggiore della difesa).

La lettera *e*) pone alle dirette dipendenze dell'Ispettorato generale della sanità militare il Policlinico militare di Roma, i Centri ospedalieri militari e i Dipartimenti militari di medicina legale.

L'organizzazione delle citate strutture sanitarie interforze è rimessa al Capo di stato maggiore della difesa, al fine di assicurare la connotazione interforze del personale che vi presta servizio (attualmente il Policlinico militare di Roma, il Centro ospedaliero di Taranto e i Dipartimenti militari di medicina legale sono strutture a connotazione e valenza interforze poste alle dipendenze della Forza armata/Arma dei carabinieri di appartenenza. L'approvazione delle «tabelle ordinarie organiche interforze», che definiscono il volume delle risorse umane (interforze) necessarie per l'attività dell'organismo, i compiti analitici e il sistema di relazioni, è rimessa al Capo di stato maggiore della difesa).

L'articolo 7 prevede interventi di revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale.

In particolare, al comma 1, le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) prevedono disposizioni intese a razionalizzare, in senso riduttivo e nell'ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze dello strumento militare, l'assetto strutturale delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate con grado dirigenziale, rimodulandone la competenza. L'obiettivo -- in conformità con le linee tracciate in materia dal *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§§ 70, 180 e 181) -- è quello di una più compiuta valutazione dei requisiti posseduti dai dirigenti militari in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado, con una pregnante valorizzazione degli incarichi espletati in ambito interforze e internazionale. La capacità di operare con successo in ambito interforze o all'interno di sistemi integrati internazionali ha assunto infatti, nei più recenti anni, preminente importanza,

soprattutto in riferimento alla partecipazione alle missioni internazionali, ove la conduzione di operazioni in un'ottica interforze è divenuta la norma. Nei contesti multinazionali e a elevato contenuto di rischio è richiesto proprio di saper operare come un corpo unico verso un obiettivo comune, ossia con piena unità di intenti, in modo integrato e sinergico, utilizzando le risorse disponibili in tutti i possibili campi di azione. Per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Difesa risulta, pertanto, fondamentale che i dirigenti militari acquisiscano una congrua esperienza in organismi di *staff* o di comando interforze e che le qualità professionali dimostrate nello svolgimento dei relativi incarichi siano adeguatamente valorizzate nell'ambito della valutazione dei requisiti per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

Le misure di intervento previste dalle disposizioni in esame possono così riassumersi [lettere *b*) e *d*]):

- riduzione del numero delle commissioni di vertice -- attualmente quattro, una per ciascuna Forza armata -- mediante unificazione in una commissione unica interforze, caratterizzata dalla compresenza dei vertici dell'area interforze e dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando;
- ampliamento della competenza della commissione unica interforze con estensione ai generali di brigata e gradi corrispondenti (attualmente la competenza delle commissioni di vertice è limitata alla valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti);
- conseguente modificazione della competenza delle commissioni superiori di avanzamento (attualmente riferita alla valutazione degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti), con limitazione ai gradi di tenente colonnello e colonnello e gradi corrispondenti.

Rispetto alle attuali commissioni di vertice composte da ufficiali della Forza armata a cui appartiene il valutando e presiedute dal Capo di stato maggiore della difesa, la composizione della nuova commissione unica interforze presenta il rafforzamento della componente di vertice interforze bilanciato dalla prevalenza numerica della componente di vertice di Forza armata. In particolare:

a) per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica:

1) con riferimento alla componente interforze:

- resta ferma la partecipazione del Capo di stato maggiore della difesa con funzione di presidente;
- è istituzionalizzata la partecipazione del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, indipendentemente dall'appartenenza alla Forza armata del valutando (attualmente il Segretario generale della difesa/DNA partecipa alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ovvero è obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice delle altre Forze armate allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da lui dipendenti);
- è istituzionalizzata la partecipazione del Sottocapo di stato maggiore della difesa, indipendentemente dall'appartenenza alla Forza armata del valutando (attualmente il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipa alla commissione di vertice e alla commissione superiore d'avanzamento della Forza armata di appartenenza, ovvero è obbligatoriamente consultato dalle commissioni superiori delle altre Forze armate allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da lui dipendenti);
- costituisce elemento di novità la partecipazione del Vice comandante per le operazioni e del Comandante della formazione interforze in riferimento ai settori operativo e formativo interforze;
- è esclusa la partecipazione del Segretario generale della difesa, secondo la nuova configurazione, in riferimento al quale è, invece, confermato l'obbligo di consultazione, previsto anche nei riguardi del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica se civile, allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi dipendenti;

2) con riferimento alla componente di Forza armata:

- resta ferma la partecipazione del Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza del valutando, con funzione di vice presidente;

-- viene confermata la rappresentanza dei settori operativo, logistico e formativo della Forza armata a cui appartiene il valutando, individuata nei Comandanti di vertice della relativa organizzazione (attualmente la rappresentanza dei citati settori è in vario modo declinata dalle disposizioni che prevedono la composizione delle commissioni di vertice e superiore di avanzamento di ciascuna Forza armata);

-- è assicurata la prevalenza numerica dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando, prevedendo l'eventuale partecipazione del generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri della componente interforze appartiene a tale Forza armata;

-- è esclusa la partecipazione dei capi dei corpi tecnici, attualmente prevista allorché la valutazione riguarda ufficiali appartenenti a tali corpi (Arma dei trasporti e dei materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo sanitario e Corpo di commissariato dell'Esercito italiano; Corpo del genio della Marina, Corpo sanitario militare marittimo, Corpo di commissariato militare marittimo e Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare; Armi dell'Aeronautica militare, Corpo del genio aeronautico, Corpo di commissariato aeronautico e Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare), in riferimento ai quali è, invece, previsto l'obbligo di consultazione;

-- è previsto che, qualora alcuno dei membri della componente di Forza armata di appartenenza del valutando rivesta un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, la commissione venga integrata con un corrispondente numero di ufficiali aventi tale grado scelti, nell'ordine, dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già chiamati a comporre la commissione;

b) per l'Arma dei carabinieri:

1) con riferimento alla componente interforze:

-- resta ferma la partecipazione del Capo di stato maggiore della difesa con funzione di presidente;

-- costituisce elemento di novità l'inserimento del Sottocapo di stato maggiore della difesa (attualmente il Sottocapo di stato maggiore della difesa è obbligatoriamente consultato dalla Commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da lui dipendenti);

2) con riferimento alla componente di Forza armata:

-- resta ferma la partecipazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con funzione di vice presidente;

-- resta ferma la partecipazione dei generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

Nell'ambito di tale composizione, in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali dell'Arma dei carabinieri, restano esclusi il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Vice comandante per le operazioni e il Comandante della formazione interforze. Con riguardo al Segretario generale della difesa, secondo la nuova configurazione, e al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, è confermato l'obbligo di consultazione allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti.

Quanto alle commissioni superiori di avanzamento [lettera e)];

-- resta ferma la composizione prevista per ciascuna Forza armata, rispettivamente, dagli articoli 1037, 1038, 1039 e 1040 del codice dell'ordinamento militare;

-- viene confermata la partecipazione del Sottocapo di stato maggiore della difesa alla commissione superiore di avanzamento della Forza armata di appartenenza;

-- viene confermato l'obbligo di consultazione del Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa dal valutando, quando le commissioni superiori di avanzamento valutano gli ufficiali di Forza armata in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa;

-- viene prevista, in luogo del Vice Segretario generale militare in quanto carica soppressa, la

partecipazione alla commissione superiore di avanzamento della Forza armata di appartenenza del direttore militare che sostituisce il Segretario generale della difesa in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica (articolo 40 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del presente disegno di legge);

-- viene previsto l'obbligo di consultazione del menzionato direttore militare, se di Forza armata diversa dal valutando, quando le commissioni superiori di avanzamento valutano gli ufficiali di Forza armata in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa.

In ragione dell'istituzione della Commissione unica interforze e del mutato assetto delle competenze delle commissioni superiori di avanzamento, sono apportate le conseguenti modificazioni agli articoli 165 (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego), 1035 (Norme procedurali), 1061 (Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali) e 1069 (Cancellazione dai quadri per gli ufficiali) del codice dell'ordinamento militare [lettere *a*), *c*), *f*) e *h*)].

La lettera *g*) attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di nominare una commissione consultiva di cui avvalersi ai fini dell'approvazione degli elenchi degli ufficiali idonei e non idonei all'avanzamento e delle graduatorie di merito, stilati dalle commissioni di avanzamento, nonché per l'esercizio della facoltà che gli consente di apportare, in tali elenchi e graduatorie, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione, previsti dall'articolo 1064, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

La menzionata disposizione contempla, secondo la giurisprudenza amministrativa, due distinti poteri del Ministro, il potere cosiddetto di approvazione e il potere di esclusione, che, seppure autonomi, devono comunque essere esercitati in un unico contesto procedimentale in quanto intimamente connessi. Mentre il potere di esclusione deve ascriversi all'area dell'alta amministrazione e si concreta in una sorta di veto del Ministro quando ciò sia necessario nell'interesse dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di motivazione, il potere di approvazione è espressione di un principio generale del pubblico impiego, secondo cui le graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici sono soggette ad approvazione ministeriale. La cosiddetta approvazione, confermata in capo al Ministro della difesa quale «massimo organo gerarchico e disciplinare» ai sensi dell'articolo 10 del codice dell'ordinamento militare, non è da ritenere tale in senso tecnico (ossia non integra una condizione di efficacia rispetto all'atto con cui si conclude l'operato della commissione di avanzamento), bensì è atto costitutivo dell'effetto giuridico della formazione della graduatoria e dell'elenco degli idonei. Essa si sostanzia in un accertamento della legittimità degli atti posti in essere dalle commissioni di avanzamento, che non è limitato agli aspetti formali rilevabili dai relativi verbali, ma ha la medesima estensione del sindacato giurisdizionale in materia, con ciò rimanendo esclusa la sindacabilità nel merito. La mancata approvazione non è da considerare atto conclusivo di un procedimento autonomo, ma atto intermedio ed eventuale di una vicenda procedimentale unitaria destinata a concludersi con l'approvazione della graduatoria modificata o rinnovata (si vedano le sentenze Cons. Stato, sez. IV, n. 538/1978, richiamata da Cons. Stato, sez. IV, n. 7774/2006, TAR Puglia, Bari, sez. prima, n. 2621/2007).

Ciò posto, il compito assegnato alla commissione consultiva prevista dalla disposizione in esame ricalca l'ambito della competenza attribuita al Ministro. Se nominata, infatti, ha il compito di effettuare il controllo di legittimità degli atti e del procedimento delle commissioni di avanzamento, per poi riferire al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni dall'incarico. Una commissione con competenze similari era prevista dai commi da 8 a 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, non riassetati nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e, conseguentemente, abrogati.

Per la composizione della commissione consultiva sono previsti tre membri, individuati ai sensi dell'articolo 984-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede lo svolgimento a titolo gratuito di funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa da parte di ufficiali in congedo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito e siano transitati, a seguito di concorso pubblico, nei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato,

senza collocamento in fuori ruolo e previa autorizzazione dell'organo di autogoverno.

Il capo II prevede le disposizioni relative al conferimento delle deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione (articoli da 8 a 11).

In particolare, l'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del modello operativo delle Forze armate, al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità a operare in contesti multinazionali complessi anche a elevata intensità. Anche qui, la riforma anticipa le future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea.

L'obiettivo, in conformità con le linee tracciate in materia dal *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§§ 116, 120, 121, 138, 147, 148, 158, 170, 173, 176, 187, 188, 193 e 196), è quello di consentire una più efficace direzione politica delle scelte e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, semplificando la struttura decisionale e operativa attuale, mediante una revisione della catena di comando e controllo.

Il sistema vigente vede, infatti, un'applicazione solo parziale del principio della unicità di comando, in ragione delle ancora numerose attribuzioni istituzionali dei Capi di stato maggiore di Forza armata in materia di impiego delle forze in operazioni ed esercitazioni, in materia logistica ed in materia di formazione del personale, con inevitabili duplicazioni e frammentazioni di competenze da cui deriva un'imperfetta allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie.

La riorganizzazione della linea di comando, nel rispetto della specificità di ciascuna Forza armata, favorisce inoltre una migliore operatività dello strumento militare in ambito internazionale, grazie ad una più rapida e completa integrazione, a parità di capacità esprimibili e proiettabili, con gli organismi militari di altri Paesi e internazionali impegnati in operazioni di difesa o di *peace keeping*.

Al fine di transitare da una visione interforze ad una piena realtà interforze delle strutture di comando e controllo esistenti, le misure di intervento devono essere adottate secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

-- riorganizzazione delle funzioni strategiche di direzione politica, di direzione strategico-militare, di generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze e di supporto alle medesime [lettera a)], mediante l'adozione di misure finalizzate ad assicurare:

1) la direzione unitaria nelle scelte strategiche, da perseguire nel rispetto della specificità di ciascuna Forza armata, prevedendo a tal fine, ove opportuno, l'istituzione di organi consultivi che assicurino la salvaguardia di tale specificità;

2) la riduzione dei livelli gerarchici e l'unificazione delle competenze, eliminando ogni duplicazione, prevedendo una marcata standardizzazione organizzativa degli stati maggiori e accorpendo le unità e le strutture che svolgono le medesime funzioni;

-- valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa, quale organo tecnico-militare di vertice, nella pianificazione operativa e nell'impiego delle forze in operazioni, anche nei casi in cui è necessaria una sola componente, assicurando il principio dell'unicità di comando, anche ricorrendo all'istituto della delega, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, con norma di diretta applicazione, che modifica nel senso indicato l'articolo 26 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni; l'attuazione di tale principio richiede un complessivo intervento sul codice dell'ordinamento militare che operi una ricognizione delle disposizioni di rango primario, diverse da quelle modificate dal citato articolo 2 del presente disegno di legge, regolanti la specifica funzione e le conseguenti implicazioni nella catena di

- comando e controllo nelle Forze armate, al fine di armonizzarle e renderle tra loro coerenti [lettera b)];
- valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate nonché, per i compiti militari affidatigli, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, relative alla generazione e all'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali, preservando, anche nel quadro unitario di impiego in spiccata prospettiva interforze, le specifiche professionalità di ognuna delle quattro Forze armate, individuando e incentivando forme di custodia e promozione dei valori di ciascuna Forza armata, nonché regolando il ruolo di consulenza strategico-militare nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni; in definitiva, l'accentramento delle funzioni di comando operativo in favore del Capo di stato maggiore della difesa deve accompagnarsi, in un'ottica di bilanciamento, al rafforzamento delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle singole Forze armate in tema di salvaguardia e valorizzazione degli specifici ambiti di componente, nell'ottica di preservare le competenze professionali e il *know how* tecnico ed esperienziale e di rafforzare la loro funzione di *advisor* del Capo di stato maggiore della difesa in campo strategico militare [lettera c)];
 - adozione di misure organizzative e ordinarie volte a consentire l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, eliminando le duplicazioni organizzative, riducendo i livelli gerarchico-funzionali, accorpando funzioni similari e unificando competenze oggi frammentate, comunque preservando la capacità di operare efficacemente e nel rispetto dei peculiari domini; in conformità alle indicazioni del *Libro Bianco per la sicurezza internazionale* e la difesa (§158), si intende attuare una revisione dello strumento militare che assicuri risparmi di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie, indispensabili per preservare la capacità di operare efficacemente, attraverso il conseguimento di un assetto delle forze realmente integrato [lettera d)];
 - adozione di misure volte ad elevare i livelli di integrazione e di interoperabilità delle capacità operative nazionali (funzioni di comando e controllo, formazione e supporto logistico) con quelle delle forze alleate e delle organizzazioni internazionali di riferimento, individuando adeguati assetti e risorse che consentano, in ben individuate aree di gravitazione prioritarie e principali, il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini e, al di fuori di tali aree, l'allestimento di forze specializzate e integrabili nei dispositivi multinazionali, in modo da potenziare le capacità di prevenzione dei conflitti, rafforzamento delle istituzioni, stabilizzazione *post* conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza [lettera e)];
 - adozione di misure dirette a realizzare un nuovo sistema di gestione dei livelli di prontezza e preparazione delle forze, fondato su parametri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili [lettera f)];
 - adozione di misure organizzative e ordinarie intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, nonché l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale; al riguardo, l'unificazione della logistica, ad eccezione di quella di supporto alle forze, con la creazione del Comando logistico della difesa nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica (articolo 31-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge) comporta e consente l'accelerazione del processo di integrazione dei comandi logistici e territoriali, al fine di rendere sinergiche e maggiormente convenienti, per economie di scala, la costituzione e l'utilizzo dei servizi di supporto al personale e all'operatività delle forze; consente altresì di avviare la riduzione delle esigenze demaniali attraverso la sopravvivenza di poche strutture polifunzionali, integrate nelle comunità e negli enti locali e con funzione di supporto in caso di calamità, di base per il funzionamento del sistema delle forze di riserva e per la diffusione delle informazioni sulla Difesa, sull'arruolamento del personale e sulle misure di ricollocamento del personale nel modo civile [lettere g) e h)];
 - misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze, in aggiunta a quelle introdotte dall'articolo 6 del presente disegno di legge, al fine di realizzare l'unificazione delle competenze, oggi frammentate tra i vari enti della Sanità militare [lettera

i)];

-- razionalizzazione della disciplina degli alloggi di servizio e della loro dotazione, al fine di adeguare lo strumento dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle forze armate, preservando e contemperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa [lettera l)].

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi, al fine di rimodulare il modello professionale delle Forze armate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare.

Gli ambiti di intervento riferiti alla rimodulazione del modello professionale delle Forze armate attengono alla ripartizione degli organici tra le diverse categorie di personale, alla revisione del sistema delle ferme prefissate, nonché alla realizzazione di un sistema organico di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare congedato.

In particolare, con riguardo alla rimodulazione del modello professionale [lettera a)], l'attuale assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (articoli 798 e 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare) è il risultato di una serie di interventi normativi succedutisi a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, che hanno comportato una graduale riduzione delle consistenze complessive del personale militare dalle iniziali 350.000 unità alle attuali 170.000 unità, da ridurre ulteriormente a 150.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (articolo 2206-*bis* del codice dell'ordinamento militare). Nell'ambito di tale processo di riduzione si colloca la progressiva trasformazione delle Forze armate, dal modello basato essenzialmente sul personale in servizio di leva al modello costituito interamente da militari professionisti (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226). In tale contesto sono state istituite le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata, delineandone un possibile percorso professionale che, attraverso un sistema di ferme progressive, di durata complessiva pari a undici anni (articolo 954 del codice dell'ordinamento militare), pone le condizioni per il transito nel servizio permanente, entro determinate aliquote, ovvero, in mancanza, per l'attivazione delle previste misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. L'attuazione del modello, comportando una composizione delle Forze armate con personale in servizio permanente, in misura pari a circa l'88 per cento, e personale a tempo determinato, per la restante parte, ha determinato il progressivo innalzamento dell'età media del personale in servizio, con effetti a scapito dell'efficienza operativa e dell'impiego.

La prevista rimodulazione del modello professionale -- in linea con i principi ispiratori contenuti in materia nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 169) -- dovrà assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91.

Per conseguire l'obiettivo del complessivo «ringiovanimento» delle Forze armate si dovrà procedere alla successiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche tra le diverse categorie di personale, di cui all'articolo 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato. Tale rimodulazione potrà essere determinata entro il limite massimo comunque non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare e dovrà essere conseguita a decorrere dal 1° gennaio 2035, ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e

dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) [numero 1]).

Intervenendo la prevista rimodulazione a ridosso del periodo transitorio riferito alla revisione dello strumento militare, di cui alla citata legge n. 244 del 2012 e ai discendenti decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91, è previsto il coordinamento delle relative disposizioni, da adeguare in relazione al diverso termine stabilito per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche di categoria [numero 2]).

L'ulteriore misura di intervento prevista è intesa ad assicurare il reclutamento di personale mediamente più giovane mediante l'abbassamento del limite di età per il reclutamento dei volontari (da 25 a 22 anni) e la riduzione del periodo complessivo delle ferme (da 11 a 7 anni), prevedendo un sistema modulare composto di una ferma iniziale, il cui completamento permetta l'accesso alle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, e di una successiva unica rafferma cui non conseguano agevolazioni ulteriori [numero 3]).

Strettamente connessa con la rimodulazione del modello professionale è la previsione relativa alle misure per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare [numero 4]), in riferimento alle quali dovrà essere realizzato un sistema organico, organizzato in modo da fornire tutele crescenti e differenziate, migliorando le misure attualmente previste (articoli 1013 e 1014 del codice dell'ordinamento militare) ed introducendone ulteriori, in particolare quelle consistenti nella formazione del personale indirizzata al reinserimento nel mondo del lavoro attraverso la predisposizione di un *curriculum* professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Gli ambiti di intervento relativi al personale militare riguardano:

-- la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali in riferimento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, attualmente caratterizzato dall'attribuzione annuale delle promozioni a scelta in misura tabellare e dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (articoli 1071 e 906 del codice dell'ordinamento militare) a garanzia del rispetto dei limiti organici (cosiddetto avanzamento normalizzato). Il nuovo sistema dovrà collegare l'attribuzione di tali gradi in funzione della necessità di ricoprire precisi incarichi proposti dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-*bis*, 812-*bis* e 818-*bis* del codice dell'ordinamento militare [lettera b]);

-- la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari. Al riguardo, è prevista la definizione di misure ispirate a principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa [lettera c)].

L'articolo 10 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del sistema della formazione, al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa.

In conformità alle previsioni contenute in materia nel *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§§ 170, da 182 a 186; da 219 a 226, 238 e 247), che assegnano un ruolo centrale alla formazione e all'addestramento, quali leve di valorizzazione delle professionalità, di sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale e di agevolazione per un'eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro, gli ambiti di intervento in materia attengono a profili sia organizzativi sia contenutistici.

In riferimento ai profili organizzativi:

-- viene confermato l'affidamento alle accademie della formazione tecnico-professionale e caratteriale

iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata [lettera b)];

-- è prevista l'unificazione e la razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo simile, che dovranno essere accentrate sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia [lettera c)].

Con riguardo ai profili contenutistici, sono previsti:

-- la salvaguardia delle peculiarità formative delle singole Forze armate, che manterranno la responsabilità della definizione delle relative dottrine, esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale [lettera a)];

-- l'adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle diverse professionalità e al contesto di impiego che possa garantire un alto livello di qualità, con percorsi formativi armonizzati a livello nazionale e in linea con gli *standard* internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, condizione necessaria per operare con efficacia ed efficienza all'interno di sistemi integrati multinazionali, anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea [lettera d)];

-- lo sviluppo di specifici percorsi formativi in relazione all'impiego, in particolare per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo, nonché in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature [lettera e)];

-- la possibilità di una formazione integrata con i Paesi con i quali l'Italia ha rapporti di alleanza o cooperazione attraverso l'agevolazione della partecipazione del personale militare italiano a corsi di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale, e reciprocamente la partecipazione di personale appartenente a tali Paesi alla formazione svolta in Italia [lettere f) e g)];

-- la possibilità di accesso del personale civile, in ragione dell'impiego, ai percorsi formativi militari in un'ottica di valorizzazione delle professionalità possedute e di ottimizzazione e integrazione organizzativa delle attività di formazione [lettera h)];

-- l'apertura delle scuole della Difesa a beneficio della collettività, con la previsione di percorsi di formazione aperti a tutto il personale, anche a tempo determinato, nonché a studenti universitari e tecnici specialistici interessati ad acquisire professionalità militari specifiche e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche per il reinserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la disposizione prevede l'adozione di misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate, nonché la possibilità di sviluppare opportunità di formazione-lavoro anche attraverso il coinvolgimento di strutture aziendali esterne [lettera i)].

L'articolo 11 prevede il procedimento per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del presente disegno di legge.

In particolare, è previsto che:

-- i decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per i profili di interesse, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono chiamate ad esprimere il parere entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale i decreti potranno essere in ogni caso adottati; qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni (comma 1);

-- entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui

al presente disegno di legge. La *ratio* della previsione di una delega correttiva e integrativa risiede nella duplice esigenza, da un lato, di sperimentare i nuovi assetti e di operare successivamente gli assestamenti che si dovessero rendere necessari o opportuni, dall'altro, di attuare gradualmente una riforma complessa come quella di aggiornamento dello strumento militare nazionale (comma 2);

- i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possano modificare le disposizioni di diretta applicazione recate dal capo I del presente disegno di legge e che tutti gli interventi normativi siano effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, secondo quanto previsto dall'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice (comma 3);
- gli eventuali nuovi o maggiori oneri, se non compensati all'interno degli stessi decreti legislativi, devono trovare copertura in un previo provvedimento legislativo che appresti le necessarie risorse finanziarie (comma 4);
- le risorse che si renderanno eventualmente disponibili in relazione alle minori spese che potranno derivare dall'adozione dei decreti legislativi saranno destinate prevalentemente al finanziamento di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 4), del presente disegno di legge (comma 5).

Testo delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare novellate

Art. 1
Ministro della difesa

Art. 10. *Attribuzioni del Ministro della difesa*

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

***b)* emana, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della difesa, le direttive in materia di politica militare, di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore della difesa;**

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

***d)* approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni;**

***d-bis)* propone, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il disegno di legge di spesa pluriennale, di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa.**

2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:—

a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;

b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;

c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;)

d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;

e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.

Art. 14. Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

1. Il Ministro della difesa si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 10 a 13, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Gli uffici e l'incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 18-bis. Organismo indipendente di valutazione della performance. – 1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è disciplinato dal regolamento in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 536. Programmi

1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

~~3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:~~

a) con legge di spesa pluriennale, a norma dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica;

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di

cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

3-bis. All'atto della presentazione del disegno di legge di cui al comma 3, lettera a), il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.

4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.

5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti strutture del Ministero della difesa.

Art. 2

Vertici militari

Art. 25. Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa:

a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;

b) è gerarchicamente sovraordinato:

1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;

2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;

3) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa;

c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Art. 26. Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
 - a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione;
 - a-bis) predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
 - a-ter) esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice Comandante delle operazioni nel caso di attività interforze, oppure ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata;
 - b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
 - c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3;
2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 27. Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento.
2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

Art. 27-bis. Configurazione della carica di Vice Comandante per le operazioni

1. Il Vice Comandante per le operazioni:
 - a) è comandante del Comando operativo di vertice interforze, di cui all'articolo 29, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo;
 - b) dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell'esercizio delle sue ~~funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali;~~
 - c) esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative all'impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni interforze e multinazionali, avvalendosi dei Comandi operativi delle Forze armate.
2. Al Vice Comandante per le operazioni non si applicano gli articoli 1818 e 1094, comma 3.

Art. 28. Comitato di vertice delle Forze armate

1. Il Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Segretario generale della difesa e il Vice Comandante per le operazioni

2. Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per il Segretario generale della difesa nonché per il Vice Comandante per le operazioni.

3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono previste dal regolamento.

Art. 29. Comando operativo di vertice interforze

1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice Comandante per le operazioni, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali. Per l'esercizio di tali funzioni si avvale dei Comandi operativi delle Forze armate.

1-bis. Abrogato

2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

Art. 88. Principi in materia di organizzazione

1. Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità **terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree, **dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di propria competenza**; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.**

2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.

Art. 102. Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

1-bis). Il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 112. Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

1-bis). Il Comando in capo della Squadra navale esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni navali di interesse della forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.

2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.

[3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.]

Art. 143. Comando e controllo operativo delle Forze aeree

1. Il Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.

2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.

Art. 164. Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;

b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;

d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;

e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando **operativo** per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

~~h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.~~

2. Il Comandante generale:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

- d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:
- a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;
- b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:
- 1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
 - 2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
 - 3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.
4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa e **la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica**, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Art. 1094. Attribuzione dei gradi di vertice

1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il **Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica** durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. **Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.**
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

Art. 3

Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica

(dopo l'art. 31 COM)

Sezione II-bis - Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, organi e strutture dipendenti.

Art. 31-bis. Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato d'interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

3. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.

Art. 31-ter. Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) risponde al Ministro dell'attuazione delle direttive in materia di politica industriale di interesse della Difesa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*;

b) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

c) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *d)*;

d) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale della Difesa;

e) è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d'arma;

f) è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

~~2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.~~

Art. 31-quater. Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

1. Dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica per l'esercizio delle sue attribuzioni dipendono:

a) il Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli ufficiali

dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia civile, oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare;

b) il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;

c) la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;

d) l'Ispettorato generale della sanità militare.

2. Il Vice direttore nazionale degli armamenti, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Art. 31-quinquies. Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture.

1. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori:

a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica;

b) ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;

c) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;

d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

2. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:

a) la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l'acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d'arma, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l'attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;

b) il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l'alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento.

Art. 44. Registro nazionale delle imprese

1. Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le

funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio.

5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:

a) le imprese dichiarate fallite;

b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185;

~~d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;~~

e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

9. Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa può ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reinscrizione nel registro nazionale.

10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:

- a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reinscrizione al registro;
- b) provvede alla revisione triennale del registro;
- c) fa rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
- d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

12. Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.

13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.

Art. 47. *Classificazione degli enti*

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:

- a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;
- b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica;**
- c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.

2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.

3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento.

Art. 54. *Tribunale militare*

1. Il Tribunale militare è formato:

- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
- b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno ~~un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.~~

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

- a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
- b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
- c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi

dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

- 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
 - 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
 - 3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;**
 - 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
 - 5) il Direttore generale per il personale militare.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art. 57. Corte militare di appello

1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.

2. La Corte militare d'appello è formata:

- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
- b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
- c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.

3. Le sezioni della Corte sono formate:

- a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
- b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.

4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:

- a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
- b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
- c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

- 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
 - 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
 - 3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;**
 - 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
 - 5) il Direttore generale per il personale militare.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Art. 105. Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera f), l'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 113. Organizzazione logistica della Marina militare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera f), l'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata.

2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.

3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.

4. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.

5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 145. Comando logistico dell'Aeronautica militare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera f), il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata.

2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 282. Alloggi ASIR

1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

Art. 306. Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, è ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione è data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita.

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio **della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica**, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono

definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione.

5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

Art. 307. Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo.

2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.

3. Il programma di cui al comma 2:

- a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
- b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
- c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
- d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una

dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:

- a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;
- b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) permuta ai sensi del comma 7.

5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo 619.

6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.

~~7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.~~

8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre

2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.

9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio **della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica**, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio **della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica** che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio **della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica**, d'intesa con l'Agenzia del demanio;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314;

e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;

f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.

11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Art. 324. Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni

1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.

3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell'archivio dello stesso comune.

4. Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

8. Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.

9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione dei lavori e del demanio **della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica** del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.

Art. 357. Attività addestrative e tutela ambientale

1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal **Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica**.

2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

Art. 909. Norme comuni alla riduzione dei quadri

1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

~~d) ufficiali in servizio permanente effettivo.~~

2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica

d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.
4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.
9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

Art. 1378. Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:
 - a) al Ministro della difesa se si tratti di:
 - 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
 - 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
 - 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;
 - 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
 - b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
 - c) al **Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-industriale o al sostituto di cui all'articolo 31-bis, comma 2;**
 - c-bis) al **direttore militare più elevato in grado di cui all'articolo 40, comma 2, per il personale militare dipendente dall'area tecnico-amministrativa;**
 - ~~d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;~~
 - e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
 - 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);
 - f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello

- gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;
- g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
- h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
- i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).

Art. 1380. Composizione delle commissioni di disciplina

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.
3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
 - a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
 - b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
 - d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del Segretario generale;**
 - e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
 - f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
 - g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
 - h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;
 - i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

Art. 2190. Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa

1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.

2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti **dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica** di cui al medesimo articolo.

3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.

Art. 4

Segretario generale della difesa

Art. 40. Configurazione della carica di Segretario generale della difesa.

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggiore della difesa le esigenze dell'area tecnico-operativa ed in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale.

2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado.

Art. 41. Attribuzioni del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa:

a) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa e, in particolare, assicura:

1) il coordinamento dell'azione amministrativa;

2) la gestione del contenzioso della Difesa e l'attività di consulenza giuridica, fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

3) la gestione delle risorse umane, fatte salve le competenze in materia di impiego;

4) il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;

b) può delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate nel regolamento.

Art. 42. Organi di supporto del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;

b) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.

(dopo l'art. 42 COM)

Capo IV-bis - Registro nazionale delle imprese

Art. 43. Competenze del Segretariato generale della difesa. Abrogato.

Art. 18. Commissario generale per le onoranze ai Caduti

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, il quale ne riferisce al Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.

2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinate nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.

Art. 5

Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca

Art. 29-bis. Comando della formazione interforze

1. Il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e comando della formazione interforze e della ricerca.

2. Le attività relative al Comando della formazione interforze sono svolte dal Centro alti studi della Difesa.

3. Il Comandante della formazione interforze assume anche l'incarico di presidente del Centro alti studi della Difesa.

Art. 214. Individuazione degli istituti

~~1. Il presente titolo disciplina:~~

~~a) le scuole militari;~~

~~b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;~~

~~c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;~~

~~**c-bis) gli istituti di alta formazione degli ufficiali delle Forze armate;**~~

~~d) le scuole carabinieri;~~

~~e) le scuole allievi operai.~~

2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.

(dopo l'art. 223 COM)

Sezione II - Istituti di formazione superiore e di alta formazione per ufficiali

Art. 224. Istituti di formazione superiore

1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

- a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano
- b) Istituto di studi militari marittimi;
- c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
- d) Scuola ufficiali carabinieri.

Art. 224-bis. Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca

1. L'alta formazione degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

- a) Istituto alti studi della difesa;
- b) Istituto superiore di stato maggiore interforze.

2. Gli istituti, di cui al comma 1, e il Centro militare di studi strategici costituiscono il polo per l'alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa.

Art. 6

Ispettorato generale della sanità militare

Art. 188. Organi centrali

1. Sono organi centrali della sanità militare:

- a) l'Ispettorato generale della sanità militare, posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, che costituisce l'organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa in materia sanitaria e rappresenta il vertice sanitario interforze;
- b) il Collegio medico-legale.

2. L'Ispettorato generale della sanità militare:

- a) emana disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate;
- b) è l'organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate;
- c) è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità.

Art. 191. Organi direttivi

1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:

- a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui **all'articolo 188, comma 2;**
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi **di sanità operativa di competenza degli enti sanitari** di ciascuna Forza armata.

2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.

4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.

4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.

Art. 192. Commissioni mediche interforze

1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate «Commissioni», esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198.

2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione **del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il quale ne assicura il funzionamento.**

Art. 194. Commissione medica interforze di seconda istanza

01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.

1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita **dall'Ispettorato generale della sanità militare** ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.

2. La Commissione di cui al comma 01:

a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;

b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.

3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Art. 195. Strutture sanitarie interforze

1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;

~~b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;~~

c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

1-bis. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1, poste alle dirette dipendenze dell'Ispettorato generale della sanità, è devoluta ad apposita regolamentazione emanata dal Capo di stato maggiore della difesa, il quale assicura la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio.

Art. 7

Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale

Art. 165. *Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego*

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;

b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e **vice presidente della commissione unica interforze** per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti **della commissione** superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

4. Il Comandante generale esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.

5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.

Art. 1034. *Denominazioni e composizione*

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:

a) **la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti;**

b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a **colonnello** e corrispondenti;

c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;

d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

~~2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.~~

3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:

a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;

b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;

c) Comandante generale della Guardia di finanza;

d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica;

e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:

- a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
- b) impiegati presso gli enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
- c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.

Art. 1035. Norme procedurali

1. **La Commissione unica interforze** e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

Art. 1036. Commissione unica interforze.

1. **La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è così composta:**
 - a) **per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare:**
 - 1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
 - 2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;
 - 3) Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;
 - 4) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
 - 5) Vice comandante per le operazioni;
 - 6) Comandante della formazione interforze;
 - 7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;
 - 8) Comandante di vertice dell'organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
 - 9) Comandante di vertice dell'organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;
 - 10) Comandante di vertice dell'organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
 - 11) il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;
 - b) **per l'Arma dei carabinieri:**
 - 1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
 - 2) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente;
 - 3) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
 - 4) i generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

2. Se alcuno dei membri di cui al comma 1, lettera a), numeri 7), 8), 9) e 10), riveste un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione, un numero pari di generali di corpo d'armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell'ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già compresi tra i membri di cui ai numeri 2) 3), 4), 5), 6) e 11).

3. In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Sono consultati dalla Commissione unica interforze:

a) il Direttore nazionale degli armamenti è responsabile per la logistica, se civile, ovvero per l'Arma dei carabinieri anche se militare, e il Segretario generale della difesa, allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;

b) l'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado appartenente ai ruoli del servizio permanente, rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, allorché la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

Art. 1041. Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento.

1. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti.

2. Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata:

a) il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa;

b) il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa.

Art. 1061. Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole, **a seconda del grado rivestito dall'ufficiale, della Commissione unica interforze ovvero** della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che è formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Art. 1064. Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.

2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

3-bis. Per l'approvazione degli elenchi e delle graduatorie, nonché per il corretto esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1, il Ministro può avvalersi di una commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento. La commissione riferisce al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico.

3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis è costituita da tre membri individuati ai sensi dell'articolo 984-bis.

Art. 1069. Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

1. L'autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti, la Commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale con il grado di tenente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado.

3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

~~5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.~~

Il presente disegno di legge rappresenta l'avvio del progetto di riforma strutturale e organizzativa del Ministero della difesa prefigurato nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, approvato dal Consiglio supremo di difesa il 21 aprile 2015 e presentato alle Commissioni riunite e congiunte 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati il 14 maggio 2015. In particolare, il disegno di legge attua alcune delle indicazioni del Libro bianco che necessitano di una trasformazione normativa.

Come enunciato dal *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 8), il progetto di riforma è inteso a delineare, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di *governance* e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli ambiti di intervento che sono stati individuati sono quattro:

1) revisione della *governance*, con l'obiettivo di ridurre il livello di risorse umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, consentendo una più efficace direzione politica e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, da attuare secondo i seguenti principi:

- organizzazione per funzioni strategiche - direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze e supporto alle forze - eliminando ogni duplicazione e accorpando le unità che svolgono le medesime funzioni;
- unicità di comando, al quale è affiancato il principio della direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, con l'obiettivo di realizzare una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare della Difesa e una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione e impiego delle capacità e del supporto integrato;
- efficienza ed economicità di funzionamento, che rappresentano gli obiettivi principali dell'azione riformatrice;

2) l'adeguamento del modello operativo, mediante: il passaggio da una visione interforze delle Forze armate ad una maggiore integrazione fra le varie componenti, nel rispetto degli specifici domini di azione; l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure; il rafforzamento delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento;

3) la conseguente rimodulazione del modello professionale, da realizzare mediante un incremento della aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, in modo da assicurare la graduale diminuzione dell'età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;

4) la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca.

In relazione alla particolare complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge, composto di **undici articoli** suddivisi in **due capi**, prevede due modalità di intervento:

- disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione complessiva della *governance* dello strumento militare, ispirata ai principi del rafforzamento della direzione politica, della unicità di comando e della distinzione delle competenze (**articoli 1, 2, 3 e 4**), nonché ad adottare misure organizzative nei settori della formazione (**articolo 5**), della sanità militare (**articolo 6**) e dell'avanzamento dei dirigenti militari (**articolo 7**) in funzione del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare.

- il conferimento al Governo delle deleghe legislative per la revisione del modello operativo delle Forze armate (**articolo 8**), per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate (**articolo 9**), per la riorganizzazione del sistema della formazione (**articolo 10**), prevedendo altresì il procedimento per l'esercizio delle stesse (**articolo 11**).

In particolare, il **Capo I** reca le disposizioni di diretta applicazione in materia di riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture (**articoli da 1 a 7**).

Articolo 1 - Ministro della difesa.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

- rafforzamento delle attribuzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della difesa [**lettere a**];
- riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* in un articolo diverso da quello riferito agli uffici di diretta collaborazione [**lettere b**) e c)];
- integrazione delle attribuzioni del Ministro della difesa, prevedendone l'iniziativa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per la proposizione di un disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi della Difesa, inteso ad assicurare una programmazione nel lungo termine, comunque rivedibile con cadenza triennale ed inserita nell'ambito della programmazione finanziaria nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni) [**lettere d**].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, data la natura ordinamentale delle relative previsioni.

Articolo 2 – Vertici Militari.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

➤ comma 1:

- conferma della dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle funzioni già spettanti al Segretario generale e fatta eccezione per quelle relative alla politica industriale, anche della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL) istituita dall'articolo 3 del presente disegno di legge, [**lettera a**];
- revisione delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della Difesa [**lettera b**];
- conferma della sussistenza di uno stato maggiore per l'esercizio delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa [**lettera c**];
- configurazione della nuova carica di Vice Comandante per le operazioni [**lettera d**];
- istituzione del Comitato di vertice delle Forze armate, in luogo dell'attuale Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, integrato con la partecipazione delle due nuove figure del DNAL e del Vice comandante per le operazioni [**lettera e**];
- conferma della sussistenza del Comando operativo di vertice interforze, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni [**lettera f**];
- integrazione dei principi in materia di organizzazione dello strumento militare con la previsione della difesa dello spazio e della difesa cibernetica [**lettera g**];
- integrazione, con finalità di coordinamento, delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative ai comandi operativi di ciascuna Forza armata in riferimento alla eventuale delega delle funzioni di comando e controllo delle esercitazioni e delle operazioni da parte del Capo di stato maggiore della difesa ai Capi di stato maggiore di Forza armata o, limitatamente ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri [**lettere h, i, l**];

- coordinamento delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative alle attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico [**lettera m)**];
- articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare:
 - coordinamento formale conseguente all'istituzione della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, e alla riconfigurazione della carica di Segretario generale, di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge;
 - individuazione del termine di durata degli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, fissato in tre anni (in luogo della vigente durata minima di due anni), con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo;
 - riconoscimento, in caso di cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio (analogo trattamento previdenziale è già previsto per il Comandante generale della Guardia di finanza a seguito della novella all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 79 del 2010) [**lettera n)**];
- **comma 2:** coordinamento delle disposizioni relative al vertice del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, con la disposizione riguardante la durata triennale del mandato dei vertici delle Forze armate di cui al comma 1, lettera n), prevedendo tale durata anche per il Comandante generale della Guardia di finanza, al fine di uniformare la disciplina per tutti i vertici militari.

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- **comma 1:**
 - la disposizione di cui alla **lettera a)**, in materia di dipendenza del DNAL dal Capo di stato maggiore della difesa, ha natura ordinamentale;
 - le disposizioni di cui alla **lettera b)**, in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, hanno natura ordinamentale;
 - lo stato maggiore della difesa, di cui alla **lettera c)**, non subisce modifiche;
 - il Vice comandante per le operazioni, di cui alla **lettera d)**, assorbe le funzioni già attribuite all'attuale comandante del Comando operativo di vertice interforze. Al Vice comandante per le operazioni non si applica il comma 3 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare in materia di attribuzione dei gradi di vertice, che prevede una durata dell'incarico non inferiore a due anni; conseguentemente allo stesso non è attribuita la speciale indennità pensionabile prevista per generali o ammiragli delle Forze armate, di cui all'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare;
 - il Comitato di vertice delle Forze armate, di cui alla **lettera e)**, assorbe le funzioni già attribuite all'attuale Comitato dei capi di stato maggiore delle Forze armate;
 - il Comando operativo di vertice interforze, di cui alla **lettera f)**, continua a svolgere i compiti attualmente attribuiti, potendosi anche avvalere dei comandi operativi delle Forze armate;
 - la **lettera g)** attiene alla sola definizione dei principi organizzativi dello strumento militare.
 - le disposizioni di coordinamento, di cui alle **lettere h), i), l)**, si riferiscono a strutture organizzative già previste a legislazione vigente; in particolare il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito, di cui alla **lettera h)**, è già previsto dall'articolo 2188-*bis*, comma 1, lettera b), numero 22), come modificato dall'articolo 1,

comma 1, lettera *p*), numero 2.7), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, che ne dispone la riconfigurazione e ridislocazione a Roma entro il 31 dicembre 2018;

- la disposizione, di cui alla **lettera m**), ha natura ordinamentale;
- la disposizione di cui alla **lettera n**), sostituendo il Segretario generale della difesa con il DNAL, comporta l'inserimento di quest'ultimo tra i percettori della speciale indennità pensionabile prevista per i generali o ammiragli delle Forze armate dall'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare, con conseguente invarianza finanziaria.

La parte della disposizione sulla durata degli incarichi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale.

Riguardo al riconoscimento ai vertici militari di un trattamento previdenziale analogo a quello riservato al Comandante generale della Guardia di finanza in caso di termine del mandato e cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età, si evidenzia che dall'applicazione simulata della disposizione agli ultimi quattro conferimenti degli incarichi effettuati per ciascun vertice militare (Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale), è risultato che solo in casi rarissimi (n. 3) e per periodi di tempo estremamente contenuti (comunque di media nettamente inferiori all'anno) si sarebbe verificata la cessazione dall'incarico prima del raggiungimento del limite di età. Nonostante quanto evidenziato, e in particolare circa la scarsa incidenza sulla ordinaria cadenza temporale connessa alla scadenza del mandato e al conseguente raggiungimento dei limiti di età, anche alla luce dei tempi di progressione delle carriere degli ufficiali fissati da periodi di permanenze minime in ciascun grado, a scopo prudenziale, è stato previsto, a salvaguardia della eventuale presenza di oneri, una copertura finanziaria a carico del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare. A conferma della mera eventuale onerosità, si evidenzia che la corrispondente disposizione relativa al Comandante generale della Guardia di finanza è stata considerata neutra sotto il profilo finanziario [novella all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), della legge n. 79 del 2010];

- **comma 2:** la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale.

Le eventuali misure organizzative, pertanto, potranno essere realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente in quanto la nuova architettura ordinativa:

- non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;
- relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
- non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente sono allocati gli organi oggetto di riorganizzazione, prontamente disponibili all'uso.

Articolo 3 - Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

Articolo 4 - Segretario generale della difesa.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

➤ Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (**art. 3**):

- configurazione della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevedendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

- n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19) [**lettere a) e b)**], nella parte in cui inseriscono gli articoli 31-*bis* e 31-*ter* del codice dell'ordinamento militare];
- individuazione degli organi e delle strutture di supporto del DNAL [**lettera b)**], nella parte in cui inserisce gli articoli 31-*quater* e 31-*quinqüies* del codice dell'ordinamento militare], in particolare:
 - istituzione della carica di Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevedendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo articolo 19), assicurando l'alternanza civile/militare rispetto al DNAL;
 - istituzione della carica di Comandante logistico della difesa;
 - istituzione della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, articolata, al suo interno, in Direzione nazionale degli armamenti e Comando logistico della difesa;
 - riallocazione dell'Ispettorato generale della sanità militare alle dipendenze del DNAL;
 - riallocazione presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica del registro nazionale delle imprese, attualmente collocato presso il Segretariato generale della difesa [**lettera c)**];
 - modifica della dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale, trasferita dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [**lettera d)**];
 - coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di Comandi logistici di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri in riferimento alle attribuzioni del DNAL in materia di logistica [**lettere g), h), i)**];
 - coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di composizione del tribunale militare e della Corte militare d'appello, alloggi ASIR, dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili della Difesa, impugnazione dei decreti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa, attività addestrative e tutela dell'ambiente, collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, attribuzione dei gradi di vertice, autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, composizione delle commissioni di disciplina, unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa in riferimento alle attribuzioni del DNAL e ai compiti della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [**lettere e), f), l) m), n), o), p), q), r)**].
- Segretario generale della difesa (**art. 4)**:
- riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19), con previsione di dipendenza e attribuzioni, queste ultime riferite alla sola area tecnico-amministrativa del Dicastero con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti. Viene, altresì, confermata la possibilità per il Segretario generale di delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [**lettere a), b)**];

- riconfigurazione degli organi di supporto del Segretario generale con la soppressione delle due cariche di Vice segretario generale della difesa e la conferma della sussistenza del Segretariato generale della difesa, per l'esercizio delle attribuzioni del Segretario generale della difesa [**lettera c)**];
- inserimento nel codice dell'ordinamento militare del Capo IV-*bis* – Registro nazionale delle imprese, per ragioni sistematiche [**lettera d)**]
- modifica della dipendenza del Commissario generale per le onoranze ai caduti dal Ministero della difesa, trasferita dal Ministro della difesa al Segretario generale della difesa [**lettera f)**].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare:

- l'istituzione delle nuove cariche di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, di Vice direttore nazionale degli armamenti e di Comandante logistico della difesa avviene ad invarianza di spesa complessiva, trovando compensazione nella riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa e nella soppressione delle due cariche di Vice Segretario generale della difesa attualmente previste, secondo quanto evidenziato nei sottostanti grafici:

ORGANIGRAMMA DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI DI REVISIONE EX ART. 1, L. 4



Fig.3 - Attuale struttura organizzativa.

ORGANIGRAMMA DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI DI REVISIONE EX ARTT. 3 E 4




Fig.4 - Nuova struttura organizzativa.

- la costituzione della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e delle relative strutture, alle quali sono attribuiti compiti riferiti alle funzioni logistiche e di Direttore nazionale degli armamenti attualmente esercitate dal Segretario generale della difesa, avviene ad invarianza di spesa complessiva trovando compensazione nella corrispondente riduzione delle strutture del Segretariato generale della difesa conseguente alla riconfigurazione della carica di Segretario generale come mostrano da sottostanti grafici:

ATTUALE STRUTTURA DEL SEGRETARIATO GENERALE/DNA




Fig 5 - Attuale struttura del Segretariato Generale della Difesa




Fig 6 - Ricomposizione Area SGD e Area DNAL




Fig 7 - Attual strutture dipendenti dal Segretario Generale




Fig 8 - Riconfigurazione delle attuali strutture tra DNA(L) e SGD

- le disposizioni che modificano la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale e del Commissario generale per le onoranze ai caduti hanno natura ordinamentale.

Le conseguenti misure organizzative potranno essere, pertanto, realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente in quanto la nuova architettura ordinativa:

- non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile. In particolare, con riguardo alle strutture di livello dirigenziale del personale civile, il nuovo assetto

organizzativo delle aree DNAL e SGD, come evidenziato nelle **tabelle** sottostanti (allegati **A, B e C**), risulta in linea con le dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2015 (registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2016, foglio n. 89) di individuazione dei posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa. Si soggiunge, altresì, che in alcun modo è previsto l'incremento del numero delle posizioni organiche dirigenziali riferite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
- non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente sono allocati gli organi oggetto di riorganizzazione, prontamente disponibili all'uso.

Allegato A

POSIZIONI ORDINATIVE ATTUALI RELATIVE ALL'AREA SGD/DNA

DIRIGENTI		OGGI											TOTALE			
		SGD DNA	PERSONMIL	PERSOCIV	PREVIMIL	COMMISSERVIZI	TERRARM	NAVARM	ARAMEREO	TELEDIFE	GENIODIFE					
GEN.CA	Militari	2														2
DG*	Civili	1														1
GEN.DIV	Militari	2	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
DG*	Civili	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
GEN.B	Militari	4	3	1		1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26
DIR**	Civili	3	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	25
COL	Militari	15	3		1	3	10	12	11	8	6	6	6	6	6	69
DIR**	Civili	14	12	12	7	3	3	2	2	3	5	5	5	5	5	63
TOTALE DIRIGENTI GENERALI - Gen.C.A. e Gen.Div.	Militari	4	1							1	1	1	1	1	1	10
TOTALE DIRIGENTI GENERALI - Gen.B. e Col.	Militari	19	6	1	1	4	14	16	15	11	8	8	8	8	8	95
TOTALE DIRIGENTI GENERALI	Militari	17	16	16	11	6	4	3	3	4	4	4	4	4	4	88
TOTALE DIRIGENTI GENERALI	Militari	23	7	1	1	4	15	17	16	12	9	9	9	9	9	105
TOTALE DIRIGENTI GENERALI	Civili	22	16	17	12	7	4	3	3	4	4	4	4	4	4	96

note
* Dirigenti 1^ Fascia
** Dirigenti 2^ Fascia

Allegato B

POSIZIONI ORDINATIVE RELATIVE ALL'AREA SGD DOPORORDINO

DIRIGENTI		SEGRETARIATO GENERALE					TOTALE
		SGD	PERSONMIL	PERSOCTV	PREVIMIL		
GEN.CA. - Militari							
DG* - Civili		1					1
GEN.DIV. - Militari			1				1
DG* - Civili		2		1		1	4
GEN.B. - Militari		1	3	1			5
DIR** - Civili		1	4	4		4	13
COL. - Militari		3	3			1	7
DIR** - Civili		5	12	12		7	36
TOTALE DIRIGENTI GENERALI - Militari			1				1
Gen.C.A. e Gen. Div. - Civili		3		1		1	5
TOTALE DIRETTORI - Militari		4	6	1		1	12
Gen.B. e Col. - Civili		6	16	16		11	49
TOTALE GENERALE - Militari		4	7	1		1	13
Civili		9	16	17		12	54

note:

* Dirigenti 1^ Fascia

** Dirigenti 2^ Fascia

Allegato C

POSIZIONI ORDINATIVE RELATIVE ALL'AREA DNAL DOPO RICORDINO

DIRIGENTI		DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI E DELLA LOGISTICA									
		DNAL	COMMISSERVI	TERRARM	NAVARM	ARAMERED	TELEDIFE	GENIODIFE	TOTALE		
GEN CA	Militari	2								2	
DG*	Civili	-								-	
GEN DIV	Militari	2		1	1	1	1	1	1	7	
DG*	Civili	2	1	-	-	-	-	-	-	3	
GEN B	Militari	3	1	4	4	4	3	2	2	21	
DIR**	Civili	2	3	1	1	1	1	3	3	12	
COL	Militari	12	3	10	12	11	8	6	6	62	
DIR**	Civili	9	3	3	2	2	3	5	5	27	
TOTALE DIRIGENTI GENERALI -	Militari	4		1	1	1	1	1	1	9	
Gen. C.A. e	Civili	2	1	-	-	-	-	-	-	3	
TOTALE DIRETTORI -	Militari	15	4	14	16	15	11	8	8	83	
Gen. L. e	Civili	11	6	4	3	3	4	4	4	39	
TOTALE GENERALE	Militari	19	4	15	17	16	12	9	9	92	
	Civili	13	7	4	3	3	4	4	4	42	

note

* Dirigenti 1^ Fascia

** Dirigenti 2^ Fascia

Articolo 5 - Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure organizzative:

- **Comando della formazione interforze [(comma 1, lettera a)]:**
 - istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca;
 - dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa;
 - individuazione del Centro alti studi della difesa (CASD) quale struttura per lo svolgimento delle attività relative al Comando della formazione interforze;
 - attribuzione al Comandante della formazione interforze anche dell'incarico di Presidente del CASD;
- **Polo per l'alta formazione e la ricerca [(comma 1, lettere b), c), d) ed e)]:**
 - costituzione del Polo per l'alta formazione e la ricerca;
 - dipendenza dal Centro alti studi della difesa (CASD);
 - composizione: Istituto alti studi della difesa (IASD), Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI) e Centro militare di studi strategici (CeMiSS).

Quantificazione degli effetti finanziari.

- **Comando della formazione interforze.**

Le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

~~La soluzione organizzativa adottata, che identifica, sotto il profilo strutturale, il neoistituito~~ Comando della formazione interforze con l'esistente Centro alti studi della difesa - ente interforze dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa (art. 93 del d.P.R. n. 90 del 2010) - e attribuisce al relativo Comandante anche l'incarico di Presidente del CASD, senza costituire nuovi organismi, assicura, infatti la neutralità finanziaria dell'intervento, atteso che:

 - non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;
 - relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
 - non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali nuove strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente è allocato il CASD, prontamente disponibili all'uso.
- **Polo per l'alta formazione e la ricerca.**

Le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La soluzione organizzativa adottata, che pone il Polo per l'alta formazione e la ricerca alle dipendenze del Centro alti studi della difesa, da cui già attualmente dipendono gli istituti che lo compongono - IASD, ISSMI e CeMiSS, (art. 93 del d.P.R. n. 90 del 2010) - senza costituire nuovi organismi, infatti, assicura la neutralità finanziaria dell'intervento, atteso che:

 - non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;
 - relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
 - ~~non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali nuove strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente è allocato il CASD, prontamente disponibili all'uso.~~

Le misure organizzative previste dalle disposizioni in esame potranno, pertanto, essere realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e consentiranno, in virtù della direzione unitaria della formazione così realizzata, un più efficiente impiego delle risorse.

Articolo 6 - Ispettorato generale della sanità militare.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

- riconfigurazione dell'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), quale vertice sanitario interforze con previsione delle relative competenze, nei seguenti termini [**lettere a), d), e)**]:
 - dipendenza dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
 - dipendenza da IGESAN del Policlinico militare di Roma, dei centri ospedalieri militari e dei dipartimenti militari di medicina legale;
- ridefinizione delle attribuzioni degli organi direttivi della sanità di ciascuna Forza armata [**lettera b)**];
- attribuzione al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della definizione della competenza territoriale delle Commissioni mediche di prima e di seconda istanza [**lettera c)**].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni, avendo natura ordinamentale in quanto definiscono competenze e dipendenze, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 - Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

- riduzione del numero delle commissioni di vertice - attualmente quattro, una per ciascuna Forza armata - mediante unificazione in una commissione unica interforze, caratterizzata dalla compresenza dei vertici dell'area interforze e dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando [**lettera d)**];
- ampliamento della relativa competenza - attualmente limitata alla valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti - con estensione ai generali di brigata e gradi corrispondenti [**lettera b), numero 1)**];
- conferma del numero e della composizione delle commissioni superiori di avanzamento, una per ciascuna Forza armata [**lettera e)**];
- modifica della competenza delle commissioni superiori di avanzamento - attualmente riferita alla valutazione degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti - con limitazione ai gradi di tenente colonnello e colonnello e gradi corrispondenti [**lettera b), numero 2)**];
- facoltà del Ministro di nominare una commissione consultiva di cui avvalersi ai fini dell'approvazione degli elenchi degli ufficiali idonei e non idonei all'avanzamento e delle graduatorie di merito, stilati dalle commissioni di avanzamento [**lettera g)**];
- coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di attribuzioni del Comandante generale, norme procedurali relative alle commissioni di avanzamento, avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali, cancellazione dai quadri per gli ufficiali [**lettere a), c), f) e h)**].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le misure ivi previste, infatti, incidono in senso riduttivo sul numero delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento dei dirigenti militari, istituendo una commissione unica interforze, in luogo delle quattro commissioni di vertice attualmente previste.

Parimenti, è confermata l'invarianza della spesa in riferimento alle disposizioni relative alle commissioni superiori di avanzamento, restandone inalterati il numero e la composizione (artt.1037, 1038, 1039 e 1040 del codice dell'ordinamento militare).

Con riguardo alla commissione consultiva eventualmente nominata dal Ministro della difesa, l'invarianza della spesa è assicurata dalla previsione che i relativi membri siano individuati ai sensi dell'articolo 984-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede lo svolgimento a titolo gratuito di funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa da parte di ufficiali in congedo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito e siano

transitati, a seguito di concorso pubblico, nei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, senza collocamento in fuori ruolo e previa autorizzazione dell'organo di autogoverno.

Il **Capo II** reca le disposizioni di conferimento delle deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate (**articolo 8**), per la rimodulazione del modello professionale ed in materia di personale delle Forze armate (**articolo 9**), per la riorganizzazione del sistema della formazione (**articolo 10**), nonché quelle relative al procedimento per l'esercizio delle stesse (**articolo 11**).

Si riporta, di seguito, la descrizione sintetica delle disposizioni di delega.

➤ **Articolo 8 - Delega per la revisione del modello operativo delle Forze armate:**

conferisce la delega per la revisione del modello operativo delle Forze armate, al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità ad operare in contesti multinazionali complessi anche ad elevata intensità nonché in vista delle future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, mediante:

- ~~-----~~ misure di riorganizzazione delle funzioni (direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze, supporto alle forze), assicurando la riduzione dei livelli gerarchici, l'unificazione delle competenze e la standardizzazione organizzativa degli stati maggiori, eliminando ogni duplicazione con conseguente accorpamento di unità e strutture [(**lettera a**)];
- misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa [(**lettera b**)];
- misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, nella generazione e nell'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali [(**lettera c**)];
- misure organizzative e ordinarie volte a consentire l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate [(**lettera d**)];
- misure volte ad elevare i livelli di integrazione e di interoperabilità delle capacità operative nazionali con quelle delle forze alleate e delle organizzazioni internazionali di riferimento [(**lettera e**)];
- misure dirette a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che risponda a criteri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità [(**lettera f**)];
- misure organizzative e ordinarie intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate [(**lettera g**)];
- misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale [(**lettera h**)];
- misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze [(**lettera i**)];
- misure di razionalizzazione della disciplina degli alloggi di servizio e della loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e contemperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa [(**lettera l**)].

➤ **Articolo 9 - Delega per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate:**

conferisce la delega per la rimodulazione del modello professionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e in materia di personale militare.

In riferimento alla rimodulazione del modello professionale [(lettera a)] dovrà essere assicurato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91.

A tal fine sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato fino al conseguimento di un limite massimo comunque non superiore al cinquanta per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare. In particolare, la rimodulazione in parola parte dalla ripartizione delle dotazioni organiche delle Forze armate stabilita dal citato articolo 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare, che prevede, su un organico di 150.000 unità, 34.700 unità a tempo determinato, pari al 23,13% dell'entità complessiva degli organici. Stabilito di raggiungere detta ripartizione organica al 1° gennaio 2025 e considerato, a partire da detta data, un naturale esodo del personale pari al 2% annuo (3.000 unità), è possibile ipotizzare che entro l'anno 2035 possa essere conseguita la graduale sostituzione di 30.000 unità a tempo indeterminato con altrettanto personale a tempo determinato. In tale ipotesi, senza alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, il personale a tempo determinato delle Forze armate passerebbe a circa 64.700 unità, pari al 43,13% del totale generale degli organici (150.000 unità), nel rispetto del limite massimo stabilito dal criterio di delega. È comunque prevista una clausola di salvaguardia che consente lo slittamento di tale termine in relazione alla completa attuazione della citata legge n. 244 del 2012 e dei discendenti decreti legislativi, secondo le medesime modalità previste da tale legge (art. 5, comma 2) [(lettera a), numero 1)];
- 2) coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche di cui al numero 1) con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare; [(lettera a), numero 2)];
- 3) prevedere l'abbassamento dell'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, che preveda un periodo di ferma iniziale e una successiva unica rafferma, con permanenza in servizio complessivamente non superiore a sette anni [(lettera a), numero 3)];
- 4) realizzare un sistema normativo organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, mediante interventi di razionalizzazione delle misure vigenti e introduzione di nuovi strumenti [(lettera a), numero 4)].

~~Gli ambiti di intervento relativi al personale militare riguardano:-~~

- la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali in riferimento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, attualmente caratterizzato dall'attribuzione annuale delle promozioni a scelta in misura tabellare e dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (artt. 1071 e 906 del codice dell'ordinamento militare) a garanzia del rispetto dei limiti organici (cd. avanzamento normalizzato). Il nuovo sistema dovrà collegare l'attribuzione di tali gradi in funzione della necessità di ricoprire precisi incarichi proposti dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-*bis*, 812-*bis* e 818-*bis* del codice dell'ordinamento militare [(lettera b)];

- la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari. Al riguardo, è prevista la definizione di misure ispirate a principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa. **[lettera c)]**.

➤ **Articolo 10 - Delega per la riorganizzazione del sistema della formazione:**

conferisce la delega per la riorganizzazione del sistema della formazione al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze salvaguardando le peculiarità formative delle singole Forze armate **[(lettera a)]**;
- mantenimento alle accademie militari di ciascuna Forza armata della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali **[(lettera b)]**;
- unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo - addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare **[(lettera c)]**;
- adozione di un sistema unitario di formazione permanente, armonizzato a livello nazionale e rispondente agli standard internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze **[(lettera d)]**;
- previsione di specifici percorsi formativi **[(lettera e)]**:
 - 1) per il personale destinato agli incarichi internazionali ovvero impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;
 - 2) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
- agevolazione della partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con riconoscimento in ambito nazionale **[(lettera f)]**;
- ampliamento dell'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione **[(lettera g)]**;
- accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice **[(lettera h)]**;
- previsione di percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

In riferimento alle disposizioni di delega, di cui agli **articoli 8, 9 e 10**, si evidenzia che, per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai conseguenti decreti legislativi. Una quantificazione degli stessi potrà essere effettuata, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.


Sotto questo profilo si rileva che l'**articolo 11** del presente disegno di legge stabilisce:

- al **comma 4**, che gli eventuali nuovi o maggiori oneri, se non compensati all'interno degli stessi decreti legislativi, devono trovare copertura in un previo provvedimento legislativo che appresti le necessarie risorse finanziarie;
- al **comma 5**, che una quota delle ulteriori risorse, derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 ed aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 4). La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Al riguardo, si rappresenta che i risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11 sono diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in quanto riferiti ad interventi/aspetti differenti; pertanto gli eventuali risparmi si andranno ad aggiungere a quelli previsti dalla richiamata normativa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
17 FEB. 2017 Il Ragioniere Generale dello Stato



Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Titolo: «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione.».

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente disegno di legge si prefigge di introdurre le modifiche normative necessarie alla implementazione di alcuni degli specifici obiettivi indicati nel "*Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*" (di seguito denominato "*Libro Bianco*").

Tale ultimo documento, approvato dal Consiglio Supremo di Difesa il 21 aprile 2015 e presentato in Parlamento il successivo 14 maggio, è una "iniziativa di analisi strategica e di sintesi progettuale" che si delinea, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di *governance* e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si tratta di un progetto che, riprendendo e facendo proprio il primo tentativo di trasformazione in senso interforze delle Forze armate, risalente alla cosiddetta riforma Andreatta (Legge 18 febbraio 1997, n. 25), si propone ora una revisione strutturale ed organizzativa attraverso la quale, in una cornice di più spiccata economicità, trovino collocazione soluzioni di maggiore impatto sugli assetti funzionali della Difesa.

L'obiettivo della revisione è quello di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto a parità di capacità operative esprimibili.

In quest'ottica, è espressamente previsto dal Libro Bianco (§146) che l'organizzazione ed il funzionamento della Difesa vengano rivisti per consentire una più efficace direzione politica delle scelte e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello Strumento militare.

In relazione alla particolare complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge, composto di **undici** articoli, suddivisi in due Capi, prevede due modalità di intervento:

- l'adozione di disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione complessiva della *governance* dello strumento militare, ispirata ai principi del rafforzamento della direzione politica, della unicità di comando e della distinzione delle competenze (**articoli 1, 2, 3 e 4**), nonché ad adottare misure organizzative nei settori della formazione (**articolo 5**), della sanità militare (**articolo 6**) dell'avanzamento dei dirigenti militari (**articolo 7**), in funzione del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare;
- il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione del modello operativo delle Forze armate (**articolo 8**), la rimodulazione del modello professionale e in materia personale delle Forze armate (**articolo 9**), la riorganizzazione del sistema della formazione (**articolo 10**), prevedendo altresì il procedimento per l'esercizio delle stesse (**articolo 11**).

Per questo complesso di modifiche, l'intervento legislativo è necessario in quanto si tratta di incidere su materie disciplinate direttamente dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, costituente il codice dell'ordinamento militare.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice», e dal testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito denominato «regolamento», nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato di successivi interventi normativi attuati a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, che hanno attuato profondi programmi di riorganizzazione strutturale articolati attraverso soppressioni e riconfigurazioni ordinamentali, secondo i noti criteri della razionalizzazione, accorpamento delle funzioni, eliminazioni dei duplicati in considerazione delle funzioni omologhe, uniformazione e concentrazione delle attività di supporto e delle strutture preposte allo svolgimento di servizi comuni. In particolare, le precedenti riorganizzazioni sono state attuate con i seguenti provvedimenti legislativi (i quali, se anteriori all'anno 2010, sono stati interessati dal riassetto operato nella fase della codificazione e, conseguentemente, abrogati):

- legge 18 febbraio 1997, n. 25 (c.d. riforma dei vertici);
- decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (riforma strutturale delle Forze armate), attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 (disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 464 del 1997), adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78);
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri) attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253 (disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 464 del 1997), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186);
- decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 (revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate), attuativo della delega di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244).

Anche in riferimento al personale militare, l'attuale disciplina è il risultato di una serie di interventi normativi, succedutisi a partire dagli anni '90 del secolo scorso, che hanno inciso in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento, nonché comportato una graduale riduzione delle consistenze organiche complessive, dalle iniziali 350.000 unità alle attuali 170.000 unità, da ridurre ulteriormente a 150.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Nell'ambito di tali misure, è intervenuto il processo di progressiva trasformazione delle Forze armate, dal modello basato essenzialmente sul personale in servizio obbligatorio di leva – sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005 - al modello costituito interamente da militari professionisti. L'evoluzione normativa in materia è stata determinata dai seguenti provvedimenti legislativi (i quali, se anteriori all'anno 2010, sono stati interessati dal riassetto operato nella fase della codificazione e, conseguentemente, abrogati):

- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), attuativo della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (riordino dei ruoli e modifica delle norme di

- reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), attuativo della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
- decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni (riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali), attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 - legge 14 novembre 2000, n. 331 (norme per l'istituzione del servizio militare professionale);
 - decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale), attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
 - legge 23 agosto 2004, n. 226 (sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore);
 - decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 (disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 215 del 2001), attuativo della delega di cui all'articolo 22 della citata legge n. 226 del 2004;
 - articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in materia di «*spending review*»));
 - DPCM 11 gennaio 2013 e DPR 12 febbraio 2013, n. 29 (riduzione delle dotazioni organiche complessive a 170.000 unità);
 - decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 (riduzione delle dotazioni organiche complessive a 150.000 unità e disposizioni in materia di personale militare e civile), attuativo della delega di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
 - decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Gli **articoli da 1 a 7** recano previsioni normative che incidono in termini di modificazione, integrazione e abrogazione di disposizioni previste dal codice dell'ordinamento militare.

Si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al codice dalle disposizioni di cui al presente disegno di legge, consequenzialmente, comporteranno, in taluni casi, anche la necessità di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 15 marzo 2010, n. 90).

Le disposizioni di cui agli **articoli 8, 9, e 10** non incidono direttamente sulle leggi o regolamenti vigenti in quanto attengono al conferimento della delega legislativa, definendo l'oggetto, i principi e criteri direttivi per il suo esercizio.

~~L'articolo 11, inoltre, stabilisce il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi.~~

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, con riguardo al conferimento della delega legislativa, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione. Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono i principi e criteri direttivi per l'esercizio di tale delega, mentre l'articolo 11 stabilisce le modalità e i tempi per il relativo esercizio.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a

statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina sono infatti attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)* della Costituzione. Per eventuali profili di interesse, è comunque previsto, all'articolo 11 del presente disegno di legge, il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni del disegno di legge sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Le disposizioni del disegno di legge incidono su istituti già regolati da disposizione di rango primario.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano attualmente presentati in Parlamento - in materie parzialmente analoghe, in quanto riferiti a specifici settori dell'ordinamento militare - i seguenti progetti di legge:

~~C.47 - Modifiche agli articoli 703, 1014 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve;~~

C.50 - Modifiche agli articoli 105 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e 897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di cumulo degli incarichi di ufficiale superiore o generale delle Forze armate e di professore o ricercatore universitario;

C.156 - Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;

C.157 - Disposizioni concernenti la ridislocazione di enti e reparti delle Forze armate;

C.172 - Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della commissione medico ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 66/2010 e del comitato di verifica per le cause di servizio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al DPR n. 461/2001;

C.214 - Disposizioni in materia di assunzione dei vincitori di concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

C.445 - Modifica all'articolo 697 e abrogazione degli articoli 703, 2199, 2200 e 2201 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia;

C.1728 - Modifica all'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata;

C.1917 - Istituzione dell'autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo n. 66/2010 concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale;

C.2345 - Stabilizzazione degli ufficiali ausiliari delle Forze armate che hanno svolto almeno trentasei mesi di servizio;

C.2346 - Estensione dell'applicazione dell'articolo 1076 del codice dell'ordinamento militare di

cui al decreto legislativo n. 66/2010 in materia di promozione degli ufficiali delle Forze armate in particolari situazioni;

C.2428 - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato;

C.2588 - Disposizioni per la concessione di una riserva di posti nei concorsi pubblici in favore di alcune categorie di militari congedati senza demerito;

C.2853 - Modifica dell'articolo 537-bis e introduzione dell'articolo 537-bis.1 del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 66/2010 in materia di controllo parlamentare sulla realizzazione dei programmi d'investimento d'interesse dell'amministrazione della difesa;

C.3038 - Modifica dell'articolo 3 della legge n.127/1997 in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;

C.3135 - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti il controllo parlamentare sulle nomine agli incarichi di vertice delle Forze armate e di polizia e dei Servizi di informazione per la sicurezza;

S.886 - Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n.66/2010;

S.1399 - Disposizioni in materia di specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

S.1653 - Modifica al codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 66/2010 in materia di conferimento del grado di maggiore;

S.1809 - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

I contenuti del disegno di legge rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza.

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia disciplinata dal disegno di legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge non presenta problemi di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla materia oggetto del disegno di legge.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del disegno di legge.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il progetto di revisione dello strumento militare nazionale di cui al presente disegno di legge, inteso a conseguire, tra gli altri, anche l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e, altresì, della NATO, è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

In particolare, per quanto riguarda la funzione dell'impiego delle forze nelle operazioni, è stata condotta una sintetica analisi comparativa della struttura di comando e controllo per l'impiego delle forze di Francia e Regno Unito, in cui strumenti militari solo per dimensioni simili a quello nazionale. I citati Paesi presentano una struttura di comando e controllo che, con le opportune differenze, fa risalire la responsabilità del comando operativo delle forze direttamente:

- al Capo di stato maggiore della difesa - nel caso francese - che può delegare il comando operativo al Comandante della forza;
- al Comandante del *Permanent Joint Headquarters* (PJHQ) - nel caso inglese - che esercita il comando operativo sulle forze assegnate per le operazioni interforze e fornisce, contestualmente, consulenza al Capo di stato maggiore della difesa.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.

Si fa, altresì, ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche all'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni (**articolo 2, comma 2**, del disegno di legge).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge non determina effetti abrogativi impliciti.

L'**articolo 2, comma 1, lettera d)**, del disegno di legge introduce nel codice l'articolo 27-bis, che prevede, tra l'altro, il procedimento per la nomina del Vice Comandante per le operazioni, figura che coinciderà con l'attuale comandante del Comando operativo di vertice interforze. Di conseguenza, l'**articolo 2, comma 1, lettera f)**, del disegno di legge prevede l'abrogazione espressa

del comma 1-*bis* dell'articolo 29 del codice dell'ordinamento militare, che, inserito dall'articolo 14, comma 2, lett. *a*), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91, regola attualmente il procedimento di nomina del comandante del Comando operativo di vertice interforze.

L'articolo 4, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 43 del codice dell'ordinamento militare (*Competenze del Segretariato generale della difesa*), in quanto le attività ivi previste vengono attribuite alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [articolo 3, comma 1, lettera *b*), che introduce nel codice l'articolo 31-*quinquies*].

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disegno di legge non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, prevede l'adozione entro il 1° luglio 2017, di ulteriori disposizioni integrative dei decreti legislativi nn. 7 e 8, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Le deleghe previste dal presente disegno di legge non si sovrappongono né interferiscono con la delega sopra richiamata.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Gli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge prevedono l'adozione di uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 11, comma 2, del disegno di legge prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive di tali decreti entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli stessi.

Tali termini risultano congrui in relazione alla complessità dell'intervento normativo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nelle materie oggetto del disegno di legge sono stati utilizzati dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE I – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La complessità e l'incertezza degli scenari geo-politici internazionali e la diffusa instabilità che li caratterizza, specie in regioni importanti del nostro vicinato, impongono al nostro Paese di approntare strumenti idonei ad assicurare una condizione di deterrenza funzionale a prevenire futuri conflitti, soprattutto nelle regioni euro-atlantica ed euro-mediterranea, anticipando, impedendo ed eventualmente gestendo eventi che possono derivare dalle situazioni d'instabilità, in termini di minacce e attacchi alla nostra integrità nazionale, alla nostra sovranità ed ai nostri interessi vitali, non escludendo anche i rischi generati da migrazioni di massa, terrorismo e criminalità. In tale prospettiva, la "funzione Difesa" e il suo strumento operativo, rappresentato dallo Strumento militare, costituiscono un elemento imprescindibile del sistema nazionale posto a tutela e garanzia delle nostre libertà.

Di fronte ad una situazione di crescente instabilità e insicurezza internazionale, quindi, è necessario affrontare il problema della sicurezza e della difesa del Paese, non limitandosi alla pur doverosa gestione degli eventi improvvisi, ma sviluppando una strategia più ampia e omnicomprensiva, al fine di giungere alla definizione di una strutturata Strategia di Sicurezza Nazionale in grado di affrontare e gestire in modo coordinato e sinergico i problemi di sicurezza che attendono l'Italia nel futuro. Inoltre, l'intensa attività condotta dalla Difesa nei teatri d'intervento richiede di dedicare una rinnovata attenzione al tema del "comando delle Forze armate", in particolare nel corso delle operazioni militari, anche alla luce delle numerose missioni condotte a sostegno della stabilità internazionale negli ultimi anni. La delicatezza di tale ultima problematica risulta evidente ove si consideri che la mappa delle missioni internazionali cui i nostri militari partecipano coincide con quella dell'instabilità del pianeta, ed è testimoniata dai numeri concernenti gli impegni previsti per il corrente anno: si tratta di circa quaranta missioni, che in parte sono già in corso e in parte sono invece nuove, con un impiego di circa 7.500 unità di personale delle Forze armate e un fabbisogno finanziario complessivo pari a circa 1.130 milioni di euro.

Ciò implica interrogarsi sull'adeguatezza degli organi decisionali e le connesse strutture di supporto, costituiti negli anni per far fronte a situazioni di crisi o di emergenza. Il loro funzionamento, infatti, risente fortemente sia del limitato scopo ad essi conferito all'atto della loro costituzione, sia dell'assenza di una specifica normativa di livello primario che ne definisca attribuzioni e configurazione. È, quindi, opportuno studiare nuove soluzioni al fine di assicurare la giusta collocazione al delicato processo decisionale relativo all'esercizio della forza militare, nel rispetto degli inderogabili principi costituzionali e delle ineludibili esigenze di tempestività ed efficacia.

In tale ottica, e con tale prospettiva, è stato elaborato il "*Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*" (di seguito denominato "Libro Bianco"), discusso in sede di Consiglio Supremo di Difesa il 21 aprile 2015 e presentato in Parlamento il successivo 14 maggio. Esso rappresenta un documento "di analisi strategica e di sintesi progettuale" che delinea, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che si ritiene possa meglio assolvere i compiti

di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di *governance* e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità. A tal fine, vengono individuati quattro ambiti di intervento:

1) la revisione della *governance*, con l'obiettivo di ridurre il livello di risorse umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, consentendo una più efficace direzione politica e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, da attuare secondo i seguenti principi:

- organizzazione per funzioni strategiche (direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze e supporto alle forze), eliminando ogni duplicazione e accorpendo le unità che svolgono le medesime funzioni;
- unicità di comando, secondo il principio della direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, con l'obiettivo di realizzare una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare della Difesa e una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione e impiego delle capacità e del supporto integrato;
- efficienza ed economicità di funzionamento, che rappresentano gli obiettivi principali dell'azione riformatrice;

2) l'adeguamento del modello operativo, mediante: il passaggio da una visione interforze delle Forze armate ad una maggiore integrazione effettiva fra le varie componenti, nel rispetto degli specifici domini di azione; l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, come ad esempio nel settore della formazione (scuole lingue estere, centri di specializzazione), della logistica e della sanità; la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure; il rafforzamento dell'integrazione delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento;

3) la conseguente rimodulazione del modello professionale, da realizzare mediante un incremento della aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, fermo restando il loro numero complessivo, indicato in 150.000 unità al 2024 con la legge n. 244 del 2012. Tali aliquote sono attualmente fissate, rispettivamente, al 13% e all'87%, laddove invece in Francia solo il 37% del personale è in servizio permanente, contro il 63% di personale a contratto, mentre in Germania il 30% è in servizio permanente contro il 70% a contratto. Occorre inoltre assicurare la graduale diminuzione dell'età media dei militari in servizio, oggi attestata a 37 anni e destinata a crescere sensibilmente nei prossimi anni in assenza di correttivi, con l'effetto di rendere una quota sempre più alta di militari troppo anziana per essere validamente impiegabile in operazioni senza correre inaccettabili rischi;

4) la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca.

Il presente disegno di legge - che si inserisce in un contesto di nuova e forte attenzione da parte della politica ai temi della difesa, testimoniato dalla approvazione e attuazione della legge n. 244 del 2012 (cd. Riforma Di Paola) e dalla recentissima approvazione della legge-quadro sulle missioni internazionali, nonché dal lavoro in atto sulla riforma della Rappresentanza militare - è inteso ad avviare il processo di implementazione normativa del progetto di riforma strutturale e organizzativa del Ministero della difesa e, in particolare, dello strumento militare, attuando alcune delle indicazioni tracciate dal Libro Bianco. In proposito, si evidenzia che, per quanto in particolare riguarda la funzione dell'impiego delle forze nelle operazioni, è stata condotta una sintetica analisi comparativa della struttura di comando e controllo per l'impiego delle forze di Francia e Regno Unito, i cui strumenti militari sono, per dimensioni, simili a quello nazionale.

La volontà di provvedere all'implementazione del Libro Bianco richiede, quindi, una revisione strutturale ed organizzativa degli attuali assetti funzionali della Difesa, che realizzi soluzioni

moderne e di spiccata economicità, così da ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili. In quest'ottica, lo stesso Libro Bianco prevede espressamente, al §146, che l'organizzazione ed il funzionamento della Difesa vengano rivisti per consentire una più efficace direzione politica delle scelte e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello Strumento militare.

In relazione alla particolare ampiezza e complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge prevede due modalità di intervento:

- l'adozione di disposizioni di diretta applicazione, intese a perseguire una marcata integrazione interforze dello strumento militare attraverso una revisione complessiva della sua *governance*, ispirata ai principi del rafforzamento della direzione politica, dell'unicità di comando e della distinzione delle competenze (*artt. 1, 2, 3 e 4*), nonché ad adottare misure organizzative nei settori della formazione (*art. 5*), della sanità militare (*art. 6*) e dell'avanzamento dei dirigenti militari (*art. 7*);
- il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione del modello operativo delle Forze armate (*art. 8*), la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate (*art. 9*) e la riorganizzazione del sistema della formazione (*art. 10*), prevedendo altresì il procedimento per il suo esercizio (*art. 11*).

b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo primario della revisione operata con il presente disegno di legge è quello di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili. Inoltre, il proposto intervento normativo è altresì inteso a conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza sia dell'Unione europea che della NATO, in modo che lo strumento militare nazionale risulti più allineato con quelli degli altri principali partner internazionali, favorendo una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea e internazionale.

c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Trattandosi di un provvedimento che contiene alcune norme di delega, che concorrono con quelle di diretta applicazione a tracciare un complessivo disegno di riforma e riorganizzazione dello strumento militare, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi delle previsioni e alla loro attuazione. In ogni caso, si ritiene che un parametro di riferimento che si potrà utilizzare per la verifica del grado di raggiungimento del primo degli obiettivi indicati, è la contrazione delle risorse finanziarie impiegate per le funzioni di direzione e supporto.

Di contro, in relazione al secondo obiettivo, un indicatore significativo può essere individuato nel numero di operazioni che saranno svolte nel corso dei successivi anni in ambito UE e NATO, e nel grado di integrazione con le Forze armate degli altri Paesi partecipanti.

d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni di cui al presente intervento sono il Ministero della difesa e le Forze armate. Possono invece considerarsi destinatari indiretti dell'intervento il settore produttivo di materiali per la difesa e quello della ricerca tecnologica applicata alle esigenze militari nonché, per le note esternalità positive generate dagli insediamenti militari sulle comunità locali, anche queste ultime realtà territoriali.

In considerazione, poi, del fatto che le Forze armate sono al servizio della Nazione, sia in relazione al loro compito istituzionale che ai numerosi concorsi che le loro capacità possono offrire, e che

pertanto le funzioni di sicurezza e difesa, che con il presente intervento si intende rafforzare, sono un bene pubblico e dunque patrimonio della società nel suo complesso, si ritiene che destinataria indiretta dell'intervento stesso sia l'intera collettività nazionale, che potrà beneficiare del più efficiente e funzionale assetto delle Forze armate in termini non solo di maggior sicurezza, bensì pure di più efficaci interventi di supporto in caso di necessità improvvise e di aiuto in caso di emergenze, anche attraverso la disponibilità e l'utilizzo di quanto non sia essenziale alle esigenze istituzionali.

SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sebbene il proposto provvedimento non abbia formato, in sé, oggetto di procedure di consultazione, va tuttavia evidenziato che i suoi contenuti, come si è detto, rappresentano mera attuazione delle misure di riforma contenute nel Libro Bianco, che è stato invece elaborato - diversamente rispetto a tutte le analoghe esperienze del passato - a valle di un lungo processo di confronto con vari soggetti a diverso titolo coinvolti con le problematiche della difesa e della sicurezza.

Prima tappa di tale processo è stata la definizione delle Linee Guida da parte di un gruppo di esperti, sotto la responsabilità del Ministro della Difesa e con il concorso del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché con il coinvolgimento dei Ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, così come deciso dal Consiglio Supremo di Difesa del 19 marzo 2014. Al fine di allargare la riflessione su questi temi, il Ministero della Difesa ha poi promosso, nel giugno 2014, un Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa, convocando alcune decine tra i maggiori esperti italiani nel campo degli studi internazionali, i quali hanno fornito importanti suggerimenti e contributi di pensiero che hanno riguardato, tra l'altro, il futuro quadro strategico di riferimento dell'Italia, gli interessi nazionali, i rischi e le minacce che il nostro Paese sarà chiamato ad affrontare al fine di definire, su queste basi, lo strumento militare e gli obiettivi che lo stesso dovrà perseguire nel tempo (gli atti del Convegno sono facilmente reperibili sul web, ad esempio al link <http://www.pacedifesa.org/2014/06/07/convegno-nazionale-sulla-sicurezza-internazionale-e-la-difesa-verso-un-nuovo-libro-bianco/>).

Le Linee Guida sono state quindi presentate al Consiglio Supremo di Difesa del 18 giugno 2014 e, successivamente, pubblicate sul sito internet della Difesa, aprendo un dibattito pubblico sul loro contenuto: è stato infatti reso disponibile un indirizzo di posta elettronica (librobianco@difesa.it), attivo dal 20 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, al quale sono giunti 221 commenti, contenenti anche spunti interessanti che, opportunamente contestualizzati nel disegno riformatore complessivo, hanno ricevuto adeguata valorizzazione. Così è avvenuto, solo a titolo di esempio, per la nuova valutazione circa il rapporto costi-benefici associati ad un modello di difesa basato sul reclutamento obbligatorio (leva) piuttosto che volontario, oppure sull'opportunità di orientare le capacità militari nazionali verso specifici quadranti geografici o missioni strategiche.

Il confronto con la società civile è proseguito, in parallelo, anche con il mondo industriale interessato al settore della difesa, ascoltando i rappresentanti delle grandi come delle piccole e medie industrie nazionali e delle relative associazioni, e con il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, coinvolgendo nella discussione anche le Università e i relativi Dipartimenti dedicati alla ricerca tecnologica, nonché i Centri di ricerca (CNR, CIRA ecc.) maggiormente coinvolti nei temi in trattazione.

In termini di confronto internazionale, si sono acquisite le conoscenze e le esperienze dirette di Paesi amici e alleati, quali la Francia, il Regno Unito, la Germania e gli Stati Uniti, invitando i loro esperti coinvolti di recente nella predisposizione di similari documenti di politica di difesa, oppure inviando nuclei di esperti nazionali - direttamente responsabili della predisposizione del Libro Bianco - a discutere delle questioni più rilevanti con gli omologhi esperti stranieri. Infine, in considerazione dei valori etici e sociali del tema della difesa e dell'impiego della forza militare, si è aperto un confronto

anche con le Associazioni e le Organizzazioni che si occupano di servizio civile e difesa non violenta, attraverso una consultazione che ha coinvolto circa venti rappresentanti di varie sigle e che è stata resa possibile anche grazie al coordinamento effettuato dal CNESC - Conferenza Nazionale degli enti di servizio civile - e da Rete italiana per il disarmo.

Sulla base del copioso materiale così raccolto, tutto adeguatamente valutato e valorizzato, gli esperti del Gabinetto del Ministro sono passati alla stesura del Libro Bianco sotto la diretta responsabilità del Ministro. Infine il Libro Bianco è stato discusso con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e sottoposto al Presidente del Consiglio dei Ministri. Al termine di questo processo, il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa è stato presentato al Consiglio Supremo di Difesa del 21 aprile 2015 e successivamente inviato alle Camere per il necessario confronto parlamentare e pubblicato sul sito internet della Difesa. Le Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica lo hanno discusso nelle sedute del 14 maggio e 4 giugno 2015.

Il presente provvedimento, che – come detto – intende implementare le principali misure indicate nel Libro Bianco in argomento, sarà, comunque, oggetto di informativa agli organismi di rappresentanza, mentre consultazioni specifiche saranno esperite in sede di predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle norme di delega.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

~~L’opzione di non intervento implica la mancata attuazione delle misure del Libro Bianco e pertanto, ponendosi in contrasto con la volontà politica e con lo stesso programma di Governo, non risulta percorribile, anche perché comporterebbe l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi perseguiti e, in buona parte, già fissati a livello normativo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. Infatti, la spinta riformatrice esercitata attraverso la predisposizione del Libro Bianco è scaturita da precedenti analisi, compiute anche nelle passate legislature, circa l’esigenza di adeguare pienamente l’organizzazione e il funzionamento del sistema nazionale di difesa alle mutate esigenze. Peraltro, i vincolanti obiettivi in tema di riduzione delle ridondanze, abbattimento dei costi e migliore gestione delle risorse, definiti da ultimo nella citata legge n. 244 del 2012, che prescrive, fra l’altro, la sostanziale diminuzione del personale militare da 190.000 a 150.000 unità e del personale civile da 30.000 a 20.000 unità entro il 2024, richiedevano comunque l’adozione di importanti misure di ottimizzazione organizzativa e di generale revisione della struttura delle Forze armate, per rendere concretamente possibile, attraverso un’opera di attenta revisione di compiti e responsabilità, una così severa riduzione degli organici senza compromettere l’efficacia operativa della difesa nazionale.~~

Per quanto detto, l’opzione di non intervento non è risultata percorribile, giacché avrebbe determinato, già nel medio periodo, lo “svuotamento” delle Forze armate e delle loro capacità operative, nonché il progressivo allontanamento dalle migliori prassi internazionali, con la connessa perdita di interoperabilità coi nostri alleati e, quindi, il venir meno della nostra interazione nell’ambito delle alleanze di riferimento.

SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

~~In considerazione dell’attuale contesto storico e della delicata situazione degli scenari politico-militari internazionali in cui sono al momento impegnate le nostre Forze armate, si ritiene che le misure proposte siano le uniche in grado di garantire, in tempi relativamente brevi e senza aumento dei livelli di spesa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in linea con le esigenze più volte rappresentate, oltre che in sede nazionale, anche in sede europea e NATO.~~

Più in particolare, con riferimento alle singole macro-aree di intervento, la prima opzione considerata è stata quella relativa alle attribuzioni del Ministro della difesa. Le valutazioni operate a seguito del loro esame hanno evidenziato che, sebbene esse siano ben definite dalle leggi esistenti, si deve però

migliorare il funzionamento delle strutture alle sue dipendenze per rafforzarne le capacità, senza aumentarne i costi. Inoltre, per consentire al Ministro di esercitare una più efficace azione di «direzione politica del Dicastero», elaborando in autonomia le scelte che la legge riconduce alla sua responsabilità, si è ritenuto altresì necessario “restituire” al Ministro stesso compiti e funzioni di indirizzo che, nel tempo e per prassi, hanno trovato collocazione in altre articolazioni della Difesa. Per quanto sopra, si è scartata l’opzione di non intervento e si è previsto di definire con maggiore accuratezza e in più stretta aderenza con le esigenze attuali quelle attribuzioni del Ministro della difesa originariamente fissate dalla legge n.25 del 1997. L’opzione alternativa rispetto all’intervento, limitato e circoscritto, adottato nel presente disegno di legge, stante le attribuzioni fissate in linea generale dalle leggi per i Vertici politici dei Dicasteri, poteva prevedere solo una generale rivisitazione di tutte le funzioni del Ministero della difesa e, con esse, dei compiti degli altri Dicasteri. Ciò avrebbe precluso, a tutti i fini pratici, il completamento dell’esercizio di riforma nei tempi definiti della legislatura.

Altra opzione di grande rilevanza è poi quella relativa alla previsione della “legge di spesa pluriennale” che il Ministro della difesa, di concerto con quello dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze è chiamato a predisporre, al fine di dare stabilità temporale ai programmi di investimento per la difesa che oggi sono inopportunamente parcellizzati in troppi provvedimenti distinti, con ciò causando inefficienze e potenzialmente anche ridondanze. Le opzioni alternative, a parte quella del non-intervento che avrebbe riprodotto le citate disfunzionalità, prevedevano la rivisitazione delle attuali competenze e aree di intervento del Dicastero della difesa e di quello dello sviluppo economico che, allo stato attuale, concorrono al finanziamento dei maggiori programmi militari. Anche in tal caso, la soluzione alternativa, peraltro meno efficace della proposta “legge pluriennale” adottata di concerto fra i Ministri interessati, avrebbe richiesto tempi particolarmente lunghi per la sua elaborazione.

Si è poi proceduto alle valutazioni concernenti la proposta riorganizzazione dei Vertici militari, basata sul principio di una genuina ed effettiva integrazione interforze, peraltro delineata già nella citata legge n.25 del 1997 ma, nei fatti, rimasta parzialmente incompiuta. La riorganizzazione di cui al presente intervento, in linea con quanto attuato da tempo nei Paesi nostri alleati, è tesa a conferire una più chiara linea di comando per tutte le operazioni militari, siano esse nazionali o multinazionali, valorizzando le specifiche competenze delle singole Forze armate, ma raccordandole fra loro con la previsione di una più forte struttura di comando integrata. L’alternativa era, in tal caso, rappresentata dal rafforzamento dei vertici di ciascuna Forza armata, tornando alla configurazione precedente alla riforma interforze degli anni Novanta. Questa opzione, pure attentamente valutata, è stata scartata in quanto generatrice di probabili duplicazioni e, in generale, ridondanze organizzative, oltretutto in controtendenza rispetto a quanto attuato nei Paesi di riferimento.

In parallelo, si è scelto di intervenire sulla riorganizzazione del settore del *procurement* dei sistemi d’armamento, associando ad esso quello della logistica di mantenimento, in modo da condurre questa fondamentale branca dell’organizzazione nell’area interforze. La scelta di questa soluzione è stata determinata dalla necessità di ridurre le molte ridondanze e duplicazioni esistenti nel settore del sostegno logistico, peraltro ostative a quella generale riduzione di personale e strutture definita come necessaria dalla legge n. 244 del 2012. In assenza di tale intervento, non si potranno raggiungere quegli obiettivi di efficienza ormai ritenuti indispensabili. La soluzione alternativa, rappresentata dall’integrale collocazione in area interforze di tutta la sfera della logistica – inclusa la cosiddetta “logistica di aderenza”, fornita direttamente a supporto dei Reparti operativi – è risultata non percorribile, perché le esigenze peculiari di ciascuna Forza armata richiedono comunque una differenziazione di tale specifica attività.

Parimenti non percorribile è risultata, poi, l’opzione di collocare il nuovo Direttore Nazionale degli armamenti, responsabile per la logistica, su un piano di parità con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e, come tale, dipendente solo dal Ministro. Infatti questa soluzione, sebbene perseguita in altri

Paesi a noi vicini, avrebbe necessariamente implicato un incremento dei costi generali del sistema, per la necessità di prevedere un'ulteriore figura di vertice, oltre quelle oggi esistenti.

Ad ogni modo, si precisa che, in sede di emanazione dei decreti attuativi, verranno valutate per i singoli settori di intervento le opzioni alternative, fermo restando il rispetto dei criteri direttivi.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Per quanto sopra argomentato, l'intervento normativo in esame si presenta come estremamente complesso, in quanto rappresenta il prodotto di una molteplicità di misure riformatrici, ciascuna delle quali in grado di produrre, se singolarmente considerata, un proprio impatto. Il prodotto complessivo deve però essere valutato come tale, nel suo insieme e nella sua interezza, giacché le differenti innovazioni introdotte sono state accuratamente esaminate non solo per i singoli effetti, ma anche – e soprattutto – per la loro interazione. In altri termini, il disegno complessivo della riforma è, per effetto di tutte le misure adottate, in equilibrio. Diverso sarebbe stato il caso di un intervento più settoriale, ad esempio limitato alle attribuzioni del Ministro, oppure alla struttura di comando delle operazioni, oppure ancora alla integrazione interforze della logistica. Interventi solo settoriali, sebbene teoricamente possibili, avrebbero restituito un "sistema difesa" non equilibrato nelle complesse interazioni che sussistono fra decisori, centri di responsabilità, capacità operative ecc. Tutto ciò detto, il vero vantaggio della "opzione riformista" nel suo complesso – perché come tale deve essere correttamente inteso il presente intervento – è quello di consegnare al Paese un bene pubblico irrinunciabile – cioè quello della sicurezza esterna e della difesa militare – che sia efficiente, sostenibile economicamente (come prescritto, peraltro, da altre norme in vigore, come la citata legge n. 244 del 2012) ed efficace operativamente.

Inoltre, va considerato che dalla revisione complessiva degli assetti strutturali del Dicastero e delle Forze armate deriverà una riorganizzazione interna del Ministero della difesa che determinerà una maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Tra i vantaggi, è poi senz'altro da annoverare la circostanza che, a seguito del presente intervento, il nostro strumento militare risulterà più allineato con quelli degli altri principali paesi europei, e questo favorirà una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea, realizzando strutture operative, assetti organizzativi e iter formativi più simili a quelli dei maggiori partner, nonché una definizione comune dei requisiti militari e, presumibilmente, programmi collaborativi di ricerca, sviluppo e produzione di materiali militari. Ne deriverà, quindi, una nuova impostazione della Difesa che, pur rimanendo profondamente italiana, accentuerà la sua vocazione europea ed internazionale, nella consapevolezza che una maggiore efficienza del nostro strumento militare rappresenta anche il nostro miglior contributo alla costruzione della pace e della sicurezza europea e internazionale.

Lo "svantaggio", se così può definirsi, dell'opzione prescelta è rappresentato dalla evidenziata necessità di intervenire in parallelo e contemporaneamente su una pluralità di settori, nei quali vigono ovviamente sia normative ben conosciute agli aventi causa sia, soprattutto, prassi consolidate. Si pensi, a solo titolo di esempio, alle nuove procedure per la selezione dei dirigenti militari, oggi condotte all'interno della Forza armata di appartenenza e, dopo la riforma, condotte invece in un contesto dove anche gli alti Ufficiali delle altre Forze armate avranno voce in capitolo. Questa innovazione non mancherà di generare, all'inizio, resistenze da parte dell'organizzazione, ma ciò è implicito in qualunque processo riformatore che incida realmente su una realtà ben consolidata. D'altra parte, l'opzione del "non-intervento", come già detto, non è esercitabile, giacché la Difesa opera in un contesto dinamico, fatto da un quadro delle relazioni internazionali e della sicurezza sempre in movimento, e perciò non può "restare ferma", sempre

uguale a sé stessa, per timore di affrontare gli attriti che ogni cambiamento di certo comporta in sistemi complessi: rimarrebbe fedele alla tradizione, ma diverrebbe anche progressivamente obsoleta, cioè non più in grado di assolvere ai suoi compiti istituzionali.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Poiché, come già evidenziato, l'intervento proposto non si rivolge direttamente al settore privato, esso non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

A parte la necessità di emanare i provvedimenti attuativi delle deleghe, non si ravvisano condizioni o altri fattori, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In particolare, per quanto riguarda gli effetti finanziari, al fine di evitare che dalle disposizioni di diretta applicazione relative alla riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ciascuna delle disposizioni medesime contiene una clausola di invarianza finanziaria. Invece, con riferimento alle disposizioni di delega, si è previsto che gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione, se non compensati all'interno degli stessi decreti legislativi, debbano trovare copertura in un previo provvedimento legislativo che appresti le necessarie risorse finanziarie, mentre le risorse che si renderanno eventualmente disponibili in relazione alle minori spese che potranno derivare dall'adozione dei decreti legislativi saranno destinate prevalentemente al finanziamento di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni rivolte unicamente al Ministero della difesa e alle Forze armate.

SEZIONE VII – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'intervento verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento, e ne curerà il monitoraggio attraverso strutture e procedure esistenti.

d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

È previsto che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle disposizioni di delega recate nell'ambito del presente intervento, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente disegno di legge. La *ratio* della previsione di una delega correttiva e integrativa risiede nella duplice esigenza, da un lato, di sperimentare i nuovi assetti ed operare successivamente gli assestamenti che si dovessero rendere necessari o opportuni, dall'altro, di attuare gradualmente una riforma complessa come quella di aggiornamento dello strumento militare nazionale. Inoltre, è disposto che i medesimi decreti legislativi possano modificare le disposizioni di diretta applicazione recate dal Capo I del presente disegno di legge, e che tutti gli interventi normativi siano effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare.

- e) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR, nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla lettera c) della Sezione 1. Ad ogni modo, almeno per le disposizioni di delega, il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere valutato solo dopo l'emanazione dei decreti attuativi.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

RIORGANIZZAZIONE DEI VERTICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Art. 1.

(Ministro della difesa)

1. Al fine di adeguare alle esigenze di sicurezza internazionale e di difesa gli strumenti per l'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della difesa, anche in vista della graduale definizione di una politica di difesa comune europea, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) emana, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della difesa, le direttive in materia di politica militare, di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore della Difesa»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni»;

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) propone, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il disegno di legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Uffici di diretta collaborazione del Ministro*). -- 1. Il Ministro della difesa si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 10 a 13, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Gli uffici e l'incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento»;

c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Organismo indipendente di valutazione della performance*). -- 1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è disciplinato dal regolamento in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286»;

d) all'articolo 536:

1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'atto della presentazione del disegno di legge di cui al comma 3, lettera a), il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Vertici militari)

1. Al fine di garantire il migliore esercizio della funzione di direzione strategico-militare, assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, una maggiore integrazione interforze e l'effettiva unicità di comando, anche per le future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa»;

b) all'articolo 26, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione»;

2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

a-ter) esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice comandante per le operazioni nel caso di attività interforze, oppure ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata»;

c) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento»;

d) nella sezione II del capo III del titolo III del libro primo, prima dell'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - *(Configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni)* - 1. Il Vice comandante per le operazioni:

a) è comandante del Comando operativo di vertice interforze, di cui all'articolo 29, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo;

b) dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali;

c) esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative all'impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni interforze e multinazionali, avvalendosi dei

Comandi operativi delle Forze armate.

2. Al Vice comandante per le operazioni non si applicano gli articoli 1818 e 1094, comma 3»;

e) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Comitato di vertice delle Forze armate*) -- 1. Il Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Segretario generale della difesa e il Vice comandante per le operazioni.

2. Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per il Segretario generale della difesa nonché per il Vice comandante per le operazioni.

3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono previste dal regolamento»;

f) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali. Per l'esercizio di tali funzioni si avvale dei Comandi operativi delle Forze armate»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

g) all'articolo 88, comma 1:

1) le parole «terrestri, navali e aeree» sono soppresse;

2) dopo le parole «vie di comunicazione marittime e aeree» sono inserite le seguenti: «, dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di propria competenza»;

h) all'articolo 102, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;

i) all'articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Comando in capo della Squadra navale esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni navali di interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;

l) all'articolo 143, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;

m) all'articolo 164:

1) al comma 1, lettera e), la parola «operativo» è soppressa;

2) al comma 5, dopo le parole «il Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e con la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;

n) all'articolo 1094, comma 3, le parole: «Segretario generale del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale di cui al primo periodo non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può essere disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto

spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio».

2. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato».

3. Nei casi in cui dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera n), trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

*(Direttore nazionale degli armamenti
e responsabile per la logistica)*

1. Al fine di assicurare l'unitarietà nell'esercizio della funzione di supporto logistico alle forze, esclusa la logistica di aderenza riferita a ciascuna Forza armata, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 31 è inserita la seguente sezione:

«Sezione II-bis

Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, organi e strutture dipendenti

Art. 31-bis. - *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica).* -- 1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della Difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato di interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

3. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.

Art. 31-ter. - *(Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica).* --

1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

- a) risponde al Ministro dell'attuazione delle direttive in materia di politica industriale di interesse della Difesa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);
- b) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
- c) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d);
- d) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale della Difesa;
- e) è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d'arma;
- f) è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 31-quater. - (Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica). -- 1. Dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica per l'esercizio delle sue attribuzioni dipendono:

- a) il Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia civile, oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare;
- b) il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;
- c) la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
- d) l'Ispettorato generale della sanità militare.

2. Il Vice direttore nazionale degli armamenti, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Art. 31-quinquies. - (Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture). -- 1. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori:

- a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica;
- b) ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;
- c) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;

- d)* infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.
2. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:
- a)* la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l'acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d'arma, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l'attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;
- b)* il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l'alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento»;
- b)* all'articolo 44, comma 1, le parole: «Presso il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;
- c)* all'articolo 47:
- 1)* al comma 1), la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:
«*b)* enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;
- 2)* il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento»;
- d)* all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;
- e)* all'articolo 57, comma 4, lettera *c)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;
- f)* all'articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1.* Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera *f)*, l'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito»;
- g)* all'articolo 113, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1.* Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera *f)*, l'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata»;
- h)* all'articolo 145, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1.* Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera *f)*, il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata»;
- i)* all'articolo 282, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;
- l)* agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere *a)* e *b)*, e 324, comma 10, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;
- m)* all'articolo 357, comma 1, le parole: «dal segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;
- n)* all'articolo 909, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«c) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

o) all'articolo 1378, comma 1:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-industriale, ovvero al sostituto di cui all'articolo 31-bis, comma 2»;

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) al direttore militare più elevato in grado di cui all'articolo 40, comma 2, per il personale militare dipendente dall'area tecnico-amministrativa»;

p) all'articolo 1380, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del Segretario generale»;

q) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale armamenti e della logistica».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Segretario generale della difesa)

1. Al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative in coerenza con il nuovo assetto delle funzioni strategico-militari e di supporto alle forze, nell'ottica del conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - *(Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)*. -- 1. Il Segretario generale della difesa:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggiore della difesa le esigenze dell'area tecnico-operativa e in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale.

2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado»;

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - *(Attribuzioni del Segretario generale della difesa)*. -- 1. Il Segretario generale della difesa:

a) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa e, in particolare, assicura:

1) il coordinamento dell'azione amministrativa;

2) la gestione del contenzioso della Difesa e l'attività di consulenza giuridica, fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

3) la gestione delle risorse umane, fatte salve le competenze in materia di impiego;

4) il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;

b) può delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate nel regolamento»;

c) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (*Organi di supporto del Segretario generale della difesa*). -- 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;

b) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento»;

d) al titolo III del libro primo, la partizione: sezione II del capo IV, «Segretariato generale della difesa», è sostituita dalla seguente: «Capo IV-bis -- Registro nazionale delle imprese»;

e) l'articolo 43 è abrogato;

f) all'articolo 18, comma 1, le parole: «del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Segretario generale della difesa, il quale ne riferisce al Ministro della difesa».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(*Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca*)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, connotata da una direzione unitaria che ne permetta lo sviluppo secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (*Comando della formazione interforze*). -- 1. Il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di direzione unitaria della formazione della Difesa e comando della formazione interforze e della ricerca.

2. Le attività relative al Comando della formazione interforze sono svolte dal Centro alti studi della Difesa.

3. Il Comandante della formazione interforze assume anche l'incarico di presidente del Centro alti studi della Difesa».

b) all'articolo 214, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) gli istituti di alta formazione degli ufficiali delle Forze armate»;

c) al libro primo, titolo VI, capo III, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Istituti di formazione superiore e di alta formazione per ufficiali»;

d) l'articolo 224 è sostituito dal seguente:

«Art. 224. - (*Istituti di formazione superiore*) -- 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;

b) Istituto di studi militari marittimi;

c) Istituto di scienze militari aeronautiche;

d) Scuola ufficiali carabinieri»;

e) dopo l'articolo 224 è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - (*Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca*). -- 1. L'alta formazione degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

a) Istituto alti studi della Difesa;

b) Istituto superiore di stato maggiore interforze.

2. Gli istituti di cui al comma 1 e il Centro militare di studi strategici costituiscono il polo per l'alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della Difesa».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Ispettorato generale della sanità militare)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Art. 188. - *(Organi centrali)* -- 1. Sono organi centrali della Sanità militare:

a) l'Ispettorato generale della sanità militare, posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, che costituisce l'organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa in materia sanitaria e rappresenta il vertice sanitario interforze;

b) il Collegio medico-legale.

2. L'Ispettorato generale della sanità militare:

a) emana disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate;

b) è l'organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate;

c) è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità»;

b) all'articolo 191, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «all'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 188, comma 2»;

2) alla lettera b), le parole: «svolti dagli enti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «di sanità operativa di competenza degli enti sanitari»;

c) all'articolo 192, comma 2, le parole: «del Capo di stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il quale ne assicura il funzionamento»;

d) all'articolo 194, comma 1, le parole: «dallo Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ispettorato generale della sanità militare»;

e) all'articolo 195, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis.* L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1, poste alle dirette dipendenze dell'Ispettorato generale della sanità militare, è devoluta ad apposita regolamentazione emanata dal Capo di stato maggiore della difesa, il quale assicura la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)

1. Al fine di razionalizzare, in senso riduttivo e nell'ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze, l'assetto delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate con grado dirigenziale, rimodulandone altresì la competenza, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, comma 3:

1) le parole: «vice presidente della commissione di vertice» sono sostituite dalle seguenti: «vice presidente della commissione unica interforze»;

2) le parole: «delle commissioni di vertice e» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

b) all'articolo 1034, comma 1:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti»;

2) alla lettera *b*), le parole: «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

c) all'articolo 1035, comma 1, le parole: «Le Commissioni di vertice» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione unica interforze»;

d) l'articolo 1036 è sostituito dal seguente:

«Art. 1036. - (*Commissione unica interforze*). -- 1. La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è così composta:

a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare:

1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;

2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;

3) Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;

4) Sottocapo di stato maggiore della difesa;

5) Vice comandante per le operazioni;

6) Comandante della formazione interforze;

7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;

8) Comandante di vertice dell'organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;

9) Comandante di vertice dell'organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;

10) Comandante di vertice dell'organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;

11) il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;

b) per l'Arma dei carabinieri:

1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;

2) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente;

3) Sottocapo di stato maggiore della difesa;

4) i generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

2. Se alcuno dei membri di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 7), 8), 9) e 10), riveste un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione, un numero pari di generali di corpo d'armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell'ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già compresi tra i membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 11).

3. In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Sono consultati dalla Commissione unica interforze:

a) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se civile, ovvero per l'Arma dei carabinieri anche se militare, e il Segretario generale della difesa, allorché la valutazione riguardi ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;

b) l'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado appartenente ai ruoli del servizio permanente, rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali,

del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, allorché la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo»;

e) l'articolo 1041 è sostituito dal seguente:

«Art. 1041. - (*Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento*) -- 1. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti.

2. Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata:

a) il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa;

b) il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa»;

f) all'articolo 1061, comma 5, dopo le parole: «previo parere favorevole» sono inserite le seguenti: «, a seconda del grado rivestito dall'ufficiale, della Commissione unica interforze ovvero»;

g) all'articolo 1064, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per l'approvazione degli elenchi e delle graduatorie, nonché per il corretto esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1, il Ministro può avvalersi di una commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento. La commissione riferisce al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico.

3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis è costituita da tre membri individuati ai sensi dell'articolo 984-bis»;

h) all'articolo 1069, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti, la Commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale con il grado di tenente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL MODELLO OPERATIVO DELLE FORZE ARMATE, PER LA RIMODULAZIONE DEL MODELLO PROFESSIONALE E IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHÉ PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate)

1. Al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità a operare in contesti multinazionali complessi anche a elevata intensità nonché in vista delle future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) prevedere, per le funzioni di direzione politica, di direzione strategico-militare, di generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze e di supporto alle medesime, misure di ridefinizione della catena di comando e controllo assicurando, per ciascuna funzione:

1) la direzione unitaria, salvaguardando le specificità di ogni Forza armata anche attraverso l'istituzione di organi collegiali consultivi al vertice dell'organizzazione;

2) la riduzione dei livelli gerarchici e l'unificazione delle competenze eliminando ogni duplicazione, prevedendo una marcata standardizzazione organizzativa degli stati maggiori e accorpando le unità e le strutture che svolgono le medesime funzioni;

b) prevedere misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa, quale organo tecnico-militare di vertice, nella pianificazione operativa e nell'impiego delle forze in operazioni, anche nei casi in cui è necessaria una sola componente, assicurando il principio dell'unicità di comando, anche ricorrendo all'istituto della delega;

c) prevedere misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nella generazione e nell'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali, anche incentivando iniziative e forme di custodia e promozione di valori, specificità e professionalità e regolandone il ruolo di consulenza a livello strategico-militare nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni;

d) prevedere misure organizzative e ordinarie volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, attraverso l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile, dei livelli gerarchici e organizzativi, la semplificazione delle procedure;

e) prevedere le misure necessarie a elevare i livelli di integrazione delle capacità operative nazionali con quelle delle forze delle organizzazioni internazionali di riferimento e della migliore interoperabilità con quelle degli alleati, individuando e predisponendo adeguati assetti e risorse che consentano il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini nelle aree di gravitazione principale e, al di fuori di esse, l'allestimento di forze specializzate e integrabili nei dispositivi multinazionali, nonché potenziando le capacità di prevenzione dei conflitti, rafforzamento delle istituzioni, stabilizzazione *post* conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza;

f) prevedere misure volte a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili, risponda a criteri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità;

g) prevedere ulteriori misure organizzative e ordinarie intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, sia con riguardo a sedi, infrastrutture e strutture demaniali, sia con riguardo alle funzioni in materia di arruolamento del personale, di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare congedato senza demerito, nonché di diffusione delle informazioni sulle attività istituzionali della Difesa, preservando in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, onde assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva;

h) prevedere misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale;

i) prevedere misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze;

l) razionalizzare la disciplina degli alloggi di servizio e la loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e temperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della

Difesa.

Art. 9.

(Delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate)

1. Al fine di rimodulare il modello professionale delle Forze armate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91, prevedere una successiva rimodulazione del modello professionale di cui all'articolo 798-bis del citato codice dell'ordinamento militare, che assicuri l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio. A tal fine:

1) rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 798-bis del citato codice dell'ordinamento militare, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, da stabilire in misura comunque non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del citato codice dell'ordinamento militare;

2) coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche, di cui al numero 1) della presente lettera, con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del citato codice dell'ordinamento militare, applicando le medesime disposizioni transitorie in materia di graduale riduzione degli organici, da adeguare in relazione al termine di cui al medesimo numero 1) della presente lettera;

3) prevedere l'abbassamento dell'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, complessivamente non superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, il cui completamento permetta l'accesso alle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, e un'eventuale seconda e ultima rafferma, anch'essa predeterminata, cui non conseguano agevolazioni ulteriori;

4) realizzare un sistema normativo organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, organizzato secondo criteri di tutela crescente e comprensivo di misure differenziate in ragione della destinazione all'impiego pubblico o privato, mediante interventi di razionalizzazione e miglioramento delle disposizioni vigenti, nonché l'introduzione di ulteriori misure, comprese quelle consistenti nella formazione professionale indirizzata al reinserimento attraverso la costruzione di uno specifico *curriculum* professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, prevedendone l'attribuzione in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi individuati dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-bis, 812-bis e 818-bis del citato codice dell'ordinamento militare;

c) prevedere misure di revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze,

internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, ispirate a principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa.

Art. 10.

(Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione)

1. Al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che, nell'esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mantenendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale;
- b) prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l'affidamento della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;
- c) prevedere l'unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo simile, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;
- d) prevedere l'adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli *standard* internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, necessaria per operare con efficacia ed efficienza all'interno di sistemi integrati multinazionali, anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea;
- e) prevedere:
 - 1) specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;
 - 2) percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
- f) agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;
- g) ampliare l'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione;
- h) prevedere l'accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire, in un'ottica di valorizzazione e pieno impiego delle professionalità possedute e in previsione di un'elevata integrazione organizzativa delle attività di formazione;
- i) prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

Art. 11.

(Procedimento comune per l'esercizio delle deleghe)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per i profili di interesse, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive agli stessi decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
3. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono introdurre modifiche anche alle disposizioni di diretta applicazione previste dal capo I della presente legge e sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, ovvero tramite la formulazione di norme con esso organicamente coordinate.
4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi, di cui ai commi 1 e 2, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. In questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di dodici mesi.
5. Una quota delle ulteriori risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 4). La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2728
XVII Legislatura

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Titolo breve: *Riorganizzazione vertici Ministero difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
4 ^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente N. 215 (pom.) 28 marzo 2017	(proposto ciclo di audizioni)
N. 230 (pom.) 9 maggio 2017	
N. 238 (pom.) 23 maggio 2017	
N. 239 (pom.) 13 giugno 2017	
4 ^a Commissione permanente (Difesa) (sui lavori della Commissione) N. 242 (pom.) 20 giugno 2017	Sui lavori della Commissione
N. 243 (pom.) 27 giugno 2017	
N. 245 (ant.) 13 luglio 2017	
	Procedure informative: audizione in relazione all'esame del ddl

[N. 246 \(pom.\)](#)
18 luglio 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 31
luglio 2017 alle
ore 18:00

Seguito audizione
Audizione

[N. 247 \(pom.\)](#)
18 luglio 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.3.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 215 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente **LATORRE** propone di deliberare una missione della Commissione presso il Centro *Intelligence* interforze del Reparto informazioni sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative

Il presidente **LATORRE** dà conto della determinazione unanime maturata nell'Ufficio di Presidenza

dello scorso 23 marzo sull'effettuazione dell'indagine conoscitiva in titolo, proponendo alla Commissione di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione al suo svolgimento.

Nell'ambito dell'indagine potrebbe altresì aver luogo un ciclo di audizioni che ricomprenda i responsabili delle missioni EUNAVFOR-MED (dell'Unione Europea), TRITON (sotto l'egida dell'agenzia FRONTEX) e MARE SICURO (italiana), il Comandante dei sommergibili della Marina militare, il Comandante del Corpo di Capitanerie di porto ed i responsabili delle organizzazioni non governative operanti nel Mediterraneo centrale. Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha proposto inoltre le audizioni del Capo del gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa, Carlo Parini, e del Procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, alle quali, ove la Commissione convenga, si può ugualmente procedere.

La Commissione, unanime, delibera favorevolmente sulle proposte del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Esame e rinvio)

Il presidente **LATORRE** (PD), relatore sul provvedimento, ne illustra sinteticamente i contenuti, osservando che il disegno di legge si compone di due capi per complessivi 11 articoli.

Nel dettaglio il Capo I (composto dagli articoli da 1 a 7) reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa. Oltre alla puntualizzazione delle attribuzioni politiche del Ministro della Difesa (art. 1), infatti, il provvedimento si incentra sul rafforzamento delle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento (art. 2).

Particolare rilevanza riveste poi l'istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di *procurement* dell'attuale Segretario Generale (nella veste di Direttore nazionale degli armamenti), sia quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata (art. 3). Coerentemente con tale misura le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa (carica destinata a essere ricoperta da un civile) sono riviste in chiave prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (art. 4).

Importanti disposizioni sono poi dettate in materia di formazione (art. 5), tramite l'istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l'alta formazione e la ricerca.

Ulteriori interventi riguardano infine la riconfigurazione dell'ispettorato generale della Sanità militare (art. 6), e la revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado

dirigenziale (art. 7), tra cui spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata).

Il Capo II del disegno di legge reca invece le deleghe al Governo per la revisione generale dello strumento militare. Sono previsti, in particolare, principi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo (all'art. 8, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un'effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa), rimodulazione del modello professionale (all'art. 9, con l'obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio, fermo restando il modello a 150.000 unità definito dal Codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), personale militare (sempre all'art. 9, attraverso la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali generali e la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate), e riorganizzazione del sistema della formazione (art. 10), salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del "Libro bianco" del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale. L'ultimo articolo del provvedimento detta, infine, le disposizioni procedurali per l'esercizio delle suddette deleghe, compresa l'attività consultiva delle Commissioni parlamentari.

Pone quindi l'accento sul particolare rilievo politico del provvedimento che, essendo volto a definire gli assetti generali della difesa nazionale per adeguarla a sostenere le nuove sfide globali, deve essere valutato sulla base di considerazioni di natura strategica e non contingente. Sarebbe pertanto auspicabile il coagularsi di scelte ampiamente condivise dalla maggior parte delle forze politiche, non circoscritte alla sola maggioranza che sostiene il Governo.

Conclude ipotizzando uno schema di massima per l'organizzazione dei lavori. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno, dopo aver concesso ai commissari un tempo ragionevole per approfondire i contenuti del provvedimento, procedere con la discussione generale, all'esito della quale valutare eventuali proposte di audizioni, per passare poi, in tempi rapidi, alla fase delle votazioni.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Art. I-MDP*) invita la Commissione ad analizzare attentamente la portata degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, osservando che, in generale, il Capo I del provvedimento reca un marcato accentramento di funzioni nella figura del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Il senatore [FORNARO](#) (*Art. I-MDP*) domanda al rappresentante del Governo quali siano le ragioni (tecniche, ovvero politiche), alla base del sistema a doppio binario recato dall'articolato del disegno di legge, che interviene direttamente sulla riforma dei vertici mentre ricorre allo strumento della delega legislativa per le misure concernenti la riforma dello strumento.

Il sottosegretario ROSSI precisa che i due Capi del disegno di legge sono legati da un rapporto di consequenzialità. Gli interventi di riforma dei vertici recati dal Capo I risulterebbero, infatti, di difficile, se non impossibile attuazione senza la contestuale definizione delle deleghe oggetto del capo successivo, sulla cui estensione il Parlamento potrà ovviamente assumere le proprie determinazioni.

Il senatore [CONTI](#) (*Misto-UDC*) domanda quale sia la tempistica dell'esame del provvedimento presso la Commissione.

Il presidente [LATORRE](#), riservandosi di definire un calendario più puntuale nei prossimi giorni, ipotizza -compatibilmente con le urgenze imposte dagli altri oggetti in corso d'esame- la trasmissione

del disegno di legge all'Assemblea nella prima metà di maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 230 (pom.) del 09/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017
230ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Jugend Rettet, Jakob Schoen, presidente, Lena Waldhoff, vicepresidente e Stefano Spinelli, coordinatore dei rapporti col partner sanitario Rainbow for Africa.

La seduta inizia ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente **LATORRE** rende noto che, come deliberato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 4 maggio, il programma dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative è stato integrato con l'audizione di magistrati della Procura di Trapani e degli esponenti delle organizzazioni non governative che non avevano ancora risposto agli inviti della Commissione: in questo modo verrà completato il quadro delle ONG operanti nel Mediterraneo centrale.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [LATORRE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione di esponenti di Jugend Rettet

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 4 maggio.

Il presidente [LATORRE](#) ringrazia gli intervenuti per la loro disponibilità. Introduce quindi l'audizione.

Prende quindi la parola Lena WALDHOFF, vicepresidente dell'organizzazione *Jugend Rettet*, rilevando innanzitutto che l'associazione da lei rappresentata è stata fondata nel giugno del 2015 in risposta alla drammatica tragedia umanitaria avvenuta nel Mediterraneo nell'aprile di quell'anno, che vide la morte di oltre 800 persone. L'operato dell'organizzazione, peraltro, è estraneo a qualsiasi dinamica politica e obbedisce a un preciso e imprescindibile imperativo morale: quello di salvare le vite in mare. Su tali basi, la pur giusta necessità di perseguire gli scafisti risulta estranea al mandato umanitario dell'organizzazione.

Conclude stigmatizzando l'ingiusta campagna diffamatoria condotta dalla stampa e sulla rete *Internet* a danno delle ONG, che tendono a essere equiparate ai trafficanti di esseri umani.

Interviene anche Jakob SCHOEN, presidente dell'organizzazione, precisando che *Jugend Rettet* opera nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali e sempre sotto la direzione dell'IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Centre*), di Roma, con l'imbarcazione *Juventia*, battente bandiera olandese, di 33 metri circa e per 184 tonnellate. Nell'area di ricerca e soccorso, peraltro, collabora con tutte le altre unità presenti (che possono essere natanti di altre ONG, navi mercantili ovvero imbarcazioni militari appartenenti alle varie missioni italiane, europee e della NATO presenti nella zona). L'equipaggio della *Juventia* è composto da 12/15 membri di origine prevalentemente

europea (olandese, tedesca e italiana). È presente a bordo anche personale medico.

Per quanto attiene ai finanziamenti dell'associazione, questi sono composti da donazioni private ovvero provenienti da soggetti senza fini di lucro. In nessun caso, peraltro, i donatori influiscono sull'operato dell'organizzazione. Il finanziatore più rilevante (per circa il 10 per cento del totale), risulta essere la *Kreuzberger Kinderstiftung*, fondazione berlinese che si occupa del sostegno all'infanzia.

Conclude osservando che la correttezza delle procedure di finanziamento (pienamente accessibili dall'esterno) è attestata anche dalla partecipazione dell'organizzazione al programma di trasparenza dell'associazione *Transparency International*, nota per serietà e severità di giudizio.

Interviene da ultimo Stefano SPINELLI, rappresentante dell'organizzazione italiana *Rainbow for Africa*, ONLUS fondata nel 2009 con sede a Torino, attiva sul suolo africano. A seguito delle tragedie del 2015, ritenendo ipocrita il prestare soccorso *in loco* trascurando l'assistenza in mare, l'associazione ha iniziato a operare prima nell'Egeo (con circa 45 medici) e poi nel Mediterraneo centrale. In tale quadro collabora con *Jugend Rettet*, fornendo il personale sanitario.

L'oratore ribadisce quindi che *Rainbow for Africa* è finanziata solo da donazioni private in piena trasparenza e che i suoi membri, tutti volontari non retribuiti, sono medici o infermieri animati da un preciso imperativo deontologico: salvare delle vite umane. Tenuto conto di ciò, appare pertanto - a suo avviso - inaccettabile e vergognoso il clima di sostanziale 'criminalizzazione' in cui le organizzazioni non governative si sono trovate, di fatto, a dover operare, con ripercussioni anche sulla vita privata degli operatori.

Il presidente [LATORRE](#), nel ringraziare gli intervenuti per le precisazioni fornite e comprendendo il disappunto che può derivare dall'essere oggetto di inopportune strumentalizzazioni, circostanza ben nota alla classe politica, rileva che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione non si propone in nessun modo di intaccare la reputazione morale delle organizzazioni non governative, proponendosi esclusivamente di raccogliere informazioni particolareggiate in ordine alla delicata situazione del Mediterraneo centrale, informazioni che potranno poi essere funzionali ad iniziative politiche.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) domanda innanzitutto se *Jugend Rettet* operi sempre sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana e se l'imbarcazione *Juventa* sia mai entrata in acque territoriali libiche (e, in caso affermativo, su autorizzazione di chi).

Domanda inoltre chiarimenti sull'eventuale collaborazione con le autorità italiane nel contesto del soccorso in mare e se l'organizzazione sia disponibile a imbarcare a bordo un agente di polizia giudiziaria.

Lena WALDHOFF precisa che l'organizzazione da lei rappresentata opera sempre sotto il coordinamento dell'IMRCC di Roma, che ne dispone l'intervento qualora *Juventa* sia la nave più vicina al naufragio. In altre occasioni, i battelli sono invece avvistati con dei binocoli, ma anche in questo caso la situazione di pericolo viene comunicata tempestivamente alla Guardia costiera italiana.

In due casi sono stati effettuati salvataggi all'interno delle acque territoriali libiche, sempre sotto il coordinamento dell'IMRCC, che aveva, a sua volta, preventivamente contattato le competenti autorità locali.

Precisa quindi che la collaborazione con la Guardia costiera italiana prevede numerosi contatti con il personale dell'organizzazione (come attestato anche da un recente approdo a Lampedusa), ma non comporta, però, anche l'identificazione degli scafisti: il mandato dell'organizzazione, infatti, è esclusivamente di natura umanitaria. In ragione di quanto precede, *Jugend Rettet* non sarebbe disponibile ad accogliere sul proprio natante personale di Polizia giudiziaria.

Ad avviso del senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) il parlare di 'criminalizzazione' delle organizzazioni non governative sarebbe decisamente scorretto. La Commissione, infatti, ha avviato un'indagine più che legittima su una tematica assai delicata dagli elevati costi socio-economici per il Paese (circa 4 miliardi e 600 milioni di euro stanziati nel 2017 per le operazioni di accoglienza dei migranti), basandosi su importanti rilievi mossi dall'agenzia europea FRONTEX e dall'autorità giudiziaria che non possono essere passati sotto silenzio e che meritano, per contro, assoluto rispetto.

Pur riconoscendo le nobili motivazioni alla base dell'azione umanitaria, esprime profondo disaccordo con le conclusioni rese da Stefano Spinelli, che non terrebbe conto sia dei costi per l'Italia, sia dell'esistenza di un *pull factor* in capo all'attività delle ONG.

Conclude domandando se l'organizzazione *Jugend Rettet* abbia mai ricevuto comunicazioni o chiamate dirette dalla terraferma libica o dalle imbarcazioni dei migranti.

Lena WALDHOFF precisa che gli interventi introduttivi svolti, nel parlare di "criminalizzazione" dell'operato delle ONG, non si riferivano in alcun modo all'attività di indagine della Commissione, bensì alla campagna di discredito posta in essere da alcuni organi di stampa, basata sulla formulazione di accuse che *Jugend Rettet* respinge fermamente.

Stefano SPINELLI ribadisce quindi che l'organizzazione opera in piena trasparenza senza avere nulla da nascondere. Per contro, le recenti campagne mediatiche di discredito hanno intaccato perfino la stessa immagine dei singoli operatori nella società civile, con gravi ripercussioni anche nella loro vita sociale, nonché messo in pericolo l'intero settore del volontariato a fini umanitari.

Ribadisce quindi sia la mancanza di concrete evidenze atte a dimostrare l'esistenza di un 'fattore di attrazione' determinato dalla presenza delle ONG in mare, sia la piena estraneità a ogni dinamica politica dell'operato delle ONG stesse, le quali agiscono nei limiti di un preciso e circoscritto imperativo morale che impone di salvare delle vite a prescindere da considerazioni di altra natura.

Jackob SCHOEN precisa quindi che *Jugend Rettet* non ha mai ricevuto chiamate dalla terraferma libica, interfacciandosi solo con l'IMRCC di Roma (questa mattina hanno partecipato a una riunione presso la sua sede) ovvero con altre ONG.

Conferma quindi, quanto già detto dalla signora Waldhoff sugli ingressi effettuati nelle acque territoriali della Libia.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) rivendica la piena legittimità delle attività politiche volte ad approfondire e meglio delineare la posizione delle ONG (la cui attività appare peraltro connotata da profili squisitamente ideologici), nel delicato problema dell'immigrazione, considerati i costi economici imposti al Paese e le penetranti dichiarazioni rese da esponenti della magistratura in ordine al fatto che le attività di accoglienza dei migranti possano essere un fattore di attrazione per le organizzazioni di stampo mafioso.

Conclude chiedendo delucidazioni sui costi giornalieri sostenuti dall'organizzazione.

Jackob SCHOEN replica ribadendo che gli operatori dell'organizzazione da lui rappresentata prestano la loro attività a titolo gratuito e rilevando che i costi mensili sostenuti dall'associazione si aggirano intorno ai 40 mila euro.

Precisa quindi che l'attività delle organizzazioni non governative mira a sanare una pericolosa e inaccettabile carenza degli attori istituzionali seguita alla fine della missione italiana *Mare nostrum*.

Replica anche Stefano SPINELLI, ribadendo che la presenza a bordo di ufficiali di polizia

giudiziaria è assolutamente incompatibile con il mandato umanitario di una ONG e pertanto non configurabile. Al contrario, dovrebbero essere le istituzioni pubbliche, come FRONTEX, ad assumersi la responsabilità di svolgere bene il loro lavoro.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) si pone problematicamente sull'argomentazione che vedrebbe le ONG sanare una lacuna degli operatori istituzionali: ciò non spiegherebbe, infatti, come mai nel 2015 vi sia stato un minor numero di morti contemporaneamente a un minor numero di sbarchi.

Dopo aver rimarcato i tre profili di illegalità connaturati al fenomeno migratorio (immigrazione clandestina, possibili interessi della malavita italiana in ordine all'accoglienza e traffico di esseri umani) e aver sottolineato quanto dichiarato dal procuratore di Catania in ordine a potenziali effetti negativi dell'attività delle ONG sulle attività investigative, domanda chiarimenti su una lettera aperta al direttore esecutivo di FRONTEX presente sul sito *web* di *Jugend Rettet*, che accuserebbe gli attori istituzionali di aver fatto intervenire, nel drammatico fine settimana di Pasqua del presente anno, una sola nave in operazioni di salvataggio in mare, a fronte di ben 11 operanti nell'area, domandando se tale accusa coinvolga solo la citata Agenzia europea ovvero sia estensibile ad altri attori italiani ed europei.

Muovendo da quanto riferito dal citato sito *web* di *Jugend Rettet*, secondo il quale nel 2016 l'associazione avrebbe salvato 6526 vite, domanda quante persone siano state salvate nell'anno in corso, rilevando altresì che sul medesimo sito non sembrano reperibili né i bilanci né l'elenco dei donatori.

Dopo aver chiesto se vi siano anche donatori pubblici, conclude domandando come mai, ancorché l'organizzazione operi da Malta, non abbia mai chiamato il centro di soccorso di quel Paese.

Lena WALDHOFF precisa di avere personalmente redatto la lettera aperta al direttore Leggeri e che il predetto documento non contiene accuse, bensì semplici domande. L'interlocutore, peraltro, avrebbe invitato le ONG a discutere della vicenda.

Jackob SCHOEN precisa quindi che nel 2016 l'organizzazione da lui rappresentata ha compiuto sette missioni con oltre 6000 vite salvate. Nell'anno in corso, invece, le operazioni sono riprese a marzo e - sino a oggi - sono state effettuate quattro missioni di circa due settimane l'una (l'ultima è in corso), con oltre 3000 vite salvate in mare.

Con riferimento agli episodi della scorsa Pasqua, critica l'inerzia degli attori istituzionali, che non riguarda solo l'Italia ma anche l'Europa, osservando che l'Italia è stata sostanzialmente lasciata sola nella gestione del fenomeno migratorio e lamentando l'assenza di un preciso mandato di soccorso a livello europeo.

Ribadisce quindi che il bilancio dell'associazione è pubblico, nonché sottoposto alle rigide procedure di trasparenza richieste dalla legislazione tedesca.

L'oratore prosegue precisando che l'IMRCC di Roma viene contattato in quanto quello attivo nell'area. Malta, infatti, respinge il salvataggio dei profughi in mare aperto.

Contesta quindi i rilievi iniziali mossi dal senatore Arrigoni, precisando che ciò che è aumentato proprio a seguito dell'intensificarsi delle operazioni di salvataggio, non è il numero di morti in mare, bensì quelli rilevati.

Conclude rilevando che *Jugend Rettet* non riceve finanziamenti da alcun ente pubblico.

Il senatore [SANTANGELO](#) (M5S), nel riconoscere sia l'indubbio valore umanitario sotteso all'attività delle ONG, sia, per contro, la necessità di approfondire i rilievi formulati dall'agenzia FRONTEX e dalla magistratura italiana, domanda se, nel corso delle operazioni in mare, la nave al servizio di *Jugend Rettet* abbia mai speso i propri trasponditori.

Domanda quindi quali siano le percentuali, in ordine agli interventi di soccorso, tra gli avvistamenti e le chiamate ricevute dall'IMRCC.

Con riferimento, poi, agli eventi di Pasqua, e in particolare alle dichiarazioni rilasciate da Riccardo Gatti, rappresentante dell'ONG *Proactiva*, in ordine a presunti contatti con altre ONG durante le operazioni di salvataggio, domanda se esistano procedure di coordinamento tra le varie associazioni.

Domanda inoltre come mai *Jugend Rettet* abbia deciso di avere la propria sede a Malta, Paese che pone in atto discutibili politiche di respingimento.

Osserva quindi che le riflessioni condotte dal procuratore di Catania dovrebbero indurre a prendere seriamente in considerazione la possibilità di imbarcare operatori di polizia giudiziaria anche a bordo delle imbarcazioni delle ONG, al fine di combattere efficacemente i trafficanti di esseri umani. Rimarca infine la difficile situazione del Paese (e della Sicilia in particolare) nella gestione dei fenomeni migratori.

Lena WALDHOFF, nel ricordare che la nave *Juventa* non ha mai spento i propri trasponditori, precisa che il rapporto percentuale tra chiamate ricevute dall'IMRCC di Roma e avvistamenti effettuati direttamente è del 50 per cento circa.

Con riferimento alla scelta di Malta come sede, precisa poi che ciò è stato dettato esclusivamente da ragioni di tipo operativo e logistico.

Stefano SPINELLI, pur comprendendo le ragioni alla base dell'esigenza in questione, ribadisce l'impossibilità di conciliare il rispetto del mandato umanitario con la presenza a bordo di operatori di polizia giudiziaria.

Jackob SCHOEN rileva quindi che il coordinamento tra ONG non è avvenuto solo in occasione delle operazioni nel periodo pasquale, in quanto l'organizzazione da lui rappresentata è in costante rapporto con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel Mediterraneo centrale.

Precisa inoltre che il momento decisionale resta sempre in capo all'IMRCC di Roma.

Ad avviso del senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), appare comunque difficile contestare l'esistenza di una sinergia involontaria tra la presenza delle ONG e l'operato dei trafficanti di esseri umani.

Peraltro, gli stessi trafficanti sono i primi responsabili delle indicibili violenze patite dai migranti e non solo sul suolo libico: significativo, al riguardo, un recente episodio dove, al passaggio di un aereo, lo scafista avrebbe fatto fuoco ed ucciso un migrante per il solo aver tardato a togliersi un cappello rosso dalla testa; una procedura imposta per far sì che tutti gli occupanti del battello apparissero il più possibile indistinguibili l'uno dall'altro al fine di impedire l'identificazione dei trafficanti stessi.

Sotto tale aspetto, la presenza di un operatore di polizia giudiziaria anche a bordo dei battelli delle ONG potrebbe rivelarsi efficace misura per combattere i criminali ed evitare di garantire loro, sia pur involontariamente, la certezza dell'impunità.

Il senatore [FORNARO](#) (*Art.1-MDP*), nel rimarcare la meritoria opera umanitaria svolta da *Jugend Rettet* e dalle altre ONG, stigmatizza la campagna diffamatoria condotta da alcuni organi di stampa e da alcune forze politiche. Pur comprendendo le ragioni ideali alla base del rifiuto di ospitare a bordo agenti di polizia giudiziaria, osserva che è comunque necessario individuare una efficace forma di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, istituzionali e non, per contrastare la deplorable attività dei trafficanti di esseri umani, sollecitando sul punto una politica più assertiva da parte

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Anche ad avviso del senatore [CONTI](#) (*Misto-UDC*) alcune soluzioni emerse nel corso del dibattito appaiono quanto meno discutibili, laddove sarebbe invece opportuno esplorare delle vie in grado di realizzare positive sinergie tra gli attori pubblici e le ONG, le cui finalità sono costitutivamente diverse.

Lena WALDHOFF, nel ribadire che non sussiste alcuna evidenza in ordine a rapporti sinergici, ancorché involontari, tra la presenza delle ONG e l'attività degli scafisti, precisa che i trafficanti di esseri umani non sono, di norma, presenti a bordo dei battelli che trasportano i migranti.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) domanda incidentalmente cosa assicurarsi che gli scafisti non siano presenti a bordo.

Lena WALDHOFF replica osservando che è la pericolosità della situazione a far sì che lo scafista non sia presente.

Ribadisce quindi l'incompatibilità della presenza a bordo di un ufficiale di polizia giudiziaria con il mandato umanitario della sua organizzazione. Inoltre vi sarebbero due ulteriori fattori da considerare: il primo è che la Guardia costiera italiana è a conoscenza di tutte le attività dell'organizzazione ed effettua i dovuti controlli in occasione dell'ingresso in porto; il secondo è che nell'area è operante una missione europea (EUNAVFOR MED-Sophia), con uno specifico mandato di repressione del traffico di esseri umani.

Anche Stefano SPINELLI ribadisce che la proposta di ospitare agenti di polizia giudiziaria a bordo delle navi di una ONG è, in sostanza, non configurabile perché in contrasto con il principio di indipendenza dell'azione umanitaria.

Una reale soluzione potrebbe invece essere l'istituzione di un meccanismo proattivo pubblico per il salvataggio in mare.

Il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) si pone criticamente sulle osservazioni poc' anzi formulate da Stefano Spinelli.

Il presidente [LATORRE](#) dichiara infine conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente [LATORRE](#), dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento, rammenta che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 2 maggio, ma che è stata concordata con il Governo una proroga informale, fino al 10 maggio, stante la complessità dell'articolato.

Dà quindi conto di uno schema di parere predisposto dal relatore e inviato a tutti i Commissari (pubblicato in allegato), nonché di due schemi di parere alternativo fatti pervenire dal senatore Divina e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle (pubblicati in allegato).

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di poter disporre di un adeguato periodo di tempo - fino alla giornata di martedì 16 maggio - per valutare nel merito i contenuti degli schemi di parere.

Replica il relatore [VATTUONE](#) (*PD*), osservando che l'atto iscritto all'ordine del giorno è strettamente collegato (stante la delega contenuta nella legge n. 244 del 2012), al provvedimento, iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni affari costituzionali e difesa riunite, relativo al riordino delle carriere delle Forze di polizia (di cui all'atto del Governo n. 395). L'esistenza di tale collegamento suggerisce, peraltro, di poter pervenire lo stesso giorno (e in parallelo con le omologhe Commissioni dell'altro ramo del Parlamento), all'approvazione dei rispettivi pareri e infatti in tal senso si starebbe procedendo, tramite opportuni accordi.

Stante quanto precede e tenuto conto, altresì, del termine più ristretto a disposizione del Governo per l'esercizio della delega su questo secondo provvedimento, appare necessario pervenire all'approvazione dei pareri in contemporanea tra le due Camere e non oltre la giornata di giovedì 11 maggio, chiedendo al rappresentante del Governo un assenso al riguardo.

Il sottosegretario ROSSI conviene.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di comunicare successivamente gli eventuali cambiamenti al calendario dei lavori che dovessero rendersi necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delegatione al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente **LATORRE** invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione sul provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 396**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia" e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il 1° luglio 2017 il Governo possa adottare, con le medesime procedure di cui al precedente comma 3, ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto difesa e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

ricosciuto l'efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;

considerato che l'ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha deliberato in via preliminare, oltre allo schema di decreto legislativo recante "disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", rimesso a questa Commissione per il parere di competenza, anche lo schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e che tale ultimo schema, a sua volta improntato al rispetto del principio di equiordinazione, è parimenti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formulazione del previsto parere (Atto del Governo n. 395);

l'iter approvativo dei due provvedimenti, pur in presenza di tempistiche diverse per l'esercizio delle relative deleghe, deve procedere contemporaneamente in ragione dell'alto tasso di interconnessione (in materia di qualificazione delle carriere e dei relativi percorsi, di requisiti per l'accesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento economico), conseguente all'imprescindibile necessità di garantire in relazione a ciascun profilo disciplinato la sostanziale applicazione del principio di equiordinazione all'interno del comparto difesa e sicurezza;

appare necessario che il Governo preveda una fase correttiva dello schema di decreto in esame, attraverso apposita delega legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di dare soluzione ulteriore, con risorse aggiuntive, alle questioni e ai problemi che potranno emergere nella fase attuativa del provvedimento;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

il Governo adotti un'adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha proceduto all'adozione del provvedimento in esame, attraverso l'espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il comma 6 dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti delegati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle carriere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio del principio di equiordinazione nell'ambito del comparto difesa e sicurezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche previsioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D'altra parte, l'assenza dell'integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra descritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che, ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega, alterino il principio di equiordinazione - poiché le Forze armate non potrebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallineamento - ovvero di ritenere, altrettanto inusitadamente, che in quella fase l'equiordinazione possa essere liberamente violata;

il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'Atto del Governo n. 395, espunga il comma 13 dell'articolo 11, laddove è stabilito che "con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso". Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga inspiegabile, *in peius*, al sistema generale di disposizioni che presiedono al funzionamento del vigente regime previdenziale,

che penalizzerebbe selettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragionevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del comparto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide in sostanza, in senso negativo, sulla cosiddetta indennità di fine servizio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili, per il calcolo dell'indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali), violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto che, a oltre vent'anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contributivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della previdenza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discendente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

il Governo modifichi l'articolo 1072-ter del Codice dell'ordinamento militare, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all'articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze formative e d'impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e l'assunzione della "qualità di allievo" per i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo *status* di frequentatori al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia, con tutte le tutele che ne conseguono;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l'opportunità di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, esclusi dalla procedura di concorso per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedimento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l'assoluta estraneità dei fatti contestati all'interessato;

e con le seguenti osservazioni:

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell'importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;

il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l'attivazione del cosiddetto "secondo pilastro" dei fondi pensione;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, l'opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;

il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle

Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza;

il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'Atto del Governo n. 395, la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concertazione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione è avvenuta solo per le "norme contrattuali" approvate fino all'anno 2002. Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le categorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allorché inquadrati, con il provvedimento in esame, nella dirigenza militare. Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile *reformatio in peius* dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali, tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l'idoneità al servizio militare incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l'attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, oltre che nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull'anzianità con altro fondato sul merito e sulla constatata professionalità, assicurandogli una durata minima dell'incarico e definendone la dipendenza dal Capo di stato maggiore della Marina militare con riferimento a tutti gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo;

il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;

il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del "blocco" delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era destinata a produrre effetti solo temporanei;

il Governo valuti l'opportunità di meglio precisare le modalità di iscrizione in ruolo in base alla

graduatoria di merito e di promozione dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;

il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni volte a:

- evitare l'attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data;

- precisare le modalità di definizione degli assegni *ad personam*, ove previsti dal provvedimento di riordino;

il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto difesa e sicurezza nonché per evitare incertezze applicative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell'Atto del Governo n. 395, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 su quest'ultimo atto;

il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell'articolo 45 dell'atto del Governo n. 395, nell'importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l'importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;

il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della difesa dall'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare;

il Governo valuti la possibilità di armonizzare l'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE DIVINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 396

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

constatato che:

il provvedimento presenta diversi elementi di criticità;

in particolare, lo schema di decreto legislativo sottoposto alla Commissione prospetta un'ulteriore contrazione degli organici alle armi e tenta di arginare il fenomeno dell'invecchiamento degli organici "aspirando" verso l'alto gli appartenenti al ruolo dei militari di truppa in servizio permanente effettivo, con l'effetto di appiattire la "piramide" gerarchica;

quando l'intervento di riordino sarà completato, in effetti, le Forze Armate si troveranno ad avere 75 mila tra ufficiali e sottufficiali, sergenti inclusi, su un totale di 168 mila effettivi;

nuove nella medesima direzione dello schiacciamento della piramide gerarchica anche l'attribuzione di funzioni dirigenziali, oggi spettanti dal grado di colonnello in su, a partire dagli ufficiali che ricoprono il grado di maggiore ed equivalenti, circostanza che di per sé sarà anche fonte di ulteriori aumenti stipendiali;

alcuni interventi prefigurati per svuotare il ruolo dei militari di truppa in servizio permanente suscitano forti risentimenti, com'è il caso di quello che permetterebbe a questi ultimi di accedere al ruolo marescialli con la sola licenza media ed appena tre mesi di corso, scavalcando sergenti con decenni di anzianità di servizio;

i marescialli risentiranno altresì negativamente dell'istituzione del grado di luogotenente, che implicherà di fatto una retrocessione gerarchica e funzionale per migliaia di marescialli aiutanti e primi marescialli;

il continuo ridimensionamento dello strumento militare finisce così con il generare risparmi modesti e notevoli malumori, a fronte di minacce crescenti, una minore disponibilità statunitense a svolgere l'essenziale funzione di garanzia della sicurezza internazionale e l'evanescenza dei disegni concernenti la realizzazione di una vera integrazione europea nel campo della Difesa;

non viene ipotizzata nessuna riorganizzazione seria della mobilitazione, che miri ad assicurare al Paese la disponibilità anche solo temporanea di uno strumento militare più consistente;

non viene neanche esplorata l'idea di ripristinare una leva addestrativa breve, che pure potrebbe rivelarsi utile tanto nella prospettiva dell'espansione del bacino dei mobilitabili, quanto dell'impiego in funzioni di concorso alle attività della protezione civile;

non si viene incontro alla legittima aspirazione degli allievi degli istituti di formazione militare a vedersi riconoscere lo status di frequentatori;

permangono inoltre a carico di coloro che vogliono entrare a far parte dei gruppi sportivi militari requisiti inutilmente più rigorosi di quelli richiesti ad esempio a coloro che accedono alle Fiamme Gialle, cui non si applicano più gli stessi coefficienti di massa metabolica e si impone un titolo di studio più basso;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che in sede di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate si provveda a prevedere la possibilità di una riattivazione di una leva breve, con funzioni addestrative limitate alla

difesa territoriale e al concorso alla protezione civile, delineando almeno il ruolo dei coscritti;

che si provveda a tutelare il morale di importanti settori del personale militare, rinunciando alla predisposizione di un sentiero di carriera che permetterebbe a personale di truppa dotato di licenza media di accedere al ruolo marescialli, con l'effetto di far loro scavalcare un gran numero di appartenenti al ruolo sergenti, persone spesso dotate di grande anzianità di servizio, tra le quali è forte il malumore;

che si rifletta adeguatamente sulla compatibilità dell'introduzione del grado di luogotenente con il mantenimento di consolidati equilibri interni al ruolo marescialli, con l'obiettivo finale di evitare la retrocessione gerarchica e funzionale di migliaia di marescialli aiutanti e primi marescialli;

che agli allievi di tutti gli istituti di formazione militari sia riconosciuto lo status di frequentatori;

che agli aspiranti atleti dei gruppi sportivi militari siano imposti requisiti di accesso meno duri di quelli previsti per la truppa, in particolare in termini di titoli di studio e massa metabolica, allineando le Forze armate alla Guardia di finanza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SANTANGELO, MARTON E COTTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 396

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

constatato che:

l'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - così come novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 - dispone (oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi, entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1) anche la previsione in base alla quale "una quota parte, non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti dalla revisione di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244" - debba essere "impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia";

come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nonché nella scheda di lettura ad esso relativa, redatta dal servizio studi del Parlamento italiano, lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 12 articoli, concerne i seguenti ambiti ben distinti:

in materia di ufficiali sono finalizzate all'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento

dell'attuale trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione";

con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica, introduce un nuovo sistema di avanzamento "a scelta, per terzi", per il grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali. Lo schema di decreto legislativo in esame specifica, in particolare, lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore;

considerato che:

il provvedimento in titolo non è accompagnato dal parere del Consiglio di Stato, di cui alla legge 23 agosto 1998, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). A tal riguardo si rileva che il Consiglio di Stato medesimo, in sede di espressione del parere sull'atto del Governo 395 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia), non ha mancato di sottolineare l'assenza di coordinamento tra l'atto in titolo e quello innanzi citato, relativamente alle diverse fattispecie disciplinate (a titolo d'esempio il caso dei sovrintendenti di polizia e d'analoghi incarichi nell'Arma dei carabinieri), lamentando l'impossibilità di operare un vaglio preventivo anche sul provvedimento relativo alle forze armate, al fine di impedire i rilevati disallineamenti. Tale lacuna non permette al legislatore parlamentare di poter esprimere correttamente il parere previsto dalla legge di delega citata in premessa, nonché da quella al presente capoverso, inficiando il procedimento di formazione delle disposizioni *de quo* e impedendo al Consiglio di Stato medesimo di esercitare la sua funzione consultiva su schemi di atti amministrativi o normativi, tra cui i regolamenti del governo o anche i testi unici, siano essi normativi (che modificano o abrogano norme esistenti) o compilativi;

la delega contenuta nelle citate disposizioni prevedeva anche il riordino delle disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, nonché il riordino delle riserve di posti nei concorsi e di transito del personale, militare e civile, della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni. Riserve che interessano competenze delle regioni e degli enti locali ed in riferimento alle quali è altresì prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata. La medesima delega ha previsto che, per le materie di competenza, siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) e le organizzazioni sindacali del personale civile. Argomenti e procedure per cui il provvedimento in titolo risulta manchevole;

con riferimento a quanto riportato nel precedente capoverso, la legge di delega prevedeva il riordino, ovvero l'unificazione, dei ruoli normali ed i ruoli speciali degli ufficiali. Tale schema di normazione risulterebbe adottato, con solo riferimento agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (Atto del Governo 395), creando una evidentissima sperequazione tra le diverse forze afferenti al medesimo ministero;

la legge di delega citata, volta al conseguimento della revisione dello strumento militare, aveva come obiettivo "il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento

per l'investimento". Tale previsione, anche in considerazione delle approvande disposizioni, risulta ampiamente disattesa, come peraltro rilevato in sede di audizione anche dai vertici delle Forze armate;

tale dinamica, contraria alla lettera e allo spirito della citata legge n. 244 del 2012, andrà certamente a consolidarsi in negativo nei prossimi anni quando gli effetti della generale riparametrazione prevista per tutti i ruoli e i gradi delle saranno pienamente apprezzabili per le loro ricadute non ancora considerate nel provvedimento delegato sugli istituti stipendiali accessori che, com'è noto, rappresentano parte considerevole se non maggioritaria, delle retribuzioni militari;

è incomprensibile la scelta di estendere *ope legis* a tutti gli ufficiali dal grado di maggiore in su (grado che si consegue dopo soli 13 anni dall'arruolamento) la qualifica dirigenziale in totale contraddizione con la disciplina generale del pubblico impiego che per l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali prevede obbligatoriamente il concorso pubblico o il corso-concorso interno;

la generalizzata estensione agli ufficiali con il grado di maggiore e superiori della qualifica dirigenziale riguarderà circa 13000 militari che si aggiungeranno ai circa 2700 dirigenti attuali e includeranno dunque anche ufficiali che svolgono mansioni puramente tecnico-operative. Tale situazione potrebbe generare una carenza di partecipanti al bando di concorso, per cui sarebbe invece utile prevedere l'inserimento dei militari come volontari in servizio permanente per i quali vige un'analogia giuridica in termini di assunzioni e ruolo;

con riferimento all'istituto dell'ausiliaria, il provvedimento non prevede alcuna riduzione del numero dei soggetti che potranno accedere a tale regime. Al contrario si rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera h) - sostituendo il comma 2 dell'articolo 992 del Codice dell'ordinamento militare - prevede per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, superando la differenziazione tra categorie di ufficiali legata all'età anagrafica. La relazione illustrativa precisa infatti che la novella è volta ad assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5). Per soddisfare l'esigenza citata, il legislatore governativo evita surrettiziamente il posizionamento in quiescenza automatico e definitivo decorrente dal conseguimento dall'età anagrafica prevista per la categoria d'appartenenza. Sul tema si rileva che l'istituto dell'ausiliaria, seppur non incontri il pieno favore dei sottoscrittori del presente atto, palesa anche in questa sede l'impossibilità di procedere ad una sua fattiva applicazione, stante la mancata attuazione delle disposizioni già previste all'articolo 992, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative, tra l'altro, all'emanazione degli elenchi del personale collocatovi, ai fini del previsto richiamo in servizio da parte degli enti locali, per lo svolgimento di attività d'interesse collettivo nell'ambito della provincia di residenza;

d'altronde il testo in esame non solo non rimette in discussione l'ausiliaria ma ripristina - articolo 1, comma 1, lettera l) - la promozione automatica al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età. Solo apparentemente tale disposizione non ha oneri per lo Stato, ma può aprire in futuro pesanti contenziosi tra i soggetti interessati e la Pubblica Amministrazione;

all'articolo 3, lettera d) (Regime transitorio dei generali di divisione, ammiragli di divisione, generali di divisione aerea) viene descritta la riduzione del periodo di anzianità nel grado di generale di divisione ai fini dell'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata da 4 a 2 anni. Questa misura appare anacronistica e in contrasto con un efficiente e razionale progressione di carriera specialmente per persone che andranno a ricoprire ruoli apicali;

considerato inoltre che:

L'articolo 1 contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare. In particolare la lettera a) modifica l'articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in "Categorie di militari e carriere". Il comma 7 traccia la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da primo caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto). Il sopra richiamato articolo penalizza e ridimensiona le figure professionali delle categorie rispetto al testo precedente anziché allinearsi con i nuovi profili individuati dalle tabelle di equiparazione, si rende necessario modificare le parole "La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo" con: "Al personale appartenente al ruolo dei graduati, sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari";

le disposizioni relative all'acquisizione della qualifica dirigenziale da parte degli ufficiali delle tre Forze armate, a partire dal grado di maggiore e senza prevedere il requisito della laurea, potranno portare all'inquadramento di marescialli - reclutati con il nuovo *iter* formativo, e quindi in possesso di laurea - alle dirette dipendenze di ufficiali con il grado di maggiore, appartenenti ai ruoli speciali, non in possesso di laurea. Tale circostanza sarebbe, oltre che paradossale, anche contraria alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Circostanza peraltro facilmente evitabile tramite la previsione del requisito della laurea per gli ufficiali in servizio con grado inferiore a quello di maggiore, al fine dell'accesso alla qualifica dirigenziale;

sempre con riferimento al conseguimento della laurea, "almeno triennale" - come riportato dalla relazione illustrativa e, soprattutto come rilevato nella nota del servizio studi del Parlamento italiano - prevista per "il nuovo profilo direttivo che denota la carriera dei marescialli", occorre precisare che, al fine di evitare possibili equivoci interpretativi andrebbe valutata l'opportunità di specificare anche nel testo del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richiesto (laurea "almeno triennale"). All'uopo risulta opportuno porre rimedio alla casistica dei corsi 4° e 5° "Normale Marescialli" - (N.MRS) della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - non conclusi con il, già previsto, raggiungimento della laurea triennale. Circostanza questa che, alla luce delle introducende disposizioni, lascerebbe ingiustamente esclusi i citati marescialli dall'avanzamento di carriere previsto dal riordino in questione;

in relazione quindi ai detentori della qualifica dirigenziale, nonostante i recenti provvedimenti normativi di riduzione degli organici complessivi, il comparto Difesa, comprensivo del Corpo delle Capitanerie di porto, continuerà ad avere un elevato volume organico di alta dirigenza. Ben 35 generali di corpo d'armata, o gradi corrispondenti, 86 generali di divisione, o gradi corrispondenti, per un totale di 121 dirigenti di prima fascia. Seguiti da 209 generali di brigata, e gradi corrispondenti, e ben 1682 colonnelli, o gradi corrispondenti. Ai quali si aggiungono le 155 posizioni previste in soprannumero agli organici tabellari (da individuare con decreto ministeriale) che riguarderanno essenzialmente incarichi destinati ai gradi di generale e corrispondenti e colonnello e corrispondenti;

rimanendo in ambito di accesso alla dirigenza per il personale militare - circostanza che non raccoglie il favore dei sottoscrittori del presente atto - occorre peraltro segnalare che l'eventuale dichiarazione di inidoneità al servizio nei confronti di maggiori e tenenti colonnelli difetta di una puntuale disciplina ai fini del transito nelle qualifiche dei ruoli civili del personale della difesa, contrariamente alla previsione della attuale vigente normativa;

con riferimento alle disposizioni contenute al comma 16 dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in titolo, sempre come rilevato dal puntuale servizio studi del Parlamento italiano, occorre segnalare che la disposizione citata fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. 80 euro). Decreto che, allo stato, non risulta essere stato approvato;

l'articolo 10 introduce inoltre disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze armate appartenenti a più ruoli e che con il comma 1 lettera *r*) si prevede il compenso straordinario per gli ufficiali generali e superiori delle FFAA eccedenti l'orario di servizio. Tale previsione appare anacronistica rispetto alle altre amministrazioni pubbliche dello Stato, che, alla mera contabilizzazione oraria delle prestazioni dei propri dirigenti, predilige la contrattazione tramite riconoscimento di indennità ausiliare o di indennità misurabili in base a *target* di gestione individuati per le responsabilità dei ruoli ricoperti; appare per tanto inutile anche la previsione di un fondo individuato alla lettera *t*) come fondo forfettario giornaliero, simile più ad un premio a pioggia che ad una mera considerazione degli obiettivi e del merito che ogni singolo dirigente merita in funzione dell'impegno profuso;

all'articolo 5, lettera *a*) si rileva la mancata riunificazione delle progressioni dei trattamenti stipendiali per tutto il comparto sicurezza e difesa tra dirigenti e non dirigenti in nome della tanta decantata specificità, suddivisione introdotta dapprima con la retribuzione individuale di anzianità (legge n. 231/1990 e n. 232/1990) e successivamente con i parametri (decreto legislativo n. 193/2003) in luogo delle classi e scatti (legge n. 312/1980) ancora vigenti per i dirigenti;

lo schema di decreto non coglie l'occasione per sanare la questione del mancato reintegro dei militari ingiustamente allontanati dal servizio (si pensi alla vicenda del militare Francesco Raiola e del capitano pilota dell'aeronautica militare Mario Ciancarella). Ogni militare, anche di truppa - sospeso dal servizio in seguito ad una inchiesta giudiziaria o dichiarato decaduto per aver perso i requisiti morali - che venga assolto successivamente in via definitiva, o nei cui riguardi si è avuta una sentenza di non luogo a procedere, ha diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e alla restituzione degli onori militari e dei requisiti morali;

il testo in titolo non mette ordine sull'attività libero professionale del personale medico e professioni sanitarie della sanità militare. Sarebbe infatti utile integrare l'articolo 210 del decreto legislativo 66/2010 prevedendo che in deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e alle professioni sanitarie militari non siano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando per i medici militari il divieto di visitare privatamente i militari e di rilasciare loro certificati di infermità, d'idoneità alla guida, d'idoneità al porto d'armi e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma dal servizio militare;

valutato che:

in più parti il decreto è contraddittorio con sé stesso. In particolare, all'articolo 3, comma 1, la disposizione reca una disciplina transitoria, sino all'anno 2022 e derogatoria rispetto a quanto previsto dal nuovo articolo 655-bis (cfr, articolo 2, lettera *e*)), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti. Al riguardo, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2196-bis del Codice deroga alla richiamata disciplina generale prevedendo, ai fini della partecipazione ai richiamati concorsi, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;

ritenuto che:

con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, si ritiene opportuno evidenziare che le soluzioni adottate non soddisfano le giuste aspirazioni degli appartenenti ai gradi più bassi della scala gerarchica delle Forze armate (e delle Forze di polizia). Risulta infatti ai sottoscrittori del presente atto che queste ultime lamentano la circostanza relativa all'impiego di buona parte delle risorse in favore del solo personale dirigente. Tale tesi trova riscontro dalla disamina della relazione tecnica che accompagna il provvedimento in titolo. Evidentemente, se si fosse seguito un criterio veramente "equiordinativo", il decreto avrebbe dovuto contenere ulteriori provvedimenti migliorativi, volti a favorire il personale appartenente alle categorie inferiori. Al contrario il provvedimento rappresenta un mero riconoscimento monetario, peraltro fortemente squilibrato, principalmente volto in favore degli ufficiali superiori;

per i motivi innanzi esposti, esprime parere contrario.

1.3.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 238 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente **LATORRE** dà conto degli esiti della Conferenza interparlamentare PESC/PSDC, svoltasi a Malta da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile.

In merito al testo di conclusioni, rileva innanzitutto che la presidenza maltese aveva presentato una proposta iniziale generalmente equilibrata e pertanto passibile di ottenere un'ampia convergenza, ancorché priva di prese di posizione coraggiose.

L'Italia, così come altre delegazioni, si era fatta portatrice di proposte emendative, soprattutto con riferimento all'istituzione di una autentica politica migratoria comune (che però, ancorché sostenuta dai Paesi mediterranei, trova opposizioni in seno agli Stati dell'Europa centrale e orientale), e al tema della costruzione della difesa europea.

I risultati della conferenza possono, in ogni caso, ritenersi politicamente soddisfacenti. Relativamente, poi, alle sessioni, la prima è stata dedicata alla politica europea di vicinato e la seconda alla risposta europea all'instabilità e alle minacce nel Mediterraneo meridionale e nel Medio oriente. Come d'uso, è intervenuta alla Conferenza l'Alto rappresentante Federica Mogherini, che ha fatto il punto sull'attuazione della "Strategia globale", da lei presentata quasi un anno fa. È stata poi posta particolare attenzione al "Piano d'azione in materia di difesa", cui è stato dedicato uno dei *workshop* e al quale, però, non ha partecipato alcun rappresentante della Commissione, che pure ne è l'istituzione capofila. In particolare, il direttore generale dell'EDA (Agenzia europea per la difesa) Jorge Domecq ha evidenziato come sia importante che l'istituendo fondo europeo per la difesa finanzia le priorità

concordate tra gli Stati membri nel piano di sviluppo delle capacità adottato in sede EDA.

Nel corso della conferenza, si è posto anche il problema di come associare il Regno Unito alla PESC-PSDC all'indomani della *Brexit*. Particolare rilievo assume, al riguardo, una proposta del capo della delegazione della Camera dei Comuni, Crispin Blunt, che sembra altresì tradire il timore britannico di perdere diverse opportunità che potranno aprirsi in materia.

La Conferenza, inoltre, è stato preceduto da una riunione del gruppo informale degli Stati mediterranei dell'UE, che ha esaminato e condiviso i rispettivi emendamenti ma, questa volta, non ha approvato alcuna dichiarazione.

Conclude rammentando anche l'incontro da lui avuto a margine dei lavori con il presidente della Commissione difesa del Bundestag, Wolfgang Hellmich, del quale aveva già dato conto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto dell'attività delle ONG.

La Commissione prende atto.

SULLE RISULTANZE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL CONTRIBUTO DEI MILITARI ITALIANI AL CONTROLLO DEI FLUSSI MIGRATORI NEL MEDITERRANEO E L'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Muovendo dalle ultime considerazioni poc'anzi svolte dal Presidente, il senatore [BATTISTA](#) (*Art.1-MDP*) coglie l'occasione per formulare alcune considerazioni sul documento conclusivo approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio scorso (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta). In particolare, l'oratore si pone problematicamente sull'effettiva possibilità di elaborare delle forme di accreditamento e certificazione delle ONG (cui, peraltro, appare difficile imputare anche la creazione di un "corridoio umanitario"), nonché sulla possibilità di imbarcare, a bordo delle loro navi, agenti di Polizia giudiziaria.

Conclude osservando che, anche nell'ambito dell'Assemblea parlamentare NATO, la delegazione italiana si adopererà per sottolineare la necessità di una politica attiva dell'alleanza nell'area.

Il presidente [LATORRE](#), nel prendere atto di quanto osservato dal senatore Battista, osserva che l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione costituisce senz'altro un punto di partenza del dibattito sulla delicata questione dei flussi migratori. La risposta, tuttavia, non potrà che giungere dalle determinazioni che le competenti Istituzioni assumeranno, come auspica, sul punto.

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (*AP-CpE-NCD*) sottolinea invece la lungimiranza politica mostrata dalla Presidenza della Commissione: l'indagine conoscitiva, infatti, si è rivelata fonte di preziosissimi elementi informativi su una tematica particolarmente complessa che esige, tra l'altro, l'elaborazione di soluzioni ponderate.

IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente **LATORRE** dà conto delle proposte di audizione sino ad ora pervenute. In particolare, il Senatore Battista ha proposto di udire l'ex-capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio De Giorgi ed hanno inoltre richiesto di essere sentiti i sindacati civili CGIL-Funzione pubblica, UILPA e FLP-Difesa.

Con riferimento, quindi, alla proposta del senatore Battista, per quanto condivisibile, sottolinea alcuni profili di problematicità: per evidenti ragioni di equità, si dovrebbe infatti estendere il ciclo di audizioni a tutti gli ex-capi di Stato maggiore di Forza armata (ricomprendendo quindi anche quelli dell'Esercito e dell'Aeronautica), con l'oggettivo rischio, di sbilanciare l'esame su profili squisitamente militari, laddove, invece, sarebbe più opportuno approfondire maggiormente le implicazioni politiche del provvedimento. Sarebbe opportuno inoltre non dilatare eccessivamente il ciclo di audizioni.

Stanti le considerazioni che precedono, invita la Commissione a valutare l'opportunità di limitare l'attuale attività conoscitiva, con riferimento alla sfera militare, al solo Capo di Stato maggiore della Difesa in carica, con riserva di integrare il programma con le audizioni dei Capi di Stato maggiore di Forza armata in carica nel solo caso in cui tale esigenza emerga nel prosieguo dei lavori.

Conclude invitando nuovamente i Gruppi a far pervenire in tempi congrui ulteriori proposte, in modo da definire il calendario definitivo in un apposito Ufficio di Presidenza.

Ad avviso del senatore **ALICATA** (*FI-PdL XVII*) non sussisterebbero particolari problematiche, sia di ordine politico che procedurale, all'effettuazione dell'audizione proposta dal senatore Battista.

Tale audizione, oltre a consentire alla Commissione di integrare le proprie conoscenze con ulteriori ed autorevoli punti di vista sulle tematiche connesse al Libro bianco, costituirebbe altresì un importante risarcimento morale per l'Ammiraglio De Giorgi, che venne a suo tempo sottoposto ad una forte campagna di denigrazione mediatica a seguito del suo coinvolgimento in vicende giudiziarie che si sono poi concluse con la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, circostanza che peraltro non ha trovato riscontro sulla stampa.

Il senatore **BATTISTA** (*Art.1-MDP*) precisa che la sua richiesta originava dalle indubbe competenze tecniche vantate dall'ammiraglio De Giorgi, ponendosi problematicamente sull'ipotesi di limitare - in sostanza - le audizioni al solo Capo di Stato maggiore della Difesa, ossia al soggetto che, di fatto, risulterebbe il maggiore beneficiario delle disposizioni del provvedimento (che prevedono un significativo accentramento di poteri in capo alla sua persona).

Il presidente [LATORRE](#), nel prendere atto di quanto osservato dai senatori Alicata e Battista, osserva che sarebbe preferibile rimanere comunque estranei alle questioni afferenti alla definizione degli equilibri di potere tra le alte cariche militari per concentrarsi invece sul tema del controllo democratico delle Forze armate.

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (*AP-CpE-NCD*) auspica che la Commissione possa comunque definire un ciclo di audizioni il più possibile inclusivo.

Il presidente [LATORRE](#), nel prendere atto delle risultanze del dibattito e nel dichiararsi non contrario, in linea di principio, a sentire sull'argomento anche voci critiche, rinnova l'invito ai Gruppi a far pervenire il prima possibile le proprie proposte, per poi, in sede di Ufficio di Presidenza, definire un ciclo di audizioni che coniughi l'esigenza di conoscenza con quella di improntare lo svolgimento dei lavori a criteri di razionalità.

Interviene, da ultimo, il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), ponendosi problematicamente sulle ultime dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal ministro della Difesa sulla possibilità di istituire forme di servizio civile obbligatorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 239 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) invita la Commissione a rimanere focalizzata sull'implementazione delle proposte contenute nel documento conclusivo approvato, all'unanimità lo scorso, 16 maggio, al termine dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative. Le recenti attività di contrasto ai flussi migratori poste in essere dalla Guardia costiera libica e le ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Roma sull'eccessiva presenza di migranti nella capitale impongono infatti di non trascurare la delicata tematica.

Il senatore **BATTISTA** (*Art. I-MDP*), nel rammentare di aver presentato uno specifico atto di sindacato ispettivo sull'attività della Marina militare nel canale di Sicilia, pone l'accento sull'inadeguatezza della Guardia costiera libica, che pertanto necessiterebbe di monitoraggio e supporto nella lotta ai trafficanti di esseri umani.

Il senatore **ALICATA** (*FI-PdL XVII*) ipotizza di udire in Commissione il comandante della Guardia costiera libica.

Il presidente **LATORRE**, presta atto dei rilievi emersi e ricordando che il documento conclusivo

approvato dalla Commissione prevedeva di monitorare, con cadenza mensile, gli sviluppi della situazione e le iniziative assunte, ipotizza di udire, alla fine del mese corrente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da cui dipende funzionalmente la Guardia costiera italiana.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che sarebbe opportuno udire anche il Ministro dell'interno.

Il presidente **LATORRE** osserva che il Ministero dell'interno è sì responsabile della gestione dell'accoglienza, ma non è competente in ordine alle attività che avvengono in mare.

Dissente il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), rilevando che la problematica in esame concerne anche l'accesso al territorio italiano, che è di specifica competenza del Ministero dell'interno.

Il presidente **LATORRE** ribadisce l'opportunità di procedere per gradi con audizioni mirate, iniziando con quella del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si pone inoltre problematicamente sulla proposta avanzata dal senatore Alicata, osservando che, tuttavia, si potrebbe ipotizzare al riguardo una missione in Libia di una delegazione della Commissione.

La Commissione, da ultimo, delibera di udire il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine agli sviluppi della situazione nel Mediterraneo centrale.

IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il presidente **LATORRE**, nel riepilogare l'*iter* del provvedimento e nel rammentare le proposte di audizione pervenute alla Presidenza (e di cui era stato dato conto nella seduta del 23 maggio scorso), propone alla Commissione di udire formalmente il Ministro della difesa ed il Capo di Stato maggiore della difesa.

Quanto, invece, ad altri soggetti, considerata l'opportunità di conciliare la necessità di non limitare il numero di coloro che potranno apportare il proprio contributo all'istruttoria legislativa con quella di non dilatare eccessivamente i tempi dell'esame, propone di fare ricorso ad una consultazione

pubblica, della durata di 10 giorni, attraverso la quale i soggetti interessati potranno far pervenire, rispondendo a quesiti specifici che ricalcano l'articolato del provvedimento, le proprie considerazioni (non eccedendo però il limite delle tre pagine dattiloscritte), che saranno poi messe a disposizione dei commissari.

Qualora detta proposta non incontrasse il favore della Commissione, le audizioni formali dovrebbero essere comunque ristrette ai vertici militari ed alle rappresentanze del personale (civili e militari). Tuttavia, tale seconda opzione limiterebbe di molto lo spettro dell'attività conoscitiva, senza fornire, per contro, particolari vantaggi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) domanda delucidazioni sul calendario dei lavori ipotizzato dalla Presidenza.

Il presidente [LATORRE](#) precisa che la consultazione dovrebbe avere una durata massima di 10 giorni. Successivamente alla distribuzione dei materiali ai commissari inizierebbe quindi l'esame nel merito del provvedimento, che dovrebbe auspicabilmente concludersi tra la fine del mese corrente e l'inizio di quello del mese successivo, in modo da consentire all'Assemblea di concludere la prima lettura prima dell'inizio della pausa estiva.

Il senatore [CONTI](#) (*Misto-UDC*) domanda delucidazioni sulla modalità di svolgimento della consultazione.

Il presidente [LATORRE](#) precisa che la consultazione sarebbe aperta a tutti. Chiunque, pertanto, potrebbe inviare il proprio contributo, che non sarebbe in ogni caso reso pubblico, prima della chiusura della stessa.

Il senatore [CONTI](#) (*Misto-UDC*) osserva che sarebbe comunque opportuno procedere all'audizione dei soggetti le cui considerazioni meritano ulteriori e specifici approfondimenti.

Il presidente [LATORRE](#) ricorda che la sua proposta mira a conciliare l'esigenza conoscitiva con quella di contenere tale attività in tempi ragionevoli.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) ricorda che qualsiasi scelta richiederà comunque una previa deliberazione della Commissione.

Il presidente [LATORRE](#) osserva che la Commissione è pienamente libera di deliberare un esteso ciclo di audizioni. Tuttavia, tale soluzione rischierebbe di rivelarsi, in concreto, decisamente improduttiva.

La consultazione pubblica (fattispecie sulla quale la Presidenza del Senato ha anche elaborato una proposta di linee guida, sottoposta a sua volta a consultazione), invece, risulterebbe uno strumento decisamente più agile.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) osserva che una consultazione pubblica aperta a tutti potrebbe dar luogo - del pari - ad inconvenienti: potrebbero infatti pervenire migliaia di proposte, che dovrebbero essere poi selezionate ed indicizzate. Inoltre, dovrebbe essere concesso ai commissari un consistente lasso di tempo per valutarle tutte.

Per contro, lo strumento dell'audizione (adottato anche in occasione dell'esame degli schemi di decreto legislativo di riordino delle carriere delle Forze armate e di Polizia), consentirebbe ai

commissari di dibattere con il soggetto udito.

Il presidente [LATORRE](#) precisa innanzitutto che la consultazione può anche essere ristretta ad una cerchia di soggetti qualificati individuati in funzione dell'oggetto della stessa, opportunamente invitati a partecipare.

Osserva inoltre che il ciclo di audizioni che sarebbe effettuato sul disegno di legge in titolo avrebbe solo lo scopo di acquisire l'opinione del soggetto udito, escludendo la possibilità di instaurare un vero dibattito di merito.

Inoltre l'effettuazione della consultazione non precluderebbe la possibilità di completare l'attività conoscitiva con audizioni specifiche.

Nel ribadire la bontà della sua proposta, osserva infine che la deliberazione di un ciclo di audizioni non potrebbe che essere presa a maggioranza, nell'ambito di un apposito Ufficio di Presidenza.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Art. I-MDP*), osserva che in occasione dell'esame degli schemi di decreto legislativo di riordino delle carriere delle Forze armate e di Polizia lo strumento delle audizioni non sempre si è rivelato efficace. In alcuni contesti, infatti, si sono udite contemporaneamente numerose persone (spesso portatrici di proposte simili, se non addirittura quasi identiche), con un grande dispendio di tempo e senza che da ciò derivasse un considerevole valore aggiunto in termini conoscitivi.

Esprime quindi apprezzamento in ordine alla proposta del Presidente (che non esclude, tra l'altro, la possibilità di deliberare successivamente delle audizioni circostanziate), osservando che il limite delle tre pagine dattiloscritte potrebbe essere eccessivamente stringente, stante la particolare complessità del provvedimento.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) concorda invece con quanto rilevato dal senatore Santangelo, osservando che lo strumento dell'audizione appare quello più idoneo a garantire il pieno diritto di tutti i commissari a confrontarsi con i soggetti chiamati a fornire un apporto conoscitivo su questioni politicamente rilevanti.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di udire rappresentanti del *think tank* di geopolitica denominato "Il nodo di Gordio". L'elaborazione del Libro bianco della Difesa del 2015 si fonderebbe, infatti, in gran parte sulle considerazioni svolte dai membri della predetta associazione.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), nel ribadire che è la Commissione stessa nel suo *plenum* a dover deliberare sul punto, precisa che l'attività conoscitiva avrebbe un reale valore solo se consentisse di accedere ad opinioni e posizioni critiche sul disegno di legge.

In ragione di ciò, ribadisce l'opportunità di consentire all'ex capo di Stato maggiore della Marina De Giorgi di poter esprimere le proprie posizioni.

Ad avviso del senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) la consultazione dovrebbe in ogni caso essere ristretta in funzione dell'oggetto e delle finalità della stessa. Andrebbe inoltre lasciata aperta la possibilità di effettuare comunque le audizioni di quei soggetti il cui contributo richiedesse ulteriori approfondimenti.

L'oratore osserva inoltre che limitare le audizioni formali al Ministro della difesa e al Capo di Stato maggiore della Difesa potrebbe risultare riduttivo, rimarcando la necessità di dare il massimo spazio alle voci critiche sul provvedimento.

Anche ad avviso del senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sarebbe opportuno poter ascoltare voci libere da condizionamenti (come gli ex capi di Stato maggiore), stante l'indubbia rilevanza politica del provvedimento. Concorda inoltre sulla necessità di invitare alla consultazione solo una ristretta cerchia di soggetti qualificati.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) osserva che in tempi recenti l'ammiraglio De Giorgi avrebbe inoltrato numerosi solleciti a vari parlamentari chiedendo di essere ascoltato sul provvedimento in titolo. Tuttavia, tale comportamento potrebbe, se ulteriormente protratto, configurare un'indebita ingerenza nell'attività parlamentare e di appiattirla su un caso individuale le cui vicende sono comunque estranee al dibattito politico sul disegno di legge all'esame della Commissione. Pur non esprimendo ancora alcuna posizione sul merito del provvedimento, rileva tuttavia come la nota contrarietà dell'ammiraglio De Giorgi alla riconfigurazione delle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa potrebbe anche essere fondate su argomentazioni non condivisibili.

L'oratore osserva, inoltre, che l'attività conoscitiva della Commissione potrebbe concludersi con una singola riunione, convocata il giovedì pomeriggio e nella quale ogni soggetto che ha partecipato alla consultazione avrebbe un tempo limitato per esporre il proprio contributo di pensiero. L'elenco degli uditi sarebbe determinato da una specifica deliberazione assunta in Ufficio di Presidenza.

Il presidente **LATORRE**, nel sottolineare la natura squisitamente politica del dibattito presso la Commissione (e che sarebbe pertanto inopportuno centrare sugli assetti di potere interni alle Forze armate), propone infine alla Commissione di procedere ad una consultazione scritta ristretta a soggetti qualificati, tra cui gli ex capi di Stato maggiore, le rappresentanze del personale militare e i sindacati, professori universitari ed esperti. Sulla base del materiale raccolto, si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di udire successivamente alcuni dei soggetti che hanno inviato il proprio contributo. Al termine, infine, si potrebbe procedere all'audizione formale del Ministro della Difesa.

A questo proposito sarebbe opportuno che i commissari comunicassero, entro 48 ore, alla Presidenza i soggetti che desiderano invitare alla consultazione.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio.)

Introduce l'esame il relatore [CONTI](#) (*Misto-UDC*) rilevando che i profili di competenza della Commissione investono principalmente l'Accordo di Partenariato strategico.

Il Titolo III, relativo alla pace e sicurezza internazionali e multilateralismo efficace e comprendente gli articoli da 3 a 8, ribadisce infatti l'impegno delle parti a collaborare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, assicurando il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi internazionali e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le parti contribuiscono inoltre alla non-proliferazione attraverso il mantenimento di efficaci controlli nazionali all'esportazione e promuovendo l'adesione universale ai trattati internazionali, specie alle convenzioni sulla messa al bando delle armi chimiche, biologiche e tossiniche, convenendo altresì di dare piena attuazione ai rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), nell'ambito di strumenti internazionali quali il programma d'azione delle Nazioni Unite in materia e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza. È prevista poi la collaborazione per promuovere l'adesione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e a facilitarne l'attuazione nei Paesi parte.

In tema di lotta al terrorismo, UE e Canada riconoscono quindi che essa è una priorità condivisa e che deve essere condotta nel rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, dei diritti umani, della normativa internazionale sui rifugiati, del diritto umanitario e delle libertà fondamentali. Sono infatti previste consultazioni ad alto livello e contatti ad hoc per promuovere iniziative congiunte e meccanismi di collaborazione (tra cui scambi sugli elenchi di terroristi e sul contrasto all'estremismo violento), nonché strette cooperazioni nel quadro del Forum globale antiterrorismo. Inoltre, troveranno attuazione anche le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria per combattere il finanziamento del terrorismo.

Per promuovere la pace e la sicurezza internazionali, le Parti continueranno inoltre ad adoperarsi per rafforzare l'architettura di sicurezza transatlantica tra l'Europa e l'America del Nord e il proprio sostegno alla gestione delle crisi, comprese le operazioni e le missioni dell'UE. Le Parti condividono infatti l'importanza del multilateralismo e degli sforzi per migliorare l'efficacia delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e le sue agenzie, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). E' previsto, inoltre, l'impegno a mantenere e sviluppare meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali.

Profili di competenza sono inoltre presenti nel Titolo V, relativo alla Giustizia, libertà e sicurezza e comprendente gli articoli da 18 a 25. Rilevano infatti l'articolo 21, sul contrasto al finanziamento del terrorismo (tramite opportuni e pertinenti scambi di informazioni), l'articolo 22, relativo al contrasto della criminalità informatica e l'articolo 23, relativamente alla migrazione, all'asilo e alla gestione delle frontiere.

L'oratore passa quindi ad una breve disamina dell'Accordo economico e commerciale, ponendo innanzitutto l'accento, per quanto riguarda la disciplina degli appalti, sugli articoli 19.2, che ne esclude l'applicazione in ordine a quelli indetti in base a un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe, e 19.3, che prevede che nessuna disposizione del capo osta a che una parte mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario in relazione ad appalti sull'acquisto di armi e munizioni, indispensabili per la sicurezza nazionale oppure per fini di difesa nazionale.

Si sofferma, inoltre, sul capo 28, relativo al regime generale delle eccezioni, rilevando che, in particolare, l'articolo 28.6 prevede che nessuna disposizione dell'accordo possa essere interpretata nel senso di imporre ad una parte di fornire informazioni contrarie ai suoi interessi in materia di sicurezza, impedire ad una parte di adottare i provvedimenti necessari a proteggere i suoi interessi in materia di

sicurezza e impedire ad una parte di agire per adempiere i suoi obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.5. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 242 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, con riferimento al disegno di legge n. 2728 (recante la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione), il presidente **LATORRE** informa la Commissione della sua intenzione, anche sulla base delle proposte pervenute alla Presidenza, di invitare a fornire un contributo scritto alla Commissione, nell'ambito della consultazione deliberata lo scorso 13 giugno, il professor Arturo Parisi (ex Ministro della difesa), il generale Enzo Stefanini (ex Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti), l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi (ex Capo di Stato maggiore della Marina militare), i COCER interforze, i sindacati del personale civile, il generale Vincenzo Camporini (ex Capo di Stato maggiore della Difesa e attuale vice presidente dell'Istituto per gli affari internazionali-IAI), l'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), il Centro studi internazionali (CESI) e il *think tank* "Il Nodo di Gordio".

Il senatore **GUALDANI** (AP-CpE-NCD) osserva che anche i Capi di Stato maggiore, il Segretario generale ed i Comandanti generali in carica dovrebbero poter essere invitati a fornire il proprio contributo.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione delibera infine di inoltrare l'invito a fornire un contributo scritto sul disegno di legge n. 2728 ai seguenti soggetti: generale Danilo Errico (Capo di Stato maggiore dell'Esercito), ammiraglio Valter Girardelli (Capo di Stato maggiore della Marina), generale Enzo Vecciarelli (Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica), generale Tullio Del Sette (Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri), generale Giorgio Toschi (Comandante generale della Guardia di Finanza), generale Carlo Magrassi (Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti), professor Arturo Parisi (ex Ministro della difesa), generale Enzo Stefanini (ex Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti), ammiraglio Giuseppe De Giorgi (ex Capo di Stato maggiore della Marina militare), COCER Interforze, sindacati del personale civile, generale Vincenzo Camporini (ex Capo di Stato maggiore della Difesa e attuale vice presidente dell'Istituto per gli affari internazionali-IAI), Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), Centro studi internazionali (CESI), "Il Nodo di Gordio".

Delibera inoltre di udire formalmente, sempre in ordine al citato disegno di legge, il Ministro della Difesa ed il Capo di Stato maggiore della Difesa.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [LATORRE](#) propone di effettuare una missione di una delegazione della Commissione al Cairo, per incontrare i vertici istituzionali egiziani.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea, al riguardo, le particolari problematiche politiche inerenti ai rapporti diplomatici tra Italia ed Egitto.

Il presidente [LATORRE](#) precisa che la missione avrà, tra le sue finalità, anche quello di approfondire le problematiche evidenziate dal senatore Buemi.

La Commissione delibera, infine, l'effettuazione della predetta missione.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(2832\)](#) Deputati Lia *QUARTAPELLE PROCOPIO* ed altri. - *Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica*, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente [LATORRE](#) (PD), relatore, pone innanzitutto l'accento sul fatto che l'articolato all'esame della Commissione è stato approvato all'unanimità presso la Commissione difesa della Camera in sede legislativa.

Illustra quindi brevemente i due articoli di cui si compone il provvedimento. In particolare si prevede, in deroga all'articolo 1416 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), che in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia sia concessa la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, (formazione militare alleata, composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera, inquadrata nell'Esercito britannico, che operò durante la seconda guerra mondiale e offrì un notevole contributo alla liberazione della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti), e che il conferimento della medaglia sia effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1415 del citato codice.

Rammenta quindi che la Brigata ebraica fu una formazione militare costituita nel 1944 e inquadrata nell'esercito britannico, operativa durante la seconda guerra mondiale in vari scenari di guerra che combatté in Italia dal 3 marzo al 25 aprile 1945. Alcune delle compagnie di cui era composta collaborarono, inoltre, anche allo sbarco di Anzio nel febbraio del 1944 e alla liberazione di Roma, nel giugno dello stesso anno.

Conclude ricordando il sacrificio profuso dagli uomini della brigata, in particolare nei combattimenti a nord di Ravenna, sul Senio. I caduti di quelle battaglie riposano in cimiteri della zona mentre, nel capoluogo romagnolo una lapide ricorda i 45 ebrei caduti nella liberazione della città.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene quindi di fissare per domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a Presidente dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) ([n. 110](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame la relatrice [AMATI](#) (PD), dando conto del *curriculum vitae* del candidato, sia in relazione agli incarichi operativi svolti, sia avendo riguardo alle onorificenze ricevute.

Precisa quindi che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 dello Statuto dell'ONFA, il Presidente (come tutti i membri del Consiglio di amministrazione), dura in carica tre anni e che il termine appare rispettato, considerato che la Commissione si pronunciò favorevolmente sulla nomina del predecessore, generale Tommaso Ferro, il 12 febbraio 2014.

Proseguendo nella sua disamina, osserva poi che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'ente, il presidente è il rappresentante legale dell'ONFA ed esercita, tra le molte funzioni ad esso

attribuite, l'alta vigilanza affinché tutte le attività dell'Opera siano dirette alla concreta realizzazione degli obiettivi prefissati dal Consiglio, monitorando che le stesse si svolgano in conformità delle norme legislative, regolamentari e statutarie, nonché secondo i principi di trasparenza, di correttezza, di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa. Altre importanti funzioni legate alla carica sono quindi quelle di proporre al Consiglio di amministrazione il piano annuale di impiego dei fondi disponibili, predisposto dal Segretario generale, di stipulare i contratti di cui al predetto piano (con possibilità, nei casi di improvvisa necessità e convenienza, di procedere anche a stipule non previste dal piano), di sorvegliare la riscossione delle entrate, di autorizzare gli impegni di spesa (nei limiti degli stanziamenti), e di controllare la gestione delle spese.

Per quanto attiene, da ultimo, alle funzioni dell'ente in questione, ricorda che alla base della sua costituzione figura l'esigenza umanitaria di assistere i superstiti di aviatori deceduti. La sua fondazione risale al 1937 mentre - sempre sotto l'egida ed il supporto dell'Aeronautica Militare e dopo diversi mutamenti statutarî - nel 1978 ha assunto la configurazione giuridica di Ente pubblico necessario, peraltro ribadita in sede del suo recente riordino. In particolare, la cura morale e materiale degli orfani del personale militare aeronautico si è svolta, nel corso degli anni, attraverso forme di assistenza diretta (accogliendo gli orfani in asili, scuole primarie e secondarie, colonie eccetera gestite direttamente presso proprie strutture) e indiretta (erogando sussidi monetari agli orfani rimasti in famiglia).

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sul numero degli assistiti dall'ente, osservando come, a suo avviso, sarebbe probabilmente preferibile costituire un unico ente responsabile per la cura degli orfani di tutte le forze armate.

Il sottosegretario ROSSI si riserva di fornire dati dettagliati sul punto.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) chiede quindi se la carica in questione preveda una qualche forma di compenso.

Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla trasparenza finanziaria dell'ente.

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (*AP-CpE-NCD*) si pronuncia favorevolmente sulla proposta di nomina iscritta all'ordine del giorno, ringraziando la relatrice per la dovizia di particolari forniti.

Il sottosegretario ROSSI replica infine al senatore Santangelo precisando che alla carica non sono associati emolumenti e dà lettura delle norme dello Statuto dell'ONFA relative all'esercizio finanziario, al bilancio di previsione e al rendiconto generale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [LATORRE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*), [AMATI](#) (*PD*), [BATTISTA](#) (*Art.1-MDP*), [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [DIVINA](#) (*LN-Aut*), [EASANO](#) (*FI-PdL XVII*), [FORNARO](#) (*Art.1-MDP*), [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*),

[LATORRE](#) (PD), [MASTRANGELI](#) (Misto), [Luciano ROSSI](#) (AP-CpE-NCD) , [SANTANGELO](#) (M5S), [VALENTINI](#) (PD) e [VATTUONE](#) (PD).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari, un voto di astensione e una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 243 (pom.) del 27/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-02390, a firma della senatrice Moronese ed altri, vertente sulla bonifica della ex-base NATO denominata "Proto" ed ubicata a Mondragone.

In particolare, sulla base degli elementi acquisiti dalle varie Amministrazioni (come il ministero dell'Ambiente) ed Enti locali competenti, rileva che, secondo quanto riferito dalla Regione Campania, la base NATO "Proto" in questione, situata nella provincia di Caserta, tra i Comuni di Sessa Aurunca e Carinola, risulta dismessa dal 1996. Come verificato dalla Regione, relativamente alla predetta area non vi è alcuna segnalazione di sito potenzialmente contaminato, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da parte degli organi competenti. Pertanto, il sito in questione non risulta tra quelli censiti nel Piano regionale di bonifica dei siti inquinati approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Campania del 25 ottobre 2013, né è prevista la sua inclusione nell'aggiornamento del Piano, in corso di approvazione.

Ad ogni modo, in via generale, relativamente all'ipotesi di abbandono di rifiuti all'interno dell'area in esame e in caso di esito positivo, sulla scorta del combinato disposto degli articoli 192 e 239, comma 3, del Codice dell'ambiente, solo a valle della rimozione dei rifiuti presenti e dalle analisi

previste dalla normative vigente potrebbe dichiararsi tale sito come potenzialmente contaminato, con la conseguenza che la suddetta area rientrerebbe nell'ambito di applicazione del predetto articolo 242 e, nel caso di accertata contaminazione, andrebbe sottoposta a bonifica.

Il rappresentante del Governo prosegue osservando che la Marina militare ha inoltre segnalato che il complesso, ancora oggi nella disponibilità del Ministero della difesa, è stato inserito nell'elenco degli immobili da dismettere. È quindi attualmente in corso la procedura per la riconsegna all'Agenzia del demanio e tutto il materiale inquinante risulta essere stato rimosso. Al riguardo, la Marina militare ha evidenziato che l'Azienda sanitaria di Aversa, con nota del 1996, ha comunicato al Comando NATO il certificato di avvenuta bonifica ambientale del sito militare, con il quale precisava di aver verificato, a seguito di vari sopralluoghi, l'avvenuta rimozione delle lastre di cemento amianto poste all'ingresso della predetta base (nel rispetto dei decreti del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e n. 319 del 1978), di tutto il gasolio da autotrazione (stoccato nei serbatoi di accumulo), degli olii esausti (sia di stoccaggio che di quelli contenuti nei trasformatori di corrente elettrica), dei gas frigoriferi (tipo "Freon 12 e Freon 22", esistenti nelle celle frigorifere e nei condizionatori d'aria), dei rilevatori di fumo e di tutto quanto potesse essere motivo di inquinamento ambientale. Sono stati, peraltro, murati, sempre da parte della Marina militare, i due accessi alla galleria lato ovest (Sessa Aurunca) e lato est (Carinola).

L'oratore evidenzia altresì che la base militare non rientra nel perimetro di alcun sito di interesse nazionale, ambito per il quale l'ISPRA fornisce il proprio supporto tecnico al Ministero dell'ambiente, né risulta censito agli atti del dipartimento dell'ARPA di Caserta e, pertanto, non risulta essere stato oggetto di attività di controllo né di espressione di pareri tecnici da parte della predetta agenzia.

Inoltre, sulla vicenda sono stati interpellati anche i Comuni limitrofi e la Provincia. Nel dettaglio, in riscontro alle predette richieste, il Comune di Carinola ha comunicato che, all'esito di un recente sopralluogo, il piazzale "versante Carinola" non risulta interessato da fenomeni di abbandono rifiuti e che, al fine di operare comunque un approfondimento sullo stato del sito, provvederà a richiedere informazioni alla Marina militare circa eventuali criticità delle gallerie o altre problematiche ivi esistenti.

Peraltro, secondo quanto riferito dal Comando dei carabinieri di Caserta, a seguito dell'abbandono da parte dell'Alleanza atlantica, avvenuto nel 1996, la struttura è passata sotto la responsabilità della Marina militare che effettua periodici servizi di vigilanza e controllo dell'area con proprie ronde. Alla vigilanza dell'area concorre anche l'Arma dei carabinieri, nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio.

Circa i presunti furti e danneggiamenti, dagli atti dell'autorità dei Carabinieri territorialmente competente risulta che personale della Marina militare avrebbe presentato una denuncia, presso il nucleo operativo della compagnia carabinieri Marina militare di Napoli il 5 giugno 2014, per il danneggiamento di una parete in cemento armato e tufo posta a chiusura della galleria e il 20 marzo 2017, per il furto di transenne a rete antiscavalamento, poste a chiusura dei varchi ubicati nella frazione Cascano, del Comune di Sessa Aurunca. In ogni caso, in data 31 gennaio 2017, i servizi della Commissione Europea hanno archiviato il Caso EU Pilot 8659/16/ENVI, relativo anche alla struttura in questione.

L'oratore conclude precisando che, fermo restando quanto sopra esposto, il Ministero dell'ambiente si rende disponibile a fornire tutto il necessario supporto tecnico anche nell'ambito del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e, comunque, ferme restando le necessarie verifiche di ordine finanziario insieme alle amministrazioni coinvolte, potrà valutare eventuali e ulteriori interventi sul sito solo all'esito della definizione del procedimento di trasferimento del bene, ancora in corso, e alla conseguente definizione delle competenze delle amministrazioni interessate.

Replica la senatrice [MORONESE](#) (M5S), rilevando che la risposta del Governo appare sostanzialmente elusiva dei numerosi quesiti posti dall'atto di sindacato ispettivo a sua firma.

Non risultano infatti approfondite le ragioni della mancata assegnazione del sito all'agenzia del demanio sin dal 1996, anno della sua dismissione. Emerge, inoltre, una clamorosa contraddizione tra quanto dichiarato dalla Regione Campania (che afferma l'assenza di qualsiasi agente contaminante) e dalla Marina militare (secondo la quale, invece, il sito sarebbe stato fatto oggetto di atti vandalici, con la rimozione del cancello di accesso, e conterrebbe, al suo interno, rifiuti di varia natura). Inoltre, lo stato di generale abbandono del sito sarebbe confermato dalle numerose denunce delle associazioni locali e anche da recenti *reportage* giornalistici.

Stante quanto precede, sarebbe peraltro opportuno sapere quali criteri abbia adottato la Commissione europea nel pervenire alle proprie determinazioni, considerato anche il fatto che i risultati delle bonifiche condotte nel 1996 non sono mai stati resi pubblici e che, da allora, la situazione del sito ben potrebbe essere cambiata.

L'oratrice osserva inoltre che la risposta resa dal rappresentante del Governo non contiene alcun cenno ad eventuali proposte di riqualificazione del sito, precisando inoltre che, stante anche la presenza di rifiuti pericolosi, sarebbe opportuno conoscere delle tempistiche certe in ordine alla risoluzione del problema.

Preannuncia ulteriori iniziative sulla vicenda, dichiarandosi insoddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario ROSSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03343, a firma del senatore Santangelo e di altri e relativa a un'inchiesta svolta dalla procura militare di Roma sui contratti di noleggio dei veicoli blindati in Afghanistan, osservando preliminarmente che il Governo aveva, lo scorso febbraio, già fornito degli elementi conoscitivi nel corso di un'interrogazione a risposta immediata a firma dell'On. Frusone presso la Commissione difesa della Camera dei deputati.

Rispetto a quanto evidenziato in quella sede, precisa quindi che il personale coinvolto nel procedimento penale relativo a contratti di noleggio dei veicoli blindati in Afghanistan è stato rinviato a giudizio dall'Autorità giudiziaria militare di Roma in data 20 aprile 2017.

Per quanto concerne, poi, gli aspetti sollevati dall'interrogante in materia di responsabilità degli ufficiali indagati osserva che il Capo di Stato Maggiore della difesa ha disposto con immediatezza gli opportuni e previsti accertamenti preliminari di carattere amministrativo e disciplinare. Sulla base delle risultanze, l'Amministrazione ha quindi rinviato ogni valutazione disciplinare all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare, in base alla quale "l'Autorità competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare", ovvero "nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio" promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale o lo sospende, se già iniziato, fino alla data di acquisizione della sentenza o del decreto penale ovvero del provvedimento di archiviazione.

Riguardo, infine, all'ultimo quesito in materia di affidamento di servizi e forniture alle ditte locali, osserva che il controllo e la relativa documentazione sono di competenza dell'Autorità presente nel teatro operativo, cui è devoluta la facoltà di stabilire le forme di controllo sui contratti formalizzati in loco.

Replica il senatore [SANTANGELO \(M5S\)](#), osservando innanzitutto che l'interrogazione a sua firma era stata presentata proprio con l'intento di ricevere dal Governo delle delucidazioni più puntuali rispetto a quelle già fornite presso l'altro ramo del Parlamento.

Pone quindi l'accento - a prescindere dai profili penali - sulla grave mancanza di trasparenza che ha interessato e interessa la vicenda (con profili di particolare gravità, come l'inadeguatezza delle blindature): il Parlamento, infatti, dovrebbe poter beneficiare, in occasione della proroga dell'impegno

italiano all'estero, di informazioni specifiche su questo tipo di acquisti.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto dei chiarimenti ricevuti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluse le odierne procedure informative.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla consultazione scritta sul disegno di legge n. 2728, già deliberata nella seduta del 13 e del 20 giugno, il presidente [LATORRE](#) propone di estendere l'invito a fornire il proprio contributo al generale Fabio Mini e al dottor Germano Dottori, esperto di studi strategici presso l'università Luiss-Guido Carli e consigliere redazionale della rivista *Limes*.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il presidente [LATORRE](#) informa quindi la Commissione che, muovendo dagli esiti dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto dell'attività delle organizzazioni non governative, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con lettera del 15 giugno scorso, ha informato la Presidenza della Commissione di aver intrapreso alcune azioni specifiche sul punto. Nel dettaglio, è stata interessata l'Organizzazione internazionale marittima (IMO) sulla necessità di verificare, a livello internazionale, l'adeguatezza operativa delle unità impiegate in operazioni di salvataggio in mare (SAR), al fine di stabilire dei precisi criteri per la certificazione delle unità medesime ed è stata altresì inviata una richiesta dello stesso tenore alla Direzione generale della mobilità e dei trasporti della Commissione europea, per valutare, parallelamente, la possibilità di definire degli standard comunitari per la certificazione delle unità dedicate alle operazioni di salvataggio che battono la bandiera degli Stati membri dell'UE.

Il Comando generale ha inoltre richiesto alle amministrazioni degli Stati di bandiera delle navi impiegate dalle Organizzazioni non governative di provvedere ad eventuali controlli al fine di garantire la massima sicurezza nelle operazioni di soccorso. Inoltre, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione Difesa del Senato, ha indetto un tavolo di confronto con le stesse ONG, che si terrà, presso la sede stessa del Comando generale il prossimo 13 luglio.

Il presidente conclude osservando che, nel merito, la questione appare particolarmente complessa.

Le note inviate agli enti di cui sopra farebbero riferimento, infatti, ad un caso particolare in cui due unità impiegate dalle ONG (battenti bandiera tedesca e olandese), avrebbero lanciato esse stesse un segnale di soccorso, in quanto non attrezzate per gestire autonomamente i naufraghi da ospitare a bordo. Le note citate, inoltre, sono corredate, in allegato, dallo schema di certificazione previsto per le imbarcazioni battenti bandiera italiana, portato a titolo di esempio.

Il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) domanda se sia possibile disporre del testo della missiva in questione, compresa la documentazione ad essa allegata.

Il presidente [LATORRE](#) risponde affermativamente.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.7. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 245 (ant.) del 13/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente **LATORRE** informa la Commissione che è in distribuzione il documento, aggiornato a ieri, che sintetizza gli esiti della consultazione scritta precedentemente deliberata in merito al disegno di legge n. [2738](#), oltre che recare in allegato il testo integrale degli stessi. Precisa inoltre che, poiché alcuni contributi potrebbero essere ancora in fase di invio, pur a termini scaduti, tale documento verrà aggiornato ulteriormente, al fine di pervenire a una versione definitiva entro la corrente settimana e procedere poi alla sua pubblicazione.

Rende inoltre noto che sul citato disegno di legge n. [2728](#) il prossimo 18 luglio avrà luogo, nel pomeriggio, l'audizione del Ministro della difesa.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** ipotizza poi di fissare per venerdì 21 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno allo stesso disegno di legge n. [2728](#).

Il senatore **BATTISTA** (*Art. I-MDP*) si pone problematicamente sul termine ipotizzato dal Presidente, osservando che sarebbe più opportuno approfondire la questione nel corso di un apposito

Ufficio di Presidenza.

Il presidente [LATORRE](#), preso atto di quanto osservato dal senatore Battista, propone di convocare un Ufficio di Presidenza, se possibile anche nella giornata odierna, in un orario che sarà successivamente stabilito in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [LATORRE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2728 concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare

Il presidente [LATORRE](#) ringrazia il generale Graziano per la sua disponibilità, cedendogli contestualmente la parola.

Il generale GRAZIANO pone innanzitutto l'accento sulla centralità delle linee di riforma tracciate dal "Libro bianco" del 2015, volte ad implementare uno strumento militare in cui sia rafforzata la dimensione interforze.

Tale modello, peraltro, è imposto da un contesto strategico connotato da una diffusa instabilità a seguito del proliferare di minacce asimmetriche, che spaziano dal terrorismo di natura confessionale agli attacchi cibernetici, contesto che ha più volte spiazzato la comunità internazionale, talvolta impreparata a fornire una risposta rapida e globale e a cui si aggiunge il riemergere di minacce dirette alla sicurezza collettiva dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, che richiedono un netto riesame

della capacità di difesa e della prontezza operativa.

L'Italia, peraltro, rimane uno dei Paesi più esposti alla mutevolezza del quadro geostrategico e, in ragione di ciò, il "Libro bianco" del 2015 individuava due aree di interesse strategico: la regione euro-atlantica e quella euro-mediterranea, congiungendo zone con caratteristiche assai differenti. Proprio in relazione alla seconda area (denominata "fianco sud" in ambito NATO), si registra inoltre una situazione di complessa emergenza.

I fenomeni cui oggi si assiste, prosegue l'oratore, non rappresentano poi che un passaggio di un flusso delle crisi connotato da una cadenza decennale in cui la comunità internazionale è chiamata a confrontarsi con l'insorgere di nuove minacce, con conseguente mutamento dell'approccio strategico. Tale andamento impone allora un nuovo approccio temporale a lungo termine, proiettato su più decenni, al fine di rendere efficace il processo di trasformazione volto a garantire la stabilità di tutti i settori dello strumento militare: funzionamento operativo, reclutamento, formazione, cooperazione internazionale e investimenti.

In tale contesto, il "Libro bianco" del 2015 e il connesso disegno di legge n. 2728 risultano uno strumento indispensabile per adeguare lo strumento militare alle nuove esigenze di sicurezza, mettendo a sistema tutte le esperienze maturate negli ultimi 40 anni in ambito nazionale e internazionale. Esperienze che, a partire dalla riforma dei vertici militari operata dalla legge n. 25 del 1997, hanno trovato una progressiva attuazione attraverso la legge n. 331 del 2000 sul modello professionale, la legge n. 244 del 2012 sulla sua revisione ed il recentissimo decreto legislativo n. 94 del 2017 relativo al riordino delle carriere del personale. Peraltro, già la riforma del 1997 strutturava le Forze armate intorno al Capo di Stato maggiore della Difesa quale comandante di vertice interforze, anche se sorsero, poi, delle difficoltà in fase applicativa, cui oggi il disegno di legge all'esame della Commissione intende rimediare.

Il processo di evoluzione in chiave interforze delineato dal "Libro bianco", inoltre, si colloca in linea con i processi di riforma nell'ambito dei principali paesi europei, come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Quest'ultimo Paese, in particolare, ha realizzato la trasformazione più radicale, prevedendo che ben sei componenti dello strumento (incluse, oltre a quelle tradizionali, la logistica interforze, la sanità e l'organizzazione per la ciberdifesa), siano alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Inoltre, prosegue l'oratore, la dimensione globale del settore della Difesa si pone in linea con le politiche perseguite sia in ambito NATO che europeo: soprattutto in quest'ultimo ambito, pur comportando una progressiva interdipendenza e una condivisione di sovranità, la compenetrazione con la difesa di altri Paesi appare una scelta razionale e una priorità politica, conformemente, peraltro, agli indirizzi espressi dalla 14ª Commissione permanente del Senato nel suo parere sul disegno di legge.

L'oratore passa quindi alla disamina del disegno di legge n. 2728, composto da 11 articoli divisi in norme di diretta applicazione volte a rivedere la *governance* dello strumento (articoli da 1 a 7) e deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, del modello professionale di difesa e del sistema della formazione.

Per quanto attiene alla revisione della *governance*, l'elemento centrale consiste nella revisione a 360 gradi dello strumento, passando da una attuale 'visione interforze' delle Forze armate a una maggiore e concreta integrazione fra le varie componenti. Attraverso una serie di interventi mirati si perverrà pertanto all'eliminazione delle odierne duplicazioni organizzative e funzionali, riducendo i livelli gerarchici e semplificando le procedure, contestualmente all'introduzione di una cabina di regia interforze per la conduzione delle operazioni. Tale organizzazione, in linea con il disposto della legge n. 25 del 1997, continuerà ad impennarsi sul Capo di Stato maggiore della Difesa, che sarà in grado di sviluppare la massima sinergia operativa nei diversi domini di impiego (incluso quello cibernetico), tramite un Vice comandante per le operazioni, cui sarà attribuita, su delega del Capo di Stato maggiore, la responsabilità di condurre e pianificare tutte le operazioni delle Forze armate. A tal fine, al Comando operativo di vertice interforze (COI) faranno capo i Comandi operativi di Forza armata.

Tale organizzazione, prosegue l'oratore, è stata peraltro il frutto di un'intensa attività di analisi

condotta dalla Difesa (tenendo conto anche delle esperienze di altri Paesi), e comporterà anche una revisione dell'attuale fisionomia degli Stati maggiori di Forza armata, in relazione ai quali si procederà ad individuare le funzioni comuni da transitare in area interforze. Alle predette autorità, peraltro, resterà in capo l'importante e delicata responsabilità della generazione e della preparazione delle forze (ossia l'approntamento), mentre i Comandi operativi di Forza armata costituiranno l'interfaccia verso il citato COI. In sintesi, si realizzerà un minor peso organico degli Stati maggiori a favore dei rispettivi comandi operativi e dell'area interforze ed una maggiore sinergia ed integrazione delle strutture operative poste alle dipendenze del Vice comandante per le operazioni, consentendo una riduzione dei livelli decisionali e quindi un incremento della velocità nell'attività di pianificazione e condotta delle operazioni.

La responsabilità nello sviluppo delle operazioni ricadrà inoltre (seppur con diversa intensità e sotto il comando operativo dello Stato maggiore della Difesa), sul Comando operativo delle Forze speciali, sulla compagine logistica interforze, sul Comando interforze per le operazioni cibernetiche e sul comparto della Sanità militare interforze. Il Comitato di vertice delle Forze armate sarà quindi l'organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della Difesa, a garanzia di un armonico equilibrio fra direzione unitaria ed esigenze delle singole Forze armate.

Relativamente all'organizzazione della logistica, l'oratore pone quindi l'accento sui limiti mostrati dall'attuale configurazione (dove, ad esempio, una stessa linea di elicotteri è supportata da più linee di manutenzione, una per ciascuna Forza armata), che impone di evolvere verso un concetto di supporto logistico integrato che gestisca tutto il ciclo di vita di un sistema operativo, dal processo di acquisizione e di introduzione in servizio fino alla dismissione. In tale contesto, peraltro, va inquadrata la soluzione individuata dal disegno di legge n. 2728, che prevede la nuova figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL).

Tale figura potrà essere scelta, oltre che tra i generali di corpo d'armata, anche tra i dirigenti civili di prima fascia o, con contratto a tempo determinato, tra le persone con specifiche qualità professionali già previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sarà alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, riunirà le competenze relative al *procurement* e le funzioni di supporto generale e logistico (oltre alle competenze in materia di politica industriale di interesse della difesa per cui risponderà direttamente al Ministro) e garantirà piena continuità con le funzioni già svolte dall'attuale Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti nonché una sempre più spinta integrazione interforze.

Con riferimento alla Sanità militare, precisa quindi che l'obiettivo primario della riforma è quello di riunire sotto la responsabilità del vertice sanitario interforze gli organismi deputati alle funzioni di prevenzione, diagnostica, ricovero e cura di medicina legale, i cui servizi sono già al giorno d'oggi in gran parte fruibili in ambito interforze ma con gestioni facenti capo alle singole Forze armate. Si potranno inoltre generare in ambito interforze assetti sanitari da proiettare in teatro operativo.

L'oratore sottolinea, altresì, il progetto evolutivo interforze della formazione, con la costituzione di un Comando per la formazione interforze coincidente proprio con il Centro alti studi per la difesa, dal quale dipenderanno un polo per l'alta formazione e la ricerca e un ispettorato per la specializzazione interforze, responsabile per la direzione e il coordinamento della formazione specialistica a carattere interforze.

Procede quindi alla disamina del secondo ambito di intervento del disegno di legge, relativo all'adeguamento del modello operativo delle Forze armate al fine di ridefinire la struttura delle forze, i livelli di capacità, la preparazione e la prontezza dello strumento militare (per elevarne le capacità e le caratteristiche di interoperabilità in contesti multinazionali complessi), soffermandosi innanzitutto sul potenziamento delle capacità cibernetiche: le Forze armate, infatti, hanno già costituito un nucleo iniziale di formazione del Comando interforze per le operazioni cibernetiche, con la prospettiva di conseguire entro il 2019 la capacità di condurre l'intero spettro di operazioni in tale ambito. A livello nazionale, peraltro, si sta procedendo al reclutamento straordinario di personale con particolari

esperienze nel campo informatico.

Passando alle Forze speciali, rileva che, alla luce degli attuali scenari internazionali, il ruolo di questi assetti assume un valenza sempre più indispensabile, quale strumento a disposizione del vertice politico-militare, in grado di intervenire con ridottissimi tempi di reazione ed in qualsiasi ambiente operativo a salvaguardia degli interessi nazionali o degli organismi internazionali di riferimento. Si tratta infatti di assetti che anche quando di ridotte entità operano sempre a livello strategico e gli ingenti sforzi sinora condotti per ottimizzare gli aspetti capacitivi, procedurali ed organizzativi riceveranno un ulteriore stimolo in senso evolutivo.

Strettamente interconnessa alla revisione del modello operativo è poi la rimodulazione del sistema professionale, tesa a favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego dello strumento militare per rispondere ancora meglio alle esigenze delle Forze armate, oggi avviate ad un fenomeno di progressivo invecchiamento. Tale rimodulazione si realizzerà mediante una revisione del sistema delle ferme, tesa al graduale raggiungimento di un modello opportunamente bilanciato tra personale in servizio permanente e personale in ferma prefissata. Ciò produrrà l'abbassamento dell'età media del personale esecutivo e dovrà essere accompagnato da un sistema organico di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare che non potrà essere stabilizzato. Pertanto, la validità innovativa del modello si fonda sulla possibilità di garantire al personale che si arruola per un periodo iniziale che può durare fino a tre anni e a cui può seguire una rafferma di quattro anni (in totale 7 anni), le stesse possibilità occupazionali, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia ma anche presso altre amministrazioni pubbliche o strutture private. Occorrerà, in tal senso, porre in essere ogni utile iniziativa per valorizzare la professionalità, le competenze e le conoscenze, acquisite nel corso della vita militare, attraverso il riconoscimento dei titoli professionali, al fine di renderle effettivamente utilizzabili nel mercato del lavoro.

Dopo aver posto l'accento sulla piena coerenza tra il disegno di legge all'esame della Commissione e i recenti provvedimenti di riordino delle carriere del personale militare, si sofferma sull'istituzione della Commissione unica interforze per la valutazione dei generali di brigata e di divisione (e gradi corrispondenti). Tale organo, infatti, non solo costituirà una razionalizzazione dell'attuale assetto (che prevede quattro Commissioni di vertice, ossia una per ogni Forza armata e Arma dei carabinieri), ma consentirà altresì di valorizzare l'esperienza e la professionalità maturate dagli ufficiali in campo interforze. Tutto ciò senza pregiudicare la componente di vertice della Forza armata alla quale appartiene il giudicando che, peraltro, rimane prevalente dal punto di vista numerico.

Per quanto attiene, da ultimo, alla politica industriale e di innovazione tecnologica della Difesa, nel precisare che la tematica non sarebbe di precipua competenza dell'area tecnico-operativa, sottolinea l'importanza dell'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca. In tale alveo si muove infatti l'attribuzione al Ministro della difesa delle responsabilità di approvare la strategia di sviluppo tecnologico e industriale dello specifico settore, intesa quale programmazione delle più idonee soluzioni tecnico-operative in termini di struttura delle forze, mezzi e sistemi d'arma per l'adeguamento e l'evoluzione dello strumento militare, nonché la previsione di un potere di direttiva in materia di politica industriale nel settore della difesa. Una delle tematiche centrali affrontate dal Libro bianco è infatti la certezza, nel medio termine, delle risorse finanziarie, garantita dal disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento (che copre un arco di tempo di sei anni), volto a fornire al Parlamento la massima visibilità sulle attività di acquisizione programmate.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*), nell'esprimere apprezzamento sugli strumenti di programmazione delineati dal disegno di legge, evidenzia come dalle parole del generale Graziano emerga una delimitazione dell'area di responsabilità tra il Capo di Stato maggiore della Difesa e i Capi di Stato maggiore di Forza armata in continuità con l'evoluzione degli ultimi decenni.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), nel rilevare la necessità di una riforma dello strumento

militare volta ad adeguarlo alle innovazioni già realizzate dai principali Paesi *partner*, nonché che il disegno di legge all'esame della Commissione incontra, nel suo complesso, un atteggiamento favorevole da parte della propria parte politica, propone spunti di riflessione su alcune problematichità.

Andrebbe, in particolare, approfondita la natura non rinnovabile del mandato triennale dei vertici delle Forze armate, che configurerebbe un quadro forse troppo stringente, così come, stante la perdita delle funzioni di Direttore nazionale degli armamenti, ben potrebbe essere valutata la possibilità di abolire la carica del Segretario generale della Difesa.

Conclude soffermandosi sulla composizione delle Commissioni di avanzamento: molti contributi pervenuti alla Commissione nell'ambito della consultazione scritta avrebbero, infatti, sottolineato sul punto parecchie criticità.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) domanda in che modo la riduzione degli organici delle Forze armate a 150.000 unità (quale già prefigurata dalla legge n. 244 del 2012), possa conciliarsi con l'attribuzione alle stesse di nuovi e rilevanti compiti operativi (come la ciberdifesa).

Domanda inoltre, a titolo personale, delucidazioni sulla configurazione del Vice comandante per le operazioni.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) domanda, con riferimento all'introduzione della legge sessennale di bilancio, se una programmazione di sei anni sia effettivamente congrua e rispondente alle finalità sottese alla legge stessa.

Chiede inoltre delucidazioni sulle misure adottate dal disegno di legge n. [2728](#) in ambito sanitario.

Domanda infine se la futura Commissione unica di avanzamento interforze non possa, nei fatti, essere ostacolata nel proprio lavoro dal rilevante numero di persone da valutare.

Replica il generale GRAZIANO osservando che, già ad oggi, numerosi ufficiali delle Forze armate svolgono compiti di natura interforze nell'ambito degli incarichi operativi loro assegnati, con compiti molteplici e delicati. L'istituzione di una Commissione unica di avanzamento appare pertanto una necessità imprescindibile. Inoltre, nell'ambito del predetto organo, la singola Forza armata di provenienza del valutato non risulterebbe affatto sottorappresentata.

Dopo aver osservato che le linee di riforma proposte dal disegno di legge n. [2728](#) obbediscono a criteri già ampiamente affermati nell'ambito delle Forze armate dei principali paesi europei, precisa che le misure in esso contenute consentirebbero di dare effettiva attuazione ad un quadro già ampiamente delineato dalla legislazione vigente.

Interviene quindi il senatore [COTTI](#) (*M5S*), rimarcando la necessità di introdurre, nel disegno di legge all'esame della Commissione, specifiche norme per vietare a coloro che hanno rivestito cariche importanti all'interno delle Forze armate (e in particolare legate all'attività di *procurement*, come il futuro Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica), di ricoprire, successivamente, posizioni di vertice all'interno delle aziende dell'industria della Difesa, al fine di prevenire l'insorgere di evidenti conflitti di interessi.

Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono i senatori [Luciano ROSSI](#) (*AP-CpE-NCD*) e [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) e il presidente [LATORRE](#), la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della procedura informativa.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.8. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 246 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
246ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Difesa, gen. Claudio Graziano.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **LATORRE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2728 concernente la riorganizzazione dei vertici del

Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [LATORRE](#) svolge un breve intervento introduttivo, ringraziando nuovamente il generale Graziano per la sua disponibilità.

Prende quindi la parola il senatore [BATTISTA](#) (*Art.1-MDP*), rilevando la necessità di poter disporre non solo degli schemi relativi agli attuali organigrammi (illustrati nella scorsa seduta), bensì anche di quelli inerenti alla nuova configurazione prevista dal Libro bianco del 2015 e di competenza del disegno di legge all'esame della Commissione.

Manifesta quindi delle perplessità sulla scelta di non delegare gran parte delle scelte decisionali ai capi di Stato maggiore di Forza armata, opzione che invece meglio risponderebbe a criteri di efficacia ed efficienza.

Nel domandare se l'organico degli ufficiali generali subisca o meno variazioni a seguito della riforma, si pone problematicamente sulla rimodulazione delle commissioni di avanzamento prevista dal disegno di legge n. 2728.

Conclude sottolineando la necessità di garantire delle possibilità più ampie di reinserimento nel mondo del lavoro del personale congedato, che vadano oltre la possibilità di reimpiego nelle Forze di polizia e domandando delucidazioni sulla programmata eliminazione delle duplicazioni organizzative ed operative.

Il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) domanda se siano stati presi a modello nell'elaborazione delle riforme delineate dal Libro bianco Paesi esteri e, in caso affermativo, quali.

Chiede inoltre chiarimenti sui rapporti tra il COI e i Comandi delle operazioni delle singole Forze armate.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) osserva che nell'espletamento, da parte delle Forze armate, di funzioni prevalentemente orientate sul territorio nazionale (come, ad esempio, l'operazione "Strade sicure"), non appare necessario l'impiego di personale altamente specializzato, essendo, in sostanza, necessario assolvere ad una funzione di prevalente deterrenza. In tali contesti, allora, ben potrebbe configurarsi l'impiego di personale reclutato attraverso la reintroduzione della leva obbligatoria, che comporterebbe, tra l'altro, rilevanti risparmi.

Il generale GRAZIANO, dopo aver osservato che la nuova configurazione degli organigrammi è contenuta nella relazione scritta allegata al disegno di legge, precisa, con riferimento all'assetto attuale, che le varianti introdotte sino ad ora, nonché l'assetto futuro, si pongono in linea con quanto già prefigurato dalla riforma del 1997, che già all'epoca, basandosi anche sulle esperienze concrete dei principali paesi *partner*, puntava sulla configurazione di un comando interforze delle operazioni. È della fine degli anni '90, infatti, la costituzione del Comando operativo di vertice interforze (COI) che, ad oggi, è responsabile della maggioranza delle operazioni. Le limitate eccezioni a quanto poc'anzi delineato, con la condotta delegata ai singoli Capi di Stato maggiore di Forza armate, sono peraltro avvenute sempre in base alle prescrizioni contenute nella normativa vigente.

Il Libro bianco della difesa del 2015 sintetizza pertanto i cambiamenti operati dal 1997 al giorno d'oggi, operando razionalizzazioni e traducendo in attuazioni concrete quanto già prescritto dalla normativa in vigore (spesso non pienamente implementata proprio in fase di attuazione), al fine di definire un quadro di effettiva funzionalità dello strumento dove le prerogative dei singoli stati maggiori sono diminuite a seguito del concentrarsi su aspetti e componenti comuni a tutte le Forze

armate. Tale importante opera di razionalizzazione è peraltro stata implementata in tutti i principali Paesi europei ed atlantici di riferimento (come Francia, Gran Bretagna, Germania e Canada) ed è volta a superare la non più attuale concezione delle Forze armate che, in passato, era imposta dalla guerra fredda.

Il processo di riforma, peraltro, non può non esplicitarsi anche nelle commissioni uniche di avanzamento, che rappresentano un perno fondamentale del rinnovamento. Molti alti ufficiali, infatti, rispondono direttamente in ambito interforze al Capo di Stato maggiore della Difesa e sono coordinati dal COI. Viene peraltro sempre garantita la responsabilità collegiale della singola forza armata di provenienza, i cui membri non sono mai in minoranza: la imprescindibile valutazione in ambito interforze, pertanto, non pregiudicherebbe affatto quella della singola Forza armata cui il valutando appartiene.

Con riferimento alle tutele in favore dei militari impiegati a tempo determinato, osserva che il disegno di legge cerca soluzioni volte al ringiovanimento dello strumento e alla contemporanea incentivazione al reclutamento, rilevando altresì che già al giorno d'oggi vi sono numerosi volontari che, dopo un certo numero di anni, lasciano le forze armate, ma non tutti trovano impiego presso le Forze di polizia. Il disegno di legge, supera così l'ambito ristretto dell'impiego in servizio permanente presso le Forze armate e di Polizia.

L'oratore ribadisce quindi l'importanza dell'istituzione di una nuova carica interforze cui attribuire la cosiddetta "grande logistica" per la manutenzione degli equipaggiamenti (laddove, per contro, la cosiddetta 'logistica di aderenza' rimarrà nelle competenze delle singole Forze armate), nonché del Vice comandante per le operazioni (che si interfacerà altresì con il Comando delle Forze speciali e che non pregiudica, tra l'altro, la possibilità di delegare alle singole Forze armate le operazioni cosiddette *single service*). Tale evoluzione in chiave interforze, peraltro, si pone in linea con le riforme realizzate dai principali Paesi europei (tra cui spiccano quelle, decisamente radicali, realizzate in Germania).

Relativamente alla dimensione quantitativa e agli impegni delle Forze armate, osserva che il percorso intrapreso non pregiudica la riduzione delineata dalla legge n. 244 del 2012. Per quanto attiene la necessità di ringiovanimento dello strumento, rileva quindi che in tale direzione già si muovono i recenti provvedimenti di riordino delle carriere, che introducono nuovi parametri di flessibilità nel reclutamento dei volontari. A fianco, vi sono poi studi sulla possibile introduzione di forme di riserva. Considerata, comunque, la necessità di disporre, per un impiego efficace dello strumento, di personale dotato di una certa esperienza, il modello professionale appare in ogni caso imprescindibile.

Dopo aver osservato che non vi saranno variazioni, nel numero di dirigenti, rispetto alla riduzione del 30 per cento già prefigurata dalla legge n. 244 del 2012, e che eventuali riorganizzazioni potranno aver luogo sempre ad invarianza di spesa, si sofferma sulle misure previste dal disegno di legge n. 2728 in tema di sanità militare, rilevando che la componente sanitaria presentava, di fatto, una vocazione interforze già a partire dalla riforma del 1997. I successivi sviluppi sono quindi andati nel senso di un unico servizio sanitario interforze (con importanti risultati sul campo, attestati dagli ospedali istituiti in Afghanistan e a Misurata, che hanno fornito un supporto importantissimo, esteso anche alle popolazioni civili). In tale contesto, appare pertanto opportuno concentrare il servizio in tre grandi strutture interforze lasciando alle singole Forze armate le funzioni di pronto soccorso e di medicina di emergenza.

Nel ribadire che il Capo di Stato maggiore della Difesa, che avrà responsabilità uniche nei confronti del Governo, sarà comunque coadiuvato dal Comitato di vertice interforze (organo con importanti funzioni di consulenza), e che le singole Forze armate rimarranno titolari della fondamentale funzione di approntamento delle forze, si sofferma quindi sulle caratteristiche della nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica (DNAL). Tale carica, in sostanza, aggiungerà all'attuale Direttore nazionale degli armamenti responsabilità in ambito logistico, raggruppando due funzioni fondamentalmente connesse (*procurement* e logistica),

consentendo così di realizzare importanti risparmi. Per quanto attiene, poi, a possibili situazioni di conflitto di interesse, precisa che già la normativa vigente (articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001), prevede che coloro che hanno esercitato poteri negoziali per conto della Pubblica amministrazione non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa presso i soggetti privati destinatari della loro precedente attività.

Dopo aver nuovamente e brevemente posto l'accento sulla centralità della nuova carica di Vice comandante per le operazioni, l'oratore si sofferma quindi sulla legge sessennale di bilancio. Tale atto, infatti, consentirà al Parlamento un efficace strumento di controllo sui programmi di armamento, nonché una utilissima visione di medio termine. Inoltre saranno possibili sia un migliore controllo delle spese, sia una migliore pianificazione degli investimenti (articolati sui tre pilastri dei programmi ordinari, dei programmi insistenti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico e sulla futura legge sessennale), con oggettivi vantaggi per la politica industriale.

Dopo aver ribadito che la riforma non moltiplica le figure apicali, essendo l'istituzione delle nuove cariche interforze compensata dalla riduzione delle cariche previste a livello di singola Forza armata, conclude ribadendo che, se pure il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica avrà un ampio ruolo configurato a 360 gradi, in capo al Segretario generale della Difesa permarranno rilevanti funzioni di tipo diverso.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) domanda ancora se siano stati previsti degli specifici strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi prefissi, dell'efficacia delle misure che saranno adottate.

Chiede inoltre se esista già una configurazione iniziale del Comando interforze delle operazioni cibernetiche (CIOC).

Domanda infine delucidazioni sulle commissioni di avanzamento per il personale dei Carabinieri.

Il senatore [BATTISTA](#) (Art.1-MDP) domanda incidentalmente se sia possibile disporre il formato elettronico della relazione scritta che accompagna il disegno di legge.

Il generale GRAZIANO, nel rammentare innanzitutto che gli schemi degli organigrammi sono comunque dei quadri di sintesi delle modificazioni effettuate, precisa, con riferimento alla misura dell'efficacia, che ad oggi esiste già un organismo indipendente di valutazione, operante in ambito civile e nella misurazione dell'efficacia della spesa. Strumenti come la legge sessennale di bilancio e la Commissione unica di valutazione interforze risultano, poi, senz'altro funzionali a tale esigenza.

Per quanto attiene al CIOC, osserva che vi è già una struttura iniziale che sta operando al fine di creare le necessarie capacità, con circa 500/700 unità operative.

Infine, per quanto attiene alla valutazione del personale dell'Arma dei Carabinieri, osserva che, stante la limitata percentuale di personale dedicato a funzioni interforze, non sono stati definiti assetti ulteriori rispetto a quello che vede la presidenza del capo di Stato maggiore della difesa ed il sottocapo dello Stato maggiore della Difesa quale referente per i generali di brigata e di divisione.

Il presidente [LATORRE](#) dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2728 per lunedì 31 luglio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.9. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 247 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
247ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **LATORRE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione del Ministro della difesa in relazione all'esame del disegno di legge n. 2728
concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la
riforma dello strumento militare**

Il presidente [LATORRE](#) ringrazia il ministro Roberta Pinotti per la sua disponibilità, cedendole contestualmente la parola.

Il ministro Roberta PINOTTI introduce la propria esposizione rammentando i cambiamenti dello scenario internazionale a partire dal 2006, rilevando che nel corso dell'ultimo decennio, la politica non ha mai smesso di studiare e di riflettere sui tanti argomenti che emergono e di cercare risposte e soluzioni ai problemi che venivano riscontrati.

Lo hanno fatto, in varie forme, il Parlamento nel suo insieme e in special modo le Commissioni difesa dei due rami, come attestato, ad esempio, dalla importante indagine sul funzionamento della cosiddetta Legge Giacché, per l'approvazione dei programmi di ammodernamento delle Forze armate, che ha poi costituito la base per la rivisitazione delle procedure, contenuta nella legge 244 del 2012, nonché dalla lunga fase istruttoria della legge quadro sulle missioni internazionali, che ha infine consentito una sistematizzazione di questa importantissima materia, rimasta per troppo tempo affidata alla prassi.

Importanti sono stati poi anche gli sforzi compiuti nell'ambito del Ministero della difesa, dagli studi su alcune questioni cruciali relative al funzionamento del Dicastero con il Ministro Parisi, ai lavori articolati condotti dalla "Commissione di alta consulenza" istituita dal Ministro La Russa, per continuare con l'importante legge 244 concepita durante la responsabilità ministeriale del Ministro Di Paola, per concludere con le attività messe in atto dal Ministro Mauro.

Un percorso, quindi, che solo negli ultimi dieci anni ha attraversato tre legislature, con maggioranze parlamentari differenti e con cinque Ministri della difesa che si sono avvicinati.

A sua volta, il lavoro dell'ultimo decennio affonda le sue radici in fondamentali provvedimenti adottati in epoca meno recente, primo fra tutti, il capitale intervento normativo concepito dal Ministro Beniamino Andreatta, intervento che costituisce sotto molti aspetti un vero spartiacque per la Difesa italiana e che ha consentito di apportare quelle innovazioni fondamentali per affrontare con successo le sfide del dopo-Guerra Fredda.

Il Ministro Mattarella seppe poi completare quel disegno di modernizzazione con la normativa per il servizio militare su base volontaria, poi perfezionata dal Ministro Martino.

Il percorso delle riforme che conduce fino ad oggi, pertanto, non si è mai interrotto, anzi ha ritrovato slancio nonostante i cambi di maggioranze e di governi.

Quanto precede, tuttavia, non significa che i temi della Difesa siano stati affrontati solo in termini tecnici, per così dire "a-politici". Infatti le differenze negli orientamenti politici hanno sempre caratterizzato il confronto sui temi citati. Ma ciò non ha mai impedito di portare a compimento revisioni di norme anche fondamentali, o riforme strutturali di ampia portata.

Peraltro, tutto questo è stato possibile non perché la politica ha fatto un passo indietro, lasciando dei temi così delicati solo agli "addetti ai lavori", ma perché si è deciso di impegnarsi prima nell'analisi delle questioni in gioco, e poi nella rigorosa valutazione delle opzioni concretamente perseguibili, per arrivare infine ad una scelta.

Quanto precede rappresenta, in estrema sintesi, lo spirito del Libro bianco; ossia la motivazione profonda che ha indotto ad avviare un processo di riforma della Difesa, procedendo prima con una accurata e perciò anche necessariamente lunga fase di studio dei problemi, e poi con una rigorosa valutazione delle alternative, per giungere infine a delle scelte.

Nella fase di ricognizione dei problemi, i temi studiati sono stati molti di più di quelli che poi sono stati oggetto di intervento di riforma. Per molti altri, semplicemente, si è constatato che l'equilibrio esistente, in termini di organizzazione, funzionamento, normativa, fosse il migliore possibile. Quando però si è evidenziato che l'esistente non era più adeguato ai tempi, si è preso in considerazione ogni ragionevole alternativa, e scelto di conseguenza.

Le soluzioni sono state poi accuratamente verificate e in termini di concreta applicabilità e di

effetti, anche nel lungo termine ? dalle stesse articolazioni della Difesa che sarebbero state oggetto delle misure, e l'intero progetto è stato poi discusso e fatto proprio dal Consiglio dei Ministri ed è stato esaminato nell'ambito del Consiglio supremo di difesa.

Parte importante delle scelte contenute nel Libro bianco hanno potuto trovare immediata applicazione, perché non si richiedeva una modifica delle leggi. Per le altre si è giunti, invece, all'articolato normativo contenuto nel disegno di legge presentato alle Camere, il cui articolato attiene ad un numero piuttosto ristretto di temi, centrati su quelli che sono i pilastri portanti dell'architettura del Libro bianco: la revisione della *governance*, tanto nella sua dimensione politica quanto nell'organizzazione dell'area di vertice; il "modello operativo" delle Forze armate, con la piena attuazione dei principi definiti già con la "legge Andreatta"; il personale militare e civile, con il problema dell'invecchiamento quale immediata priorità; ed infine il tema delle risorse, con la necessità di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle scelte strategiche, anche come garanzia della stabilità nel tempo degli investimenti più importanti.

L'oratrice passa quindi alla discussione delle questioni affrontate nel Disegno di legge, iniziando dal tema delle attribuzioni del Ministro della difesa.

Nel dettaglio, poi in base alla normativa generale (decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 4) a tutti i Ministri spetta il compito di esercitare l'indirizzo politico-amministrativo attraverso l'emanazione di direttive verso l'Amministrazione sotto la loro responsabilità, per tutte le materie di competenza del Dicastero. Nel Codice dell'ordinamento militare, di conseguenza, al Ministro della difesa è attribuita la responsabilità di emanare le cosiddette "direttive di politica militare", che possono poi avere contenuti molto differenti fra loro.

Già oggi, quindi, con la normativa vigente, il Ministro della difesa può emanare direttive in materia di politiche industriali ? ovviamente di diretto riferimento alle esigenze delle Forze armate ? e di sviluppo ed impiego dello strumento militare. Ciò è fondamentale, considerata la "missione" istituzionale del Ministero della difesa.

Analizzando poi le "direttive" emanate nel corso degli anni dai differenti Ministri, si ricava immediatamente che quelli citati sono sempre stati temi fondamentali di trattazione. Con un intervento, molto circoscritto, sul Codice dell'ordinamento militare si vuole, quindi, specificare meglio i contenuti delle Direttive emanate dal Ministro della difesa.

Il Ministro è infatti il vertice politico del Ministero della difesa e, a norma di Costituzione (articolo 95) è individualmente responsabile degli atti relativi al proprio Dicastero. Chiarire più in dettaglio l'oggetto delle direttive del Ministro, quindi, non serve ad ampliare i suoi poteri ma, al contrario, a rendere esplicito che la politica industriale della difesa e il tema dello sviluppo evolutivo dello strumento militare, e quindi anche del suo impiego, sono argomenti squisitamente politici, cioè parte ineludibile anche del confronto democratico che deve svolgersi nel vivo delle istituzioni.

Nella stessa direzione va anche la proposta di una legge sessennale per il finanziamento dei maggiori programmi di ammodernamento dello strumento militare.

Gli investimenti per la difesa, per il loro elevato contenuto tecnologico, determinano infatti consistenti ricadute sull'intero patrimonio produttivo del Paese, tanto nella sua dimensione di ricerca e sviluppo quanto in quella della produzione.

Per questo, è consistente l'intervento finanziario del Ministero per lo sviluppo economico, che si affianca alla Difesa in molti programmi fondamentali. L'intendimento è quello di dare, anche qui, chiara sistemazione a queste due esigenze, ambedue vitali, costituite dall'ammodernamento delle capacità operative delle Forze armate e dal sostegno al patrimonio produttivo del Paese.

Elaborare un unico disegno di legge di finanziamento pluriennale di tali investimenti è la via istituzionalmente più corretta per far non solo convivere, ma compenetrare queste due esigenze. Per questo si ritiene che il disegno di legge governativo debba prevedere "il concerto" dei Ministri della difesa e dello sviluppo economico, ma anche del Ministro dell'economia e delle finanze per conferire al finanziamento dei programmi la necessaria stabilità nel tempo.

Il disegno di legge, così predisposto e opportunamente approvato in Consiglio dei Ministri, sarà infine sottoposto al Parlamento, dove potrà essere ovviamente esaminato in ogni suo aspetto e quindi emendato secondo le valutazioni che al Parlamento competono.

Per quanto attiene alla revisione dei vertici militari, osserva quindi che la riforma che ha modificato il settore è quella del 1997, giacché l'esigenza di una vera integrazione interforze era chiarissima già dopo la fine della Guerra Fredda.

E' però emersa la necessità di chiarire meglio alcuni passaggi perché, nel corso degli anni, alcuni principi di quella normativa si erano depotenziati. Peraltro, l'ipotesi organizzativa alternativa a quella affermata dalla "Riforma Andreatta" e confermata nel Libro bianco, ipotesi che rinnega il principio dell'integrazione interforze, darebbe luogo ad una struttura dei vertici militari totalmente superata dai tempi, che andrebbe nella direzione opposta rispetto a quanto si riscontra nei modelli organizzativi di vertice di tutti i nostri principali alleati.

La figura e le prerogative del Capo di Stato maggiore della Difesa ricevono quindi, con il nuovo intervento, solo poche modifiche rispetto alla normativa attuale; in particolare, diviene più chiara la catena di comando relativa alle operazioni, grazie alla migliore definizione dei compiti e delle attribuzioni del "Vice Comandante per le Operazioni", direttamente dipendente dal Capo di SMD.

L'area tecnico-amministrativa è invece oggetto di interventi più significativi.

Attualmente esiste infatti un Segretario generale della Difesa - vertice dell'area tecnico-amministrativa - il quale è anche Direttore nazionale degli armamenti e dipende direttamente dal Ministro per le questioni amministrative, mentre dipende dal Capo di SMD per le questioni tecnico-operative. Inoltre, l'attuale Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti può essere per legge un militare oppure un civile, interno o esterno all'Amministrazione della difesa. Attualmente, convivono quindi dentro Segredifesa due anime, una che si occupa della gestione delle risorse umane, degli aspetti legali, del contenzioso eccetera, ed una che si occupa invece della ricerca tecnologica, dello sviluppo dei nuovi sistemi d'arma e dei programmi per la loro acquisizione, e non a caso l'attuale Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti ha due vice, uno civile per la parte amministrativa e uno militare per la parte relativa agli armamenti.

Dall'analisi compiuta nel Libro bianco si è però compreso che il tenere unite queste due funzioni, sostanzialmente differenti, non era né efficace né opportuno.

Viene quindi proposto un Segretario generale, dipendente direttamente dal Ministro, che si potrà dedicare pienamente alle responsabilità di gestione amministrativa (e per il quale è corretto immaginare l'attribuzione dell'incarico ad un dirigente civile), che comprendono la gestione amministrativa di oltre 250 mila militari, fra Forze armate e Arma dei carabinieri, e almeno 20 mila civili. Non è più prevista, peraltro, la figura del Vice Segretario generale civile, e questo consente di non avere alcun aggravio di costi rispetto alla organizzazione attuale, come esplicitamente scritto nella norma.

Verrà parallelamente istituita una nuova figura di "Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL)" che, alleggerita dalle incombenze amministrative, potrà quindi dedicarsi alla gestione tanto dei programmi di sviluppo e di acquisizione dei sistemi d'arma, quanto alla vitale attività del sostegno logistico dei sistemi, durante tutta la loro vita operativa. Tale figura dovrà racchiudere molte e qualificate competenze, anche di natura manageriale, e pertanto si è ritenuto necessario mantenere la stessa, ampia possibilità di individuare il migliore profilo professionale tanto fra gli Ufficiali delle Forze armate quanto fra gli alti dirigenti civili, proprio come avviene oggi per l'attuale Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti.

Il tema della corretta individuazione della migliore figura professionale per ricoprire tale ruolo, al pari del tema del rischio potenziale di conflitto di interessi, sono peraltro stati vagliati con particolare cura durante la preparazione del disegno di legge: da un lato, infatti, per la scelta del DNAL - proprio come avviene per l'attuale Segretario Generale - si ricorrerà alla procedura adottata per la nomina delle più alte cariche della Pubblica Amministrazione (l'incarico sarà conferito con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri), dall'altro, la normativa vigente in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (decreto legislativo n. 39, del 2013) determina specifiche garanzie nella attribuzione di incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione (il controllo sul rispetto delle norme in vigore è affidato all'ANAC e alla Corte dei Conti). Inoltre, (in base alle modifiche introdotte nel novembre del 2012 al Decreto legislativo 165 del 2001 ? articolo 53 comma 16-ter) i soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della loro attività precedente.

Il DNAL continuerà ad avere una duplice dipendenza (proprio come l'attuale Direttore nazionale degli armamenti): direttamente dal Ministro per le politiche industriali della Difesa, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, e dal Capo di Stato maggiore della Difesa per le rimanenti attribuzioni.

Il punto chiave della nuova figura è la scelta - adottata dopo una dettagliata analisi di quanto avviene negli altri Paesi - di porre sotto la sua responsabilità tanto i programmi di sviluppo e di acquisizione dei sistemi d'arma quanto il loro sostegno logistico per il mantenimento in servizio.

È indispensabile, infatti, procedere all'acquisizione di nuovi sistemi avendo ben pianificato ogni dettaglio del supporto logistico che si renderà necessario nel tempo, inclusi i programmi di aggiornamento periodici che talvolta sono altrettanto complessi dello sviluppo iniziale del prodotto.

Questo tra l'altro è il senso e la ragione del porre la cosiddetta "logistica di mantenimento" in ambito interforze, perché si tratta di un genere di attività che costituisce, di fatto, parte integrante del processo di sviluppo e di produzione dei sistemi d'arma.

Diverso è, invece, il caso della cosiddetta "logistica di aderenza", cioè la manutenzione o i rifornimenti logistici alle Unità operative. In questi casi, è infatti necessario che ciascuna Forza armata, con le sue peculiarità e la sua specifica organizzazione, provveda a "far funzionare" i sistemi in dotazione.

Il Ministro osserva inoltre che il tema generale dell'integrazione interforze, ha non solo una sua dimensione organizzativa, ma anche una sua dimensione umana e culturale.

Il punto da cui partire è che ogni Forza armata detiene una specifica cultura operativa, un insieme di competenze peculiari, sviluppate nei decenni, e questo rappresenta un patrimonio preziosissimo che dobbiamo a tutti i costi preservare.

Inoltre, con il passare del tempo emergono nuove esigenze e nuovi "domini" nei quali si materializzano rischi e minacce (fra cui lo spazio cibernetico).

Partendo da questo assunto, vanno fatti anche ulteriori passi avanti, perché nessuna difesa può considerarsi efficace se non riesce a capire una minaccia a 360 gradi, e soprattutto se non è in grado di operare in maniera integrata, contemporaneamente in tutti i contesti fisici o virtuali.

Ragionare e operare in termini "interforze", quindi, non è affatto l'antitesi della cultura e della capacità operativa che risiede tradizionalmente in ciascuna Forza armata. È, al contrario, la soluzione necessaria oggi per rendere davvero efficaci le competenze settoriali, perché solo integrandole fra loro si può rispondere alle esigenze attuali, e per queste ragioni si ritiene necessario preservare la responsabilità di ciascuna Forza armata nel reclutare, formare e addestrare il proprio personale, dal volontario di truppa attraverso tutti i gradini gerarchici e le competenze fino ai gradi di ufficiale superiore.

Il militare, pertanto, nascerà e crescerà professionalmente dentro la propria Forza armata, ma quegli ufficiali che avranno raggiunto i gradi più elevati dovranno necessariamente ampliare il loro orizzonte, proseguendo la loro carriera in un contesto, quello interforze e internazionale, che rappresenta ormai la normalità sia nelle organizzazioni dei Comandi di più alto livello, in Italia e in ambito alleato, sia soprattutto nelle operazioni.

La formazione superiore degli ufficiali continuerà ad essere affidata ai quattro Istituti già oggi

esistenti, uno per Forza armata; ma questi Istituti saranno posti sotto la direzione unitaria di un "Comando della formazione interforze", che corrisponde all'odierno CASD.

Nello stesso CASD, esattamente come oggi, si svolgerà la fase più alta della formazione interforze, negli attuali Istituti (IASD e ISSMI) che già da molti anni svolgono queste funzioni.

Non ci sono, quindi, anche in questo caso, stravolgimenti di quanto già in essere, e neppure nuovi oneri, bensì una razionalizzazione delle attività grazie all'azione di coordinamento e direzione unitaria della formazione.

Per quanto riguarda la valutazione per le promozioni, fino al grado di generale di brigata o equivalente questa si svolgerà esattamente come oggi, ma per i gradi superiori, la valutazione sarà condotta da una Commissione interforze nella quale saranno presenti sia i vertici degli organismi interforze, sia i vertici della Forza armata di appartenenza dell'ufficiale valutato, in modo da poter considerare le sue qualità complessive, atteso che, con ogni probabilità, questi sarà destinato a ricoprire incarichi interforze o internazionali.

L'oratrice procede quindi alla disamina della seconda parte del disegno di legge, relativa alle deleghe al Governo, rilevando che la cosiddetta revisione del modello operativo dovrà prevedere misure organizzative e ordinarie volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, attraverso l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile, dei livelli gerarchici e organizzativi e la semplificazione delle procedure.

Stessi principi sono peraltro contenuti nella delega relativa alla riorganizzazione del sistema della formazione, dove le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate dovranno essere tenute nella massima considerazione.

Altra pagina fondamentale, affidata alla legislazione delegata, è quella relativa alla rimodulazione del modello professionale, al fine di porre rimedio al forte aumento dell'età media dei nostri militari, tale da compromettere l'efficacia delle unità operative.

Si tratta di un problema già esistente (stante l'elevata età media, stimata in 37,9 anni), ma che potrebbe diventare particolarmente grave se non lo si affronterà in maniera efficace e tempestiva.

A tale fine, appare necessario allora considerare gli effetti combinati delle misure inserite nel disegno di legge. Da un lato, l'abbassamento dell'età massima per partecipare ai concorsi; dall'altro, la durata massima del periodo di ferma, faranno sì che l'esperienza lavorativa in qualità di volontario nelle Forze armate torni ad essere indirizzata, in linea di principio, ai giovani ventenni, esattamente come avveniva all'atto dell'introduzione del servizio volontario in Italia e come avviene nei Paesi con i quali ci dobbiamo confrontare.

A quel punto, l'esperienza acquisita dal volontario potrà essere valorizzata al meglio: parte di essi continuerà comunque la carriera militare (che il personale in servizio permanente, ad oggi 82,5 per cento rappresenterà comunque più della metà del totale), mentre per gli altri si predisporrà, proprio attraverso la legislazione delegata, un pacchetto di norme inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, organizzato secondo criteri di tutela crescente e comprensivo di misure differenziate in ragione della destinazione all'impiego pubblico o privato.

Dopo aver svolto una breve panoramica sulla ripartizione del personale in servizio permanente e a tempo determinato nelle Forze armate francesi, inglesi e tedesche, ribadisce la necessità di tornare a un "modello professionale" nel quale siano temperate e bilanciate tanto le esigenze di operatività delle Forze armate (il che implica, ineludibilmente, un'età media del personale non troppo elevata) quanto le misure volte ad assicurare la piena valorizzazione professionale dei volontari, al termine della ferma.

Conclude ribadendo la necessità di procedere nel solco di riforme predisposto dal Libro bianco, dichiarando la propria disponibilità a rispondere ad eventuali domande e osservazioni.

Il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) domanda, con riferimento all'articolato del disegno di legge n. 2728, chiarimenti sulla natura delle direttive che il Ministro della Difesa potrà emanare e se sussistano, al riguardo, problemi di conformità al dettato costituzionale.

Domanda inoltre se la possibilità che la nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile possa essere ricoperta da un civile ne pregiudichi i requisiti di imparzialità.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*), nel rammentare come siano state, in passato, proprio le forze politiche di centro sinistra ad essere tradizionalmente ostili alle Forze armate e ad insistere per una sostanziale sindacalizzazione delle stesse (fortunatamente non realizzata nella pratica), si pone problematicamente sulla possibilità attribuire la carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica a figure provenienti dal mondo civile (e quindi assoggettate ad una diversa disciplina giuridica, anche dal punto di vista sindacale). Le problematiche inerenti agli armamenti, infatti, appaiono di natura squisitamente militare e il contributo di una persona proveniente dal mondo civile sarebbe, nei fatti, limitato alla razionalizzazione sull'assistenza e la manutenzione dei mezzi.

Relativamente, quindi, alla necessità di ringiovanimento dello strumento militare, invita a tenere in considerazione la possibilità della reintroduzione di forme di leva obbligatoria. I militari di leva, infatti, potrebbero risultare idonei ad impieghi dove non sarebbero richieste particolari specializzazioni, perché la presenza militare costituirebbe un mero deterrente. L'utilizzo di volontari a tempo determinato, peraltro, porrebbe gravi problemi: considerato che non tutti sarebbero assunti in servizio permanente si avrebbe, nei fatti un grave spreco di professionalità maturate. Infine, la reintroduzione della leva obbligatoria potrebbe assolvere ad importanti funzioni di natura educativa, avvicinando i giovani al rispetto dell'autorità.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) osserva che le rilevanti attribuzioni conferite al Capo di Stato maggiore della Difesa, tenuto conto di quelle già in capo al Ministro degli esteri, potrebbero sminuire, nei fatti, proprio la figura del Ministro della difesa.

Domanda inoltre in che modo le linee di riforma prefigurate dal disegno di legge n. 2728 si coniughino con i progetti di difesa comune europea.

Chiede, da ultimo, delucidazioni in ordine alla formazione del personale dedicato alla difesa cibernetica e se le risorse ad essa dedicate rientrino nelle spese di cui l'Alleanza atlantica tiene conto nel calcolare l'incidenza della spesa per la Difesa rispetto al prodotto interno lordo.

Anche il senatore [BATTISTA](#) (*Art.1-MDP*) si pone problematicamente sull'attribuzione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica a personalità provenienti dal mondo civile, tenuto conto della diversità e della complessità della realtà facente capo alle singole Forze armate proprio in ambito logistico.

L'oratore si pone, inoltre, criticamente sullo svuotamento delle funzioni dei singoli capi di Stato maggiore di Forza armata, i quali, al contrario e proprio per evitare sprechi e duplicazioni, dovrebbero essere figure di natura apicale.

Dopo aver formulato delle riserve critiche anche sulla composizione delle Commissioni di avanzamento, si sofferma sul contenuto delle deleghe contenute nella seconda parte del disegno di legge n. 2728, ponendo innanzitutto l'accento sulla necessità di garantire adeguati sbocchi professionali al personale congedato che non siano limitati al servizio presso le Forze di polizia.

Con riferimento, poi, alla natura e alla modalità di esercizio delle deleghe, rileva che, da un lato un primo problema potrebbe essere costituito dalla possibilità che esse siano implementate da un esecutivo con un diverso programma politico. Sotto altro profilo, poi, si pone problematicamente sulla possibilità, prefigurata dal disegno di legge, di intervenire tramite decreto delegato anche su quanto disposto dalla prima parte del disegno di legge.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (*ALA-SCCLP*), dopo aver ravvisato la necessità di meglio chiarire le funzioni della nuova figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, si sofferma sulla nuova composizione del personale militare prefigurata dal disegno di legge, rilevando come lo spostamento delle percentuali in favore del personale a tempo determinato imponga di valutare seriamente efficaci misure per il loro reinserimento nella società.

Domanda inoltre se le direttrici di riforma individuate dal disegno di legge n. 2728 siano conformi ad un'evoluzione della difesa in chiave europea.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che nel disegno di legge sembra mancare uno specifico riferimento al contributo delle Forze armate alla crescita del senso civico nazionale, ponendo l'accento sulle ricadute positive derivanti da una maggiore integrazione fra le Forze armate e la società civile.

Muovendo dagli esiti della consultazione scritta effettuata dalla Commissione, il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) chiede delucidazioni sui reali vantaggi derivanti dall'istituzione della Commissione unica di avanzamento interforze.

Nel valutare positivamente l'introduzione della legge sessennale di bilancio, domanda altresì se una maggiore efficacia di tale strumento possa derivare dalla fissazione di un arco temporale più breve.

Replica agli intervenuti il ministro PINOTTI.

Per quanto riguarda le attribuzioni del Ministro della difesa, precisa che non vi sono modifiche rispetto all'ordinamento vigente, fatta eccezione per l'introduzione della legge sessennale sugli investimenti, che invece rappresenta un'innovazione. Quanto al resto, il testo si limita infatti a specificare concetti già contenuti nel codice dell'ordinamento militare, specificando in particolare in cosa consistano le direttive in merito alla politica militare.

Circa la figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica (DNAL), si tratta della scissione di parte delle competenze assai variegate dell'attuale figura di Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti (SG-DNA). Le competenze di tipo amministrativo, analoghe a quelle svolte dalle corrispondenti figure presso altri Ministeri, saranno invece attribuite a un civile con la carica di Segretario generale: del resto già oggi alcune figure apicali del Ministero sono civili e altri incarichi oggi attribuiti a militari, come quello di Capo dell'ufficio legislativo, potrebbero essere legittimamente ricoperti da civili. Per quanto riguarda le competenze sul settore degli armamenti, fa presente che le scelte sul tipo di sistema d'arma da acquisire siano già oggi effettuate dal Capo di Stato maggiore della Difesa, mentre il Direttore nazionale degli armamenti interviene nella successiva fase di *procurement*. Tale ruolo, peraltro, è affidato a un civile anche negli altri grandi Paesi europei, quali Francia, Germania o Gran Bretagna: in Italia, fino a oggi, la carica è stata ricoperta da un militare e potrà esserlo anche in futuro. Limitare tuttavia legislativamente tale possibilità a un militare significherebbe un arretramento rispetto alla stessa riforma Andreatta del 1997, oltre a rappresentare una controtendenza rispetto ai *partner*: l'importante è continuare a non escludere la possibilità di un Direttore nazionale degli armamenti civile.

Circa il tema di un'eventuale reintroduzione della leva, nell'ottica della necessità di diffondere tra i giovani determinati valori, ritiene il dibattito di sicuro interesse e da affrontare approfonditamente in futuro. Attualmente, però, le missioni internazionali richiedono personale esperto e neppure un anno di leva sarebbe sufficiente a formarlo. Diverso è invece immaginare uno strumento atto a non disperdere un patrimonio di valori condivisi e finalizzato a fungere da esperienza unificante, quale era la leva, e che potrebbe concretizzarsi attraverso un servizio obbligatorio per il proprio Paese, non necessariamente limitato all'ambito della difesa: confermando il proprio interesse e condivisione della prospettiva, precisa tuttavia che questa non costituisce obiettivo del disegno di legge all'esame della

Commissione, mentre potrebbe essere oggetto di un'iniziativa parlamentare. Per quanto riguarda invece l'ampliamento del bacino della riserva, il tema può essere invece affrontato nella presente sede.

Sul progressivo invecchiamento del personale delle Forze armate, inevitabile dal momento che attualmente l'82 per cento degli organici è costituito da militari in servizio permanente effettivo, ritiene che la ricerca di una soluzione non sia rinviabile, in quanto direttamente correlata all'operatività dello strumento. Il problema di trovare sbocchi occupazionali per chi non proseguirà la carriera militare è in realtà già attuale: sui 7 mila giovani che ogni anno vengono arruolati come volontari in ferma prefissata non tutti infatti transiteranno in servizio permanente né nelle Forze di polizia, laddove, per queste ultime, la legge prevede una quota del 50 per cento di accessi dalle Forze armate (e non più del 100 per cento come un tempo). Ritiene tuttavia che, attraverso idonei strumenti legislativi, si possano creare percorsi adeguati, considerando in particolare una prospettiva in cui, chi è arruolato intorno all'età di vent'anni, lascia il servizio intorno ai ventisette: altri Paesi peraltro hanno sperimentato con successo forme di ricollocamento.

Si sofferma poi sulle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, specificando che l'unica innovazione al riguardo ha ad oggetto la dipendenza del vice comandante per le operazioni, che permette di avere una catena di comando unica per tutte le missioni. In questo come negli altri aspetti disciplinati dal disegno di legge, vi è stato un intenso dialogo con i *partner* europei, al fine di addivenire a modifiche che rendano i sistemi maggiormente omogenei tra loro.

Condivide con il senatore Marton l'importanza delle misure in materia di difesa del dominio *cyber*: già a legislazione vigente è stato conferito alle competenti strutture il massimo delle funzioni possibili, e ora il tema più delicato resta quello di approntare un sistema di reclutamento del personale che sia in grado di individuare i migliori talenti. A tale riguardo, precisa che la dotazione finanziaria a ciò destinata concorre, naturalmente, al conseguimento dell'obiettivo del 2 per cento di spesa rispetto al PIL concordato in sede NATO.

Si sofferma poi sulle misure relative alla logistica, precisando come in materia vi siano vistose duplicazioni, come quella cui si assiste circa gli elicotteri, laddove lo stesso modello è in dotazione a tutte le Forze armate ma non vi è una unica linea di manutenzione. La linea di tendenza, peraltro, è quella di andare verso l'utilizzo dello stesso sistema d'arma da parte di più Forze armate, oltre che da più Paesi europei: in prospettiva bisognerebbe anzi andare anche oltre la logica interforze verso una logica interagenzie.

Sempre in materia di manutenzione, precisa che attualmente, nei programmi d'arma, all'acquisto del prodotto si affianca anche quello della logistica: una ragione in più per concentrare in capo alla stessa figura di vertice i due profili. La legge sessennale, peraltro, consentirà anche di finanziare programmi manutentivi che attualmente sono soggetti ad autorizzazione annuale.

Risponde poi alle questioni poste in materia di commissioni di avanzamento, invitando a ribaltare la prospettiva, ovvero a porsi il problema di come un capo di Stato maggiore di Forza armata possa adeguatamente valutare un militare che abbia svolto funzioni in ambito interforze o internazionale. Con il nuovo meccanismo, posto che la maggior parte dei valutatori sarà comunque appartenente alla Forza armata del candidato, viene aggiunto un elemento che consentirà di valorizzare in una prospettiva più ampia l'esperienza acquisita.

Sulla circostanza per la quale il termine per l'esercizio delle deleghe superi la durata dell'attuale legislatura, si dichiara soddisfatta, anche alla luce di precedenti analoghi, dal momento che si tratta di una materia che attiene al primario interesse nazionale: la stessa possibilità per il Governo di intervenire, in sede di adozione dei decreti delegati, anche sulle disposizioni di diretta applicazione oggetto del Capo I, va visto come elemento posto a salvaguardia del prossimo Esecutivo.

Si sofferma infine sulla legge sessennale: pur non offrendo una garanzia di intangibilità, questa rappresenterà tuttavia un impegno pluriennale, con assunzione di responsabilità e di poteri maggiormente incisivi da parte del Parlamento, che trova così confermata la sua centralità in materia; accanto a ciò, si potrà dare una risposta alle esigenze programmatiche delle Forze armate e dell'industria nazionale.

Il presidente [LATORRE](#), nel ringraziare il ministro Pinotti, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2728
XVII Legislatura

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Titolo breve: *Riorganizzazione vertici Ministero difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 202 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

11 luglio 2017

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
4^a (Difesa)

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 258 \(ant.\)](#)

Esito: Favorevole
con osservazioni

12 aprile 2017

Parere destinato
alla Commissione
4^a (Difesa)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A/R) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile
(Parere all'Assemblea su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al nuovo testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.3 propone di esprimere, un parere contrario, in quanto la proposta è volta a trasformare in obbligo la facoltà, anche per le Regioni e gli enti locali, di promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, in tal modo ledendo l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'emendamento 3.100, propone di formulare, un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in quanto la disposizione, volta a prevedere che le Regioni agevolino, con un finanziamento pari al 40 per cento, le operazioni di acquisto di terreni, presenta carattere impositivo e un contenuto di eccessivo dettaglio.

In riferimento all'emendamento 5.1, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta, volta a trasformare in obbligo la facoltà, per i piccoli comuni, di adottare misure di riqualificazione immobiliare, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Sull'emendamento 6.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni contenute al comma 1 e al comma 4 siano riformulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 258 (ant.) del 12/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 12 APRILE 2017
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) introduce il provvedimento in titolo, rilevando che esso si fonda sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa, il 21 aprile 2015, con il duplice obiettivo di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, e di conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e della NATO, per una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea e internazionale, adottando strutture operative, assetti organizzativi e *iter* formativi più simili a quelli dei principali Paesi partner dell'Italia, e migliorando i programmi di collaborazione con altri Paesi europei nell'ambito della ricerca e sviluppo e della produzione di materiali militari.

Al termine della sua esposizione, il relatore legge uno schema di parere favorevole con una osservazione.

In particolare, esprime apprezzamento per il disegno di legge che si pone in linea con le prospettive

dell'Unione europea di una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa, che rappresenta oggi un ambito di prioritaria importanza nell'esigenza di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, in una prospettiva volta a preconstituire le basi di una futura Unione federale di Stati europei. A tal fine, ritiene necessario perseguire attivamente la realizzazione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, sia in termini di capacità operative che di investimenti nella ricerca industriale, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione per la difesa, del 30 novembre 2016, eventualmente attivando le norme del Trattato in materia di cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri disponibili, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa europea a fronte di un possibile arretramento dell'impegno americano in ambito NATO e ONU, sia in quanto ciò rappresenterebbe una visibile e significativa risposta alle preoccupazioni dei cittadini europei, espresse con il voto sull'uscita del Regno Unito dall'UE e con la diffusione dei movimenti anti-europeisti.

Il [PRESIDENTE](#), nel constatare che nessun senatore chiede di intervenire, quindi, dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la bozza di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2728**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso si fonda sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa, il 21 aprile 2015, con il duplice obiettivo di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, e di conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e della NATO, per una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea e internazionale, adottando strutture operative, assetti organizzativi e *iter* formativi più simili a quelli dei principali Paesi partner dell'Italia, e migliorando i programmi di collaborazione con altri Paesi europei nell'ambito della ricerca e sviluppo e della produzione di materiali militari;

considerato, inoltre, che il Libro bianco deriva, a sua volta, dalle analisi svolte in precedenza, circa l'esigenza di adeguare l'organizzazione e il funzionamento del sistema nazionale di difesa alle mutate esigenze, nel contesto della legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012), che ha fissato obiettivi vincolanti di riduzione dei costi e di miglioramento della gestione delle risorse;

considerato che il disegno di legge si compone di 11 articoli, suddivisi in due capi, in cui il primo reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa, mentre il secondo delega il Governo all'adozione di norme per la revisione generale dello strumento militare. In particolare:

- l'articolo 1 rafforza le attribuzioni politiche del Ministro della difesa, tra cui il compito di adottare la "legge di spesa pluriennale", di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo

economico, al fine di dare stabilità temporale (sei anni con revisione triennale) ai programmi di investimento per la difesa, superando l'attuale frammentazione e inefficienza;

- con l'articolo 2 sono rafforzate le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento;
- l'articolo 3 prevede l'istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di *procurement* dell'attuale Segretario Generale, sia quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata;
- coerentemente con tale misura, le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa (carica destinata a essere ricoperta da una figura non militare) sono riviste in chiave prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (articolo 4);
- l'articolo 5 detta disposizioni in materia di formazione, con l'istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l'alta formazione e la ricerca;
- ulteriori interventi riguardano la riconfigurazione dell'ispettorato generale della Sanità militare (articolo 6), e la revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale (articolo 7), tra cui spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata);
- al capo II, l'articolo 8 delega il Governo alla revisione generale dello strumento militare e detta principi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un'effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa;
- l'articolo 9 delega il Governo alla rimodulazione del modello professionale, con l'obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio (fermo restando il modello a 150.000 unità definito dal Codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), nonché di modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali generali in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi e di rivedere il quadro giuridico in materia di impiego del personale delle Forze armate secondo principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane;
- l'articolo 10 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema della formazione, salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del "Libro bianco" del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale;
- l'articolo 11 detta, infine, le disposizioni procedurali per l'esercizio delle suddette deleghe, compresa l'attività consultiva delle Commissioni parlamentari;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si esprime apprezzamento per il disegno di legge che si pone in linea con le prospettive dell'Unione europea di una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa, che rappresenta oggi un ambito di prioritaria importanza nell'esigenza di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, in una prospettiva volta a precostituire le basi di una futura Unione federale di Stati europei. A tal fine si ritiene necessario perseguire attivamente la realizzazione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, sia in termini di capacità operative che di investimenti nella ricerca industriale, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione per la difesa, del 30 novembre 2016, eventualmente attivando le norme del Trattato in materia di cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri disponibili, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa europea a fronte di un possibile arretramento dell'impegno americano in ambito NATO e ONU, sia in

quanto ciò rappresenterebbe una visibile e significativa risposta alle preoccupazioni dei cittadini europei, espresse con il voto sull'uscita del Regno Unito dall'UE e con la diffusione dei movimenti anti-europeisti.

